



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 92

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 06/04/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405160164

Esito: RINVIO AL 07/04/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. M. FENO.....4
CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. L. LANUCARA.....17

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 06/04/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento. Allora, prima di iniziare l'udienza, vorrei dare atto che la Corte si è ricostituita con il Giudice Popolare effettivo, il signor Semidai Angelo, che era stato impedito per noti motivi per un certo periodo e quindi è rientrato, e quindi la composizione è quella diciamo originaria con i Giudici Popolari effettivi. Non so se in punto di rinnovazione ci sono delle questioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - (*Fuori microfono*) – Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora disponiamo la rinnovazione del dibattimento in relazione a quelle poche udienze in cui il Giudice effettivo, il signor Semidai Angelo, è rimasto assente.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Presidente, buongiorno, posso dare atto della mia presenza?
Avvocato Ippedico, anche in sostituzione dell'Avvocato Sassi. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, c'è un'istanza di differimento del Professor Dinacci, perché il 16 è impedito. Mi sembra avevamo spostato l'udienza dal 15 al 16, e quindi lo sposteremo dopo, però prendiamo atto, tanto ci sono altri difensori per quell'udienza, per cui non ci dovrebbero essere problemi. Poi, entro la fine dell'udienza stabiliremo quando recuperare questa... Poi ci sono... Poi è stato trasmesso... Avevo dato atto all'udienza, però c'era l'astensione, ma solo così per notizia, e adesso lo ripeto, del fatto che era stata depositata da parte del Codacons e dagli Avvocati che difendono altre Parti Civili una richiesta di acquisire le registrazioni delle discussioni effettuate da Radio Radicale durante l'udienza. In merito a questa richiesta ci sono osservazioni delle Parti per quanto riguarda le discussioni? Per quanto riguarda le discussioni del Pubblico Ministero riteniamo di acquisire direttamente dalla società di stenofonoregistrazione, perché è stata diciamo effettuata la registrazione a istanza dei difensori. E, una volta chiarito che non ci sono ulteriori oneri per l'amministrazione della Giustizia, possiamo direttamente acquisire quella diciamo dell'azienda che ha in appalto il servizio di fonoregistrazione. Invece, per quelle udienze dalla fine della discussione del Pubblico Ministero sino all'inizio della registrazione che poi abbiamo ritenuto di disporre solo a un certo punto delle discussioni, disponiamo l'acquisizione delle fonoregistrazioni, cioè chiediamo a Radio Radicale - che è stata autorizzata a suo tempo ad effettuare tutte le registrazioni in modo professionale – diciamo di depositare tutti i CD relativi alle discussioni e alle discussioni delle Parti, quindi dopo quella del Pubblico Ministero e sino all'udienza in cui abbiamo disposto di effettuare la registrazione per il tramite della società di fonoregistrazione. Ci sono osservazioni sul punto?

P.M. M. BUCCOLIERO (*Fuori microfono*) – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi, forse ne avevo dato atto anche all'udienza scorsa però, ripeto, c'era l'astensione: l'Avvocato Perli... No, per l'Avvocato Perli l'Avvocato Della Valle e Rapetti hanno depositato – come si erano riservati di fare – note scritte e sono a disposizione di tutte le Parti. Va bene. Mi sembra di ricordare che c'era stato il consenso a un'inversione dell'ordine delle discussioni. Quindi prego, Avvocato. Può iniziare.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. M. FENO

AVVOCATO M. FENO – Grazie, Presidente e grazie anche ai colleghi. Grazie anche ai colleghi che mi hanno consentito, mi consentono oggi di intervenire, avendo io profili di rientro quindi logistici. Io sono torinese, vengo da Torino, sono stato abbastanza felice del fatto

di intervenire oggi dopo un giorno festivo che mi ha consentito sostanzialmente di ridurre il tempo – come si dice – perduto per i trasferimenti a una sola giornata, però... Quindi in questo senso ringrazio tutti naturalmente. Il mio intervento, che è in difesa del signor Giuseppe Casartelli, sarà piuttosto contenuto negli auspici e penso di riuscire a mantenerli, non soltanto perché debbo rientrare, ecco non sia per questo; non soltanto, perché c'è anche un codifensore che è l'Avvocato Melucci, che poi riprenderà anche lui gli argomenti che tratterò oggi, ma soprattutto perché la figura nell'ambito di questo processo del signor Casartelli, così com'era già nell'impostazione dell'Accusa e così come si è poi delineata, a fronte dell'evoluzione processuale e delle acquisizioni di tutti gli elementi dell'istruttoria probatoria, è una posizione che – non esito a dire – è del tutto marginale. Quindi questo secondo me necessariamente deve anche comprimere evidentemente quello che è l'intervento. Brevemente delinearò quelli che saranno i termini della discussione. Loro sanno, la Corte sa, che il Casartelli, l'imputato Casartelli è imputato del solo capo L), e del solo capo L) sostanzialmente a seguito... che è un capo molto complesso nella sua articolazione, devo dire una sorta di onniscienza di quelli che possono essere i profili causativi di situazioni di inquinamento vario ecco, ambientale vario. C'è proprio tutto dentro il capo L), con molti numeri, con molte... Essenzialmente sono tutte contravvenzioni, che peraltro non sono contestate al signor Casartelli in modo specifico ma sono contestate diciamo a un genere ampio di soggetti, rispetto alle quali già lo stesso Pubblico Ministero ha detto: "Non perdiamo tempo"... di contravvenzioni in questa vicenda ovviamente. E quindi residua – no? - soltanto dal punto di vista evidentemente della contestazione, l'esame di due delitti invece – quindi dolosi – che sono quelli di danneggiamento, su cui poi interverrò, perché il danneggiamento come ben sapete anche quello è stato oggetto di intervento normativo, e quello cosiddetto di imbrattamento sostanzialmente, quello portato all'Articolo 639.

Una brevissima analisi di questo. Una indicazione astratta delle condotte che potrebbero essere ascritte al signor Casartelli in funzione delle sue attribuzioni, del ruolo che egli ha avuto a ricoprire nel corso degli anni di cui tratteremo e, in particolare, nel raffronto rispetto a quelli che sono gli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, quindi le posizioni di... le fattualità emerse diciamo, sia come profilo commissivo che è del tutto assente sia come profilo omissivo che è in contestazione. Debbo dire che rispetto a questo aspetto ci sono evidentemente delle situazioni di fatto che dovremmo andare a vedere, ma la scelta di questa Difesa oggi è una scelta di prendere in considerazione – signori della Corte – le risultanze che sono state, non certo per rinuncia... ma che sono già state esplicitate dalla stessa Accusa. Quindi non ci perdiamo nemmeno a dovere delineare tutto quello che... quel poco ma comunque di rilevante sicuramente che è

emerso... ma prendiamo gli argomenti dell'Accusa semplicemente, e in base agli argomenti dell'Accusa arriveremo alla conclusione che il signor Casartelli è del tutto esente da profili di responsabilità.

Poi un breve accenno ma che ritengo importante, per completezza del discorso, al profilo del dolo, che è particolarmente rilevante, perché poi parliamo di due ipotesi dolose, sia pure minori naturalmente. E poi c'è una parte finale che forse la Corte... una sorpresa finale che forse la Corte può facilmente intuire che è una buona notizia, nel senso... Almeno ritengo per la Corte, trattandosi di un processo così complesso e articolato. Ma ne trattiamo alla fine cioè velocissimamente. La prescrizione in sostanza, tanto per capirci. Non è che sia il segreto di Pulcinella questo.

Allora, nell'ambito di questa vicenda il signor Casartelli è stato inserito come indicazione di presenze in Ilva in quella nozione generica che si chiama, che è stata definita "fiduciari" correttamente, perché fa parte, faceva parte di quei soggetti che godevano della fiducia evidentemente della proprietà. Perché questo? Perché il signor Casartelli ha un lunghissimo excursus lavorativo. Direi che loro forse lo hanno conosciuto, per quel poco che lo hanno conosciuto, per gli apprezzamenti più che altro che ha ricevuto nel corso del processo, trattandosi di un tecnico assolutamente specializzato e assai competente per quanto riguarda l'impiantistica in generale. In particolare si è occupato del trattamento delle acque dell'Area a Freddo. Da tutti definito una persona estremamente competente e cordiale, ma soprattutto evidentemente con profili di professionalità assai spiccati. Tanto è vero che il signor Casartelli, che va in pensione nel '94, nel dicembre del '94, in realtà non riesce ad andare in pensione, perché viene coinvolto, questa volta non più come lavoratore dipendente inserito... ma in generale evidentemente come figura consulenziale proprio per queste sue spiccate doti. E in questa sua veste è stato a Taranto anche dal '97. Ma prima ancora, e durante il periodo in cui viene anche a Taranto, ha girato tutta Europa, quindi stabilimenti in Francia, stabilimenti... i due stabilimenti in Germania, uno stabilimento in Germania Est dove evidentemente è stato addirittura rimesso in pristino dopo gli eventi evidentemente della riunificazione lo stabilimento, altri stabilimenti in Italia. Insomma, in modo non continuativo, naturalmente è coinvolto anche nel grande stabilimento dell'Ilva di Taranto. Dicevo, l'accezione "fiduciario" sembrerebbe quasi... Anzi, lascio il "sembrerebbe", lo abbandono. Essere divenuta quasi una negatività, un'accezione negativa, come governo ombra. Ho sentito di queste espressioni.

Direi che dal punto di vista nostro processuale tutto sommato è inutile questo, perché è un concetto inutile processualmente e sostanzialmente perché? Perché dobbiamo capire esattamente chi, che cosa ha fatto e quando sostanzialmente. E questo vale per tutti i

singoli soggetti. Quindi, quando noi definiamo il signor Casartelli per le ragioni... Questa Difesa. Ma non solo questa Difesa, anche la Polizia Giudiziaria parla di Casartelli come figura consulenziale, ma la stessa Accusa in sostanza. Si riferisce esattamente a quello che è il ruolo che egli ha ricoperto. Perché? Perché? Perché – e lo dirò meglio dopo, ma lo anticipo subito – egli non è stato in nessun caso mai autore presente, coinvolto nell'attività di organizzazione e di produzione soprattutto, non ha mai esercitato poteri gerarchici nei confronti di eventuali sottoposti, è stato sempre e soltanto – tra virgolette – un consulente chiamato evidentemente ad hoc, a risolvere determinati problemi nelle aree di sua competenza dalla direzione, e alla direzione ha sempre e soltanto riferito della propria attività. Quindi, requisito essenziale che viene chiamato a risolvere un problema, che poi sono dei problemi ovviamente nel corso del tempo, quindi... ma su chiamata e incarico specifico, occuparsi del problema, individuare possibilmente la soluzione, e nelle soluzioni – tanto per intenderci dell'importanza del ruolo, c'erano non soltanto le soluzioni – come dire? – dal punto di vista della manutenzione particolare e della manutenzione straordinaria, ma l'ammodernamento degli impianti, la creazione di nuovi impianti proprio, la sostituzione di impianti. Quindi, voglio dire, parliamo di impianti le cui caratteristiche, non fosse altro di complessità e di dimensionamento, la Corte evidentemente ha ben presente. Poi Taranto... le dimensioni di Ilva sono ben chiare. E questo avviene in modo non continuativo appunto, di volta in volta, in un arco temporale che si conclude come ultima visita e ultima presenza - e lo diremo poi alla fine ma è un dato pacifico, in quanto risulta da carte della Polizia Giudiziaria - l'8 marzo del 2013. Quindi questa è l'ultima presenza. Anzi, per esattezza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Duemila?

AVVOCATO M. FENO – '13. Ho detto... ho detto '13. '13, '13.

PRESIDENTE S. D'ERRICO –

AVVOCATO M. FENO – No, no, ho detto '13. Chiedo scusa. Eh, ma con la mascherina ci si...

No, no, no. 08 marzo 2013. 05/08 marzo è l'ultimo periodo di presenza. Quindi cessazione di qualsiasi possibile contestazione relativa a quel periodo. Parlavo prima del profilo. Le contravvenzioni, come ho detto... delle contravvenzioni e della ampia contestazione relativa ad esse non facciamo cenno. Richiamo il capo d'imputazione, perché già nello stesso capo d'imputazione che è la risultanza delle indagini, al numero 25 compare il nome del signor Casartelli che è definito erroneamente responsabile di aree che non lo è dello stabilimento, ma si dice in realtà: "In particolare degli impianti di trattamento acque". Cioè, viene già sostanzialmente individuata l'area di competenza in cui esplica le proprie attività di consulente.

Andando invece al capo L), che è quello di nostro interesse, quello che residua sostanzialmente è il punto 6, cioè l'ultimo, l'ultima parte, nell'ambito della quale ci sono contestazioni, anche queste diciamo di cui non ha luogo trattare, ma in cui sono ricompresi i reati contestati di 639 e di 635 che sono proprio... che consistono, andando a guardare evidentemente il profilo di attribuzione rilevato nell'ambito della contestazione elevata dal Pubblico Ministero... si parla evidentemente di profili omissivi, quindi di obbligo di intervenire sostanzialmente. Un'attività omissiva, quindi bisogna vedere poi l'esistenza di questo obbligo chiaramente giuridico, in aree dove consistono e insistono minerali e polveri riconducibili ai materiali depositati presso i parchi minerali ed emissioni in generale, ma essenzialmente, trattandosi di reato di danneggiamento ipotetico e di... Dico ipotetico perché deve avere determinate caratteristiche, e di deturpamento... Comunque imbrattamento, scusate! Si tratta essenzialmente del parco minerale. Che avrebbero creato problemi diciamo sia di nettezza, quindi per quanto riguarda l'imbrattamento, sia eventualmente di danneggiamento negli edifici pubblici e privati, essenzialmente quelli del Quartiere Tamburi e altri nelle immediate vicinanze. Riguardo a questa quindi – come dicevo prima – variegata... di questa vicenda, di queste contestazioni... Queste contestazioni sono estese a un numero abbastanza elevato di soggetti, non è indicato lo specifico – come dire? - punto di rilevanza delle condotte, ma in qualche modo la stessa contestazione ce lo ha già detto, aree... cioè aree a freddo ma in particolare trattamento acque. 635 che in realtà, per quanto riguarda tutti i palazzi privati e gli edifici privati, non ha più rilevanza dal punto di vista penale, ma pur permanendo l'eventuale rilevanza civilistica sappiamo a seguito della novella del 2016. E che quindi avrebbe una residualità minimale proprio su eventuali edifici pubblici e su... o religiosi possiamo dire, di culto. Dico eventuale nel senso che invece tutto quello che è imbrattamento non è certamente... anche se c'è la novella non è certamente danneggiamento, perché in questo... e mi richiamo proprio alla giurisprudenza, ma comunque anche alla dottrina essenzialmente e poi anche alla giurisprudenza, nel distinguere i due reati, le due fattispecie diremo meglio, e chiaramente tutto quello che è diminuzione funzionale, quello che è invece valore di scambio o valore patrimoniale e danneggiamento. E non è più danneggiamento... Rimane danneggiamento, e non è più danneggiamento reato, ma soltanto se c'è violenza alle persone. Quindi abbiamo questa situazione in essere diciamo dal punto di vista astratto che quello che è danneggiamento rimarrebbe danneggiamento, ma bisogna vedere quel che è reato, quel pochissimo che è reato che sono soltanto gli edifici pubblici; tutto quello privato se è danneggiamento è illecito civile; se invece è deturpamento è altra cosa in questo caso. Anzi, deturpamento è il profilo meramente estetico, e l'imbrattamento invece è il profilo di nettezza,

evidentemente di insudiciamento, come si suol dire, del bene immobile. Quindi è chiaro già alla Corte che sostanzialmente andiamo a parlare essenzialmente di questo, di questa ipotesi residuale che deve essere collegata ai profili in contestazione.

Ora, è evidente che per elevare una contestazione omissiva, nel senso che il signor Casartelli si dice insieme ad altri avrebbe dovuto intervenire per evitare che si creasse quel tipo di situazione, occorrono una serie di requisiti soggettivi - non di elemento soggettivo, soggettivi della persona - e oggettivi. Si fa necessariamente riferimento al Diritto Penale del Lavoro. Diritto Penale del Lavoro che nella sua storicità direi sostanzialmente quanto all'individuazione delle figure ha mantenuto dei criteri stabili vorrei dire, inglobando in sé alcune affermazioni giurisprudenziali, quale per esempio quella del dirigente di fatto tanto per dirne una, o del preposto di fatto che si voglia. È chiaro che il signor Casartelli non è figura formalizzata nell'ambito... Ma non è soltanto non figura formalizzata. Lo anticipavo prima e adesso lo riaffermo, non è neanche figura che sia in posizione gerarchica rispetto al personale o che possieda poteri decisionali autonomi nell'ambito dell'attività svolta. Egli è chiamato a svolgere attività di consulenza con riferimento a situazioni puntuali rispetto alle quali riferisce alla direzione cui competono poi le decisioni, eventualmente di prendere delle decisioni attuative o non prenderle, o prenderle diversamente, o iniziare un iter di studio di quelle che sono le eventuali attività da svolgere con riferimento agli impianti, a quegli impianti di cui è chiamato a occuparsi. E parlo con "impianti" situazioni in generale essenzialmente data la sua caratteristica, impianti. Quindi specificità, puntualità, assenza di potere autonomo. E da qui una prima conseguenza evidente: l'impossibilità di assimilare la figura del Casartelli, per quello che emerge dal dibattito, non soltanto per quello che dico io adesso dal punto di vista astratto, ma per quello che poi evidentemente sono le risultanze, alla figura dirigenziale che sarebbe quella teoricamente di riferimento.

Ricordo loro che l'Articolo 2 del Testo Unico 81 indica nel dirigente la persona che in ragione di competenze professionali e poteri gerarchici (sic)... gerarchici, scusate, e funzionali adeguati alla natura dell'incarico attua, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sullo svolgimento della stessa. Quindi una figura che sia essa formalizzata come tale o anche soltanto nei fatti, che sarebbe evidentemente quella che è l'ipotesi a cui potrebbe essere ricondotta la figura del Casartelli, deve però esplicitarsi in tale modo, cioè inserirsi stabilmente e gerarchicamente nell'attività specialmente produttiva o comunque di rapporto con i lavoratori diretti, con i subordinati in particolare e naturalmente anche con i sovraordinati. C'è una figura, cominciamo, di mezzo ma verticistica che ha degli ambiti decisionali di attuazione però, decisionali di attuazione, di vigilanza in generale o di

organizzazione della... Questo è il primo aspetto ed è un aspetto che non esito a dire tranquillamente che il processo non ha offerto riguardo alla figura del Casartelli.

Seguendo quello che... Io ho avuto modo di disporre delle trascrizioni degli interventi dei Pubblici Ministeri, è la Dottoressa Cannarile che ha in qualche modo delineato, e io mi sono riguardato tutti i passaggi, ho riletto più volte, ne farò poi un breve accenno soltanto per la Corte, ma sappiano che proprio da questo posso... e già soltanto con questo materiale aspetti, profili di questo tipo non rilevano. Il che significa che il signor Casartelli non sarebbe nemmeno nella cosiddetta posizione di garanzia da cui scatterebbe l'obbligo, che non è ancora in sé sufficiente, signori della Corte, Presidente, perché alla posizione di garanzia si dovrebbe accompagnare necessariamente quello che la giurisprudenza chiama e definisce il punto essenziale, che il soggetto sia dotato di poteri autonomi atti ad impedire la lesione del bene garantito. Cioè, non basta essere soltanto... ma bisogna essere nelle condizioni di poterlo impedire. Quindi obbligo di impedire che non sussiste in quanto non sussiste la condizione dirigenziale di fatto, ma anche difetto della condizione attuativa diciamo, di quello che... della possibilità di porre in essere rimedio che la legge richiederebbe se io mi trovassi in condizioni di garanzia, giacché evidentemente quella posizione che dicevo della... Quella condizione, scusate, di cui citavo del potere autonomo è l'essenza stessa della natura evidentemente della responsabilità omissiva. Su questo non solo la dottrina ma la giurisprudenza è copiosissima. Ve ne cito una recentissima in cui si delineano tutti questi aspetti, giusto per... Quella naturalmente della IV Sezione Penale 19 giugno 2019, 38624, individua tutte le lettere naturalmente i profili; nell'ultima parte effettivamente rimarca questo potere/dovere, dove il dovere è l'obbligo, è la posizione di garanzia, il potere è però la possibilità concreta di porvi rimedio. Ma se io dicessi soltanto questo voi mi riprendereste sicuramente, perché questo che sto delineando è ancora un profilo astratto, cioè astratto nel senso che è necessario che ci siano queste condizioni che ho richiamato per avere un ambito di responsabilità, ma astratto anche perché non bisogna dimenticarsi che proprio l'Articolo 18, sempre del Testo Unico del Decreto Legislativo, riprende un concetto tipico del Diritto Penale del Lavoro, tradizionale ed essenziale per quanto riguarda la figura dirigenziale, giacché può benissimo esistere un dirigente che sia responsabile del tutto, questo non c'è dubbio. Immaginiamo una sorta di direttore generale di fatto. Ma, proprio per questo, il Diritto Penale del Lavoro già addirittura dai D.P.R. 547, 303 degli Anni 50, che sono stati l'ossatura della struttura, diciamo di questa materia, di questa disciplina, riferisce... E qui vi cito naturalmente il primo comma proprio all'esordio dell'Articolo 18: "I dirigenti" – parla di dirigenti – "che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi

conferite”. A questa nozione di “conferite” possiamo tranquillamente sostituire nel caso del dirigente di fatto “esercitate” ovviamente. E allora è l’attribuzione e la competenza specifica. Parlando di situazioni complesse – e cosa c’è più di complesso evidentemente dello stabilimento dell’Ilva per le dimensioni che ha e i numeri che comporta? – allora, se parliamo di emissioni, se parliamo di imbrattamenti... Essenzialmente di quello parliamo, di imbrattamenti. Se parliamo di imbrattamenti parliamo di emissioni polverose che hanno origine... Come dice la contestazione, ma come evidentemente dice soprattutto la logica, hanno origine nei parchi minerali, sappiamo benissimo, o nelle emissioni evidentemente di altro tipo che abbiano una natura... Quella è la fonte. Quindi se quella è la fonte bisogna che io mi sia occupato almeno di quello. E qui, nella situazione di Casartelli difettano due. Primo: se me ne fossi occupato – ma dico subito non me ne sono occupato, come sappiamo, come loro fanno – dovrei essere un dirigente però, dovrei avere quei poteri autonomi, dovrei intervenire, dovrei essere equiparato a un dirigente nella mia; se non me ne sono occupato voglio dire nemmeno se ne parla, perché se anche fossi un dirigente, sia incaricato sia di fatto, se anche lo fossi, di certamente di quello non mi sono occupato. E in questo caso il processo, sempre secondo tutte le risultanze, dice chiaramente... Non ci dice anzi, c’è il silenzio, non ci dice mai... Anzi, ci dice cosa ha fatto ovviamente Casartelli, di che settori si è occupato e non ci dice altro, perché evidentemente non si è mai occupato dei parchi minerali nemmeno dal punto di vista consulenziale. È un profilo proprio del tutto estraneo alla sua attività, al suo intervento, alla sua richiesta, alla richiesta del suo intervento anzi.

Ed ecco allora che il profilo di cui all’Articolo 18, che è quello degli obblighi di tutela, riferito al dirigente per il caso degli imbrattamenti richiederebbe che si trattasse quantomeno di un dirigente che si sia occupato di questo problema o che presiedesse a questo tipo di attività per potere evidentemente cominciare a ragionare della sua eventuale responsabilità. Dibattimento... Gli interventi della Dottoressa Cannarile sono del 16 e del 17 febbraio. Cito quello che... richiamo – scusate – velocissimamente quelli che sono alcuni aspetti... citando per esempio la deposizione dell’Ingegnere Lupoli, posizione teste d’Accusa, il quale riferiva, lo dice lo stesso Pubblico Ministero: "Il Casartelli era interessato alla realizzazione degli impianti di trattamento acque". A pagina 60 della trascrizione viene delineata dallo stesso Pubblico Ministero la sua figura di assistente alla direzione, consulente quindi, per nuovi impianti e manutenzione, attività di manutenzione; la deposizione Mariani, in cui si fa riferimento all’esistenza di documenti – che sono nove per il caso del Casartelli – visti da lui relativi a ordini di acquisto, ma si tratta di documenti relativi al trattamento delle acque; Lalinga, teste sempre dell’Accusa, parla di attività di ammodernamento degli impianti Nastro 1 e

Nastro 2, sempre trattamento acque. Lalinga a pagina 88 della trascrizione definito richiamando la deposizione dallo stesso Pubblico Ministero... Cioè, in questo caso richiama le dichiarazioni del Lalinga: “Piacevole persona che parlava con competenze specifiche di problematiche impiantistiche”. Sardelli, pagina 101: "Si occupava del trattamento di acque"; Andriola, pagina 105: "Non veniva sempre", perché non è... la presenza di... non è assolutamente continuativa, c'erano altri... svolgeva lo stesso tipo di attività, o analoga diciamo, presso altri stabilimenti sia in Europa che in Italia. "Non veniva sempre, ma dava consigli sugli impianti"; Manno, una deposizione della P.G., pagina 107: “Casartelli si interessava di impiantistica e manutenzione”. Nella seconda parte dell’intervento del 17 febbraio, per esempio - qui sono due aspetti su cui vale la pena fermarsi un attimo - si citano anche... si cita anche una conversazione telefonica, non del Casartelli ma intervenuta tra Fabio Riva e Capogrosso, dove il tema sono le acque guarda caso, e dove si commentano, perché Casartelli non è partecipe, si commenta un suggerimento, un consiglio, fa parte dell’attività di consulenza, che ha dato alla direzione Casartelli, e riguarderebbe un modo diverso di intervenire, una razionalizzazione della manutenzione del trattamento acque. Si capisce dalla discussione. Che tra l’altro il Pubblico Ministero ha detto: “Con taglio di posti e riduzione del personale". No, in realtà è una razionalizzazione, creare dei gruppi specifici, l’idea. E Capogrosso e Riva nel parlarne tra di loro dicono: “Ma è una buona idea, non è una buona...” Questo è esattamente... se voi mi avete seguito in quello che vi delineavo in precedenza, esattamente è l’attività, cioè lui riferisce alla direzione, non attua un bel niente, perché non ha nessun potere interno di disporre del personale o di attuare modifiche organizzative. Esattamente Fabio Riva e Capogrosso parlano. Parlano - poi non si sa, non saprei dire che cosa è successo - eventualmente di un’opportunità di agire in questo senso razionalizzando. Parliamo sempre delle acque e parliamo evidentemente di attività consulenziale. Ma ancora vengono citate due altre, due altre telefonate in cui è sempre assente il Casartelli, tra Capogrosso e Bessone: sono quella del 04 agosto 2010 e del 07 settembre 2010, in cui si parla esclusivamente di impiantistica, ma il nome di Casartelli è soltanto citato. Ancora, a pagina 39 ricitando Andriola... Prima il Pubblico Ministero riferisce: “Area a Freddo e trattamento acque come attività” ancora una volta. Andriola, a pagina 39 dice: “Trattamento acque” e parere evidentemente di Casartelli su eventuali opportunità di acquisti. 20 marzo 2019 richiamo al teste Chiriatti. Casartelli trattamento acque accenna a impianto Treno Nastri 2. Vari testi che dicono di Casartelli... Stiamo parlando di testi sentiti il 05 febbraio 2020. Casartelli è esperto... è esperto in assoluto del trattamento acque. E così anche il 07 maggio 2019, teste Schiavone: “Grande esperto di trattamento acque”. Insomma, per

esclusione possiamo dire no? Per esclusione il problema dei parchi minerali non è mai trattato, non è neanche lontanamente avvicinabile ai profili impiantistici e specifici dell'Area a Freddo e del trattamento acque come materia che sono stati oggetto di consulenza. Quindi, quando prima riferivo dell'attribuzione della competenza, quindi della materia di attribuzione della competenza specifica di cui si occupa il dirigente anche di fatto, se volesse la Corte pensare che sia un dirigente, e non credo che lo potrà pensare perché immagino che non lo potrà ritenere insomma, ma è all'evidenza che non è certamente coinvolto in quei profili diciamo che sono quelli in relazione ai quali è possibile immaginare un'azione di deturpamento. Sono le polveri, cioè i minerali, la condizione del parco minerale.

E poi è interessantissimo il profilo del dolo, ma lo tratto in termini generali, perché io potrei anche fermarmi qua. Lo tratto in termini generali perché è di particolare interesse credo anche per la Corte per altri motivi. Diciamo che quello che era il rapporto problematico possiamo dire... Io dico "era", perché ormai è abbastanza chiarito. Abbastanza insomma, poi... Anche per la giurisprudenza. Tra la colpa cosciente e il dolo eventuale, perché evidentemente qua parlando di reati dolosi quale l'imbrattamento, o fosse il danneggiamento è uguale, noi parliamo di situazioni dove evidentemente l'azione è indiretta e del frutto di azioni casuali da parte di agenti meteorici. Cioè, voglio dire, abbiamo una condizione iniziale, immaginiamo evidentemente gli ammassi, poi abbiamo un'operazione indiretta da parte di agenti meteorici che possono creare evidentemente problematiche quali sono quelle in contestazione. Casuale, nel senso che dipende dai venti, da tantissime condizioni.

Allora, rispetto a un'azione indiretta di questo tipo è tutto evidente che voglio dire e non commissiva, è semplicemente omissiva... è semplicemente omissiva riguardo a quella che può essere la condizione generale dei luoghi, dei luoghi di lavoro in questo caso, non c'è spazio evidentemente per un dolo diretto, questo è tutto evidente. Mi ero posto il problema se l'imbrattamento per sua condizione proprio potesse essere compatibile con un dolo eventuale. Il problema me l'ha risolto... Giusto in generale... Me l'ha risolto la giurisprudenza che mi dice di sì. Però con un caso magnifico, e adesso poi non vorrei far sorridere perché... per la situazione che vado a enucleare ma che in realtà è utilissima, perché comunque è un caso trattato dopo la sentenza delle Sezioni Unite, quella della Thyssen, la sentenza... È una vicenda torinese di cui ho avuto anche... ho buona conoscenza diretta. La Procura della Repubblica aveva contestato il dolo eventuale. In Corte d'Appello diciamo questa... ritenuta dal Tribunale, Corte d'Appello, poi saltata questa previsione, e la Cassazione poi a Sezioni Unite ha finalmente chiarito - è una sentenza corposissima che loro conoscono sicuramente, importante ormai -

quello che evidentemente è il confine tra la colpa cosciente, o meglio, la colpa con previsione e il dolo eventuale. Qual è il quadro che è emerso? Mi rendo conto, signori Giudici Popolari, che qui il mio intervento è molto in diritto per forza di cose, quindi io... Però adesso vi faccio un esempio con cui credo riuscirete a comprendere bene il senso del rilievo che vado a muovere. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ci dice quello che deve essere – come dire? - decisivo e l'aspetto volitivo, perché altrimenti di dolo non possiamo parlare. L'aspetto realizzativo di consapevolezza è la premessa, ma adesso si deve compendiare un effetto volitivo evidentemente tale da potere configurare il dolo. La famosa nozione accettazione del rischio in realtà è colpa cosciente, è colpa con previsione, è detto chiaramente nelle Sezioni Unite. Quindi la mera consapevolezza, accettazione della possibilità, dell'eventualità che si verifichi un fenomeno - qui parliamo di un fenomeno evidentemente che va a verificarsi su dei beni immobili frutto di un'azione indiretta - è una mera eventualità. Deve essere specifica, deve esserci l'alta probabilità, deve esserci la rappresentazione alla quale si accompagna un momento volitivo, non l'accettazione di un'eventualità.

Dicevo, Giudici, vai a cercare la giurisprudenza sull'imbrattamento per andare a scoprire se trovi qualche cosa – di solito è difficile che si trovi qualche cosa in tal senso – ed emerge una sentenza veramente singolare dove si parla di imbrattamento la cui casistica adesso vi vado a esporre. Ma intanto vi cito il numero della sentenza: è la II Sezione Penale, 12 febbraio 2015, numero 7082. Ora può far sorridere, perché il caso qual è? È il caso del cane. Non so se lo conoscete. È il caso del cane che orina vicino a un palazzo, diciamo sul muro di un palazzo storico, credo di una certa importanza. Caso evidentemente nel quale già il merito aveva escluso la responsabilità. Ricordiamoci che si tratta addirittura di un profilo che nasce dal Giudice di Pace, perché qui stiamo parlando di reati del Giudice di Pace, rispetto al quale viene mosso un ricorso dalla Parte Civile. Dice: "Ma no, ma guardate che non è vero che è incompatibile col dolo eventuale. È compatibile col dolo eventuale". E la Corte di Cassazione cosa risponde? Sì, è compatibile col dolo eventuale, risposta affermativa, ma a quali condizioni? Ed entra ad esplicitare il caso, è interessantissimo, e ci dice: "Questo signore che portava il cane" - voglio dire – "si è rappresentato..." Questo cane, da quello che si intende dalla lettura della sentenza, era un cane non al guinzaglio. "Si è rappresentato" - forse perché era già successo altre volte – "che questo cane potesse urinare? Ha fatto qualcosa per impedirlo? Egli ha l'obbligo di custodia voglio dire, non è intervenuto. Si è rappresentato l'eventualità? Ergo ecco il dolo eventuale". La Corte dice: "No, no. Non funziona così", perché quella condizione evidentemente dell'azione del terzo, che in questo caso è l'animale e che nel nostro caso – scusate il confronto – invece sono le azioni esogene meteoriche, pongono

una mera eventualità evidentemente di verifica, soprattutto se lo andiamo a misurare sui singoli beni, perché evidentemente nella... Sui singoli beni. "Quindi la previsione che possa anche avvenire e la mera accettazione del rischio" - dice parlando del cane, così come parliamo noi evidentemente di altro - "non è sufficiente". Ma ci dice qualcosa di più, ci dice: "Diverso è se evidentemente avesse avuto una presenza immediata e non avesse impedito a quel punto al cane di urinare". Allora immaginiamo... Scusate se... che è al guinzaglio e lo lascio fare. E' al guinzaglio e io lo lascio fare. Allora lì non parliamo più di dolo eventuale, o meglio, parliamo di dolo eventuale ma in quel caso la rappresentazione dolosa esiste. Ma in quel caso. Rispetto alle nostre ipotesi c'è un profilo, o all'ipotesi che noi possiamo muovere, che è stata mossa nei confronti del Casartelli, che l'impedimento da quel punto di vista è un plus, nel senso che esiste per il padrone del cane. Il custode dell'animale ha la condizione di poterlo impedire. Ma dal punto di vista invece della rappresentazione, così come è stata indicata, la mera eventualità che potesse accadere che quel giorno il cane si fermasse effettivamente lì piuttosto che facesse un altro giro, insomma una serie di... Le indica pure voglio dire, è simpaticissima questa lettura di una sentenza così voglio dire minore ma così in realtà... che richiama dei principi così importanti. Principi naturalmente. Insomma, la conclusione è: il caso di specie rappresenta una mera accettazione di un rischio eventuale, non esiste la concretezza dell'individuazione della lesione, e quindi l'adattamento volitivo del soggetto alla verifica della lesione, che è proprio quello che evidentemente dicono le Sezioni Unite essere la caratteristica discriminante. Bastasse! Io credo che per il signor Casartelli sia veramente un plus questo. Ma se volessimo anche soltanto ripercorrerlo dal punto di vista evidentemente dell'elemento soggettivo, questa indicazione specifica rispetto alle cause indirette che possono avere verificato situazioni di deturpazione, ma in realtà di imbrattamento, è del tutto evidente che sono situazioni a mio avviso che non possono nel caso di questo processo portare all'affermazione... ad un'affermazione di responsabilità in generale a titolo di dolo eventuale. Perché ci si può girare intorno fin che si vuole, ma la rappresentazione di un aspetto volitivo diretto rispetto... in considerazione dell'azione di eventi meteorici casuali, del tutto casuali e indiretti, è quella condizione che esclude la possibilità di imputare la responsabilità a titolo di dolo. Punto. Quindi, scusate, taglio corto, il dolo non c'è. Per Casartelli non c'è neanche tutto il resto che conta forse di più ma non c'è neanche il dolo, un dolo in generale sugli imbrattamenti non c'è. Io ho finito, eh! Ma manca l'ultimo pezzo che secondo me è una bella notizia, perché non è che la Corte non ha niente da fare in questo processo. Quindi, nelle tante cose che deve fare forse ne ha qualcuna in meno di cui deve occuparsi, che io dico essere il capo L), almeno per

quanto riguarda la posizione del Casartelli. Allora, l'informativa conclusiva della Polizia Giudiziaria porta la data del 29 luglio 2013. L'allegato di questa rilevante è quello al numero 38, che riguarda la ricostruzione delle presenze in stabilimento, alla foresteria, del Casartelli in generale per tutto il periodo evidentemente di rilevanza, ed è stata allegata credo dal mio collega difensore Melucci, proprio per far vedere le presenze sporadiche, all'udienza del 09 maggio 2017. Me lo ha ricordato, se quindi la Corte può annotarsi che troverà eventualmente, se non lo avesse già presente, questo allegato numero 38. L'allegato numero 38 che ho qui per quanto riguarda l'ultima condizione, posizione di Casartelli ci dice: "Prima settimana di marzo 2013 giorni dal 04 all'8". È l'ultimo giorno che Casartelli ha messo i piedi nell'Acciaieria. Quindi da quel giorno... Anche secondo le contestazioni, perché ricordo che il capo L) unifica, ma poi dice a seconda delle... ovviamente delle situazioni soggettive e delle condotte dei singoli. Per quanto riguarda Casartelli quindi siamo in questa condizione, che vuol dire che a parte evidentemente gli ammennicoli di cui parliamo siamo... sarebbe meglio 06 settembre 2019, la prescrizione anche dei delitti naturalmente. Tempo già abbastanza ragguardevole rispetto al quale io non ho problemi ad andare al lordo e non fare troppe discussioni, anche se qui c'è già anche un pronunciamento delle Sezioni Unite. Poi, nel caso di specie, non essendo presente... Ma io prendo tutto il periodo Covid tanto per capirci, e sono tre mesi e 23 giorni, andiamo a fine gennaio in sostanza anche considerando le sospensioni. Poi possiamo sommare qualche... tipo questa di desso che c'è stata l'astensione, ce n'è stata... ma sono pochi giorni. Siamo ad aprile, insomma, io credo che forse tutta questa... Forse quello che ho detto può servire ad altri. Spero di non avere detto inutilmente, cose inutili. Ma credo che per quanto riguarda la posizione Casartelli la Corte possa – come dire? - fare a meno di entrare nel merito alla luce di queste considerazioni. Quindi, in via di principalità - poi chiederà il collega naturalmente Melucci - chiedo non aver commesso il fatto per le ragioni esplicitate di assoluta evidenza; in via comunque subordinata naturalmente, poi subordinata per modo di dire, non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione. Io ho esaurito, spero di essere stato nei tempi canonici. La posizione Casartelli non mi imponeva di dire di più, ma soprattutto poi ci sarà l'intervento del collega Melucci che andrà forse meglio di me ancora a precisare alcuni aspetti. Grazie molte alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, possiamo riprendere con l'Avvocato Lanucara.

AVVOCATO M. FENO – Io mi allontano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. Grazie, Avvocato. Salve.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVV. L. LANUCARA

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prego Avvocato Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere il discorso.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente, possiamo riprendere la discussione dal punto in cui l'avevamo lasciata la volta scorsa, e la Corte ricorderà come diciamo nel mio passato intervento avessi sottolineato come a mio modesto avviso insomma il punto di debolezza della impostazione accusatoria risieda proprio nell'aver... nel non aver affrontato da parte dell'Accusa il problema, la questione della personalizzazione dei ruoli, la personalizzazione dei ruoli e delle condotte dei singoli imputati, e nella specie per quanto riguarda il De Felice (capoarea Altoforni), in relazione alla capacità e ai poteri di intervento... alla capacità e ai poteri di intervento sulla gestione del rischio ambientale che era a lui affidato sull'impianto dato. Abbiamo visto che queste capacità, questi poteri di intervento, queste condotte debbano essere definite naturalmente in relazione all'organizzazione aziendale che l'Ilva si è data. Organizzazione aziendale, quindi analisi, capacità e poteri di intervento sia – avevo indicato – in senso verticale che in senso orizzontale, cioè – aggiungo – sia per fasce che per segmenti. Perché è chiaro che non bisogna confondere la fascia della proprietà, quella del direttore, quella dei capiarea, e tra i capiarea i segmenti dei vari capiarea che sono responsabili in relazione alla singola area a loro affidata.

Il punto da cui noi... da cui la Corte deve trarre gli argomenti naturalmente sono le deleghe, le cosiddette deleghe, le cosiddette procure che abbiamo acquisito, che voi leggerete, che abbiamo anche enunciato, da cui si capisce diciamo in maniera chiara, in maniera evidente come la mancanza del potere di spesa, la mancanza del potere dispositivo sugli impianti non consente nemmeno – come dire? - quel potere di intervento sulla conformazione degli impianti, sulla conformazione impiantistica sia presente e anche futura. E poi cercherò di spiegare nel corso del mio intervento cosa voglio dire con questo. Quindi, diciamo, in base ai poteri e alle capacità attribuite al singolo capoarea, la domanda che ci si pone è: come ha utilizzato questi poteri, queste capacità, come ha gestito quella quota di rischio ambientale che su lui fa capo in virtù di quelle deleghe? Deleghe che appunto, a ben vedere, alla luce di queste loro caratteristiche altro non fanno a mio avviso che attribuire... che diciamo costituiscono un'investitura di attribuzioni tecniche e operative per la buona conduzione dell'impianto. Perché, se

sgombriamo il campo, e credo che sia veramente pacifico, sia emerso dall'istruttoria dibattimentale in maniera pacifica e chiara, che non vi è questo potere di intervento sulla realizzazione impiantistica che spetta nel se e nel quando all'imprenditore gestore che ha il potere economico e dispositivo sugli impianti, è chiaro che per buona conduzione il problema che ci si deve porre, che l'Accusa si sarebbe dovuta porre è quello appunto di verificare se vi è stata questa buona conduzione degli impianti. Cosa significa "buona conduzione degli impianti"? Buona conduzione degli impianti a nostro avviso significa la conduzione dell'impianto dato in base alla normativa vigente, alle autorizzazioni ambientali possedute dagli impianti, alle regole anche cautelari, le regole tecniche, le regole esperienziali che governano la buona gestione di un impianto, di un impianto che naturalmente ha un impatto ambientale e che quindi deve essere gestito. Questo è l'impianto diciamo che noi diamo alla nostra Difesa e che credo la Corte debba esaminare con attenzione. E su questo punto non vi aiuta diciamo l'impostazione che ha dato il Pubblico Ministero parlando genericamente della situazione impiantistica. Ricorderà che la Procura ha impostato il discorso dicendo: "Questa è la situazione dell'Area Parchi, questa è la situazione dell'Area Cokeria, questa è la situazione dell'Area Altoforno. Quindi significa che poi tutte insieme questi agire, queste azioni hanno condotto". No, non vi aiuta, perché appunto l'analisi che avrebbe dovuto compiere il Pubblico Ministero è questa che vi ho rappresentato, analisi che tentiamo di compiere noi in base a quelle che sono le risultanze diciamo dell'attività istruttoria. Quindi per verificare, vi ricordate, abbiamo posto il problema: "Come si è comportato ambientalmente il De Felice nell'esercizio di questi poteri, di queste capacità gestorie della singola area, dell'Area Altoforni?" E abbiamo anche cominciato ad individuare quali sono i riferimenti normativi, quali sono i riferimenti del dovere. Ricordate, la volta scorsa abbiamo detto sono la legge... sono la legge, sono le autorizzazioni ambientali... sono le autorizzazioni ambientali e il sistema di gestione ambientale che l'Ilva si è data e sul quale ci soffermeremo anche diciamo in maniera più specifica.

Naturalmente voglio precisarvi che questo discorso e questa impostazione io la darei alla nostra difesa naturalmente anche se fossimo imputati semplicemente di un concorso in getto pericoloso di cose. Credo sono in linea con quanto diceva l'Avvocato, diciamo l'Avvocato Feno che mi ha preceduto, cioè anche se rispondessimo di 610 e 674 io farei lo stesso discorso. Sono d'accordo tuttavia con i valorosi colleghi che si sono battuti e che secondo me ancora si batteranno per – come dire? – soffermarsi e sottolineare le sbavature anche nella ricostruzione teorica che ha voluto dare il Pubblico Ministero al processo. Io, diciamo, dal mio punto di vista... dal mio punto di vista io ricordo... Quando stavamo per finire l'udienza preliminare, la prima udienza preliminare, io posi

un problema, naturalmente sono rimasto inascoltato. Però è un problema che diciamo posi in questi termini. Stavamo se non sbaglio a cavallo del 2015 quando entrò in vigore la normativa sui reati ambientali, quando fu fondato, fu diciamo promulgato il 452 bis. Allora, fin da quella udienza, fin dall'udienza preliminare io mi battei per rappresentare questo, cioè: siamo d'accordo, è possibile teoricamente immaginare il disastro ambientale anche quando l'evento non si manifesta in quelle forme esteriori diciamo che la dottrina, la giurisprudenza ci ha insegnato, cioè il grande fenomeno di... il grande evento, il macroevento di immediata manifestazione esteriore in uno spazio ristretto temporale. Siamo d'accordo. È possibile immaginare il disastro ambientale anche nel momento in cui vi è... questo evento si manifesta in un periodo pluriennale che produca una compromissione della sicurezza, dell'habitat, della salute e dell'incolumità delle persone tale da costituire pericolo per la pubblica incolumità; tuttavia, tuttavia secondo me - questo è il passaggio importante - quella... tuttavia secondo me quella compromissione deve essere di carattere imponente, deve essere di carattere imponente. Cioè, anche se accettiamo questa seconda versione dell'evento, dell'evento di disastro, tuttavia deve avere delle caratteristiche di ampiezza, di durata e soprattutto di intensità a mio avviso, di intensità che non è possibile immaginare e attribuire alla vicenda... alla nostra vicenda. Perché - ripeto - tutti i colleghi che mi hanno preceduto, e sono sicuro tutti coloro che seguiranno sottolineeranno questa situazione, cioè è veramente possibile immaginare che i fenomeni di inquinamento che si sono verificati nella nostra provincia siano di tale imponenza da essere classificato nel 434? Non... In termini di ipotesi, in termini di ipotesi non potremmo invece pensare più ad un'ipotesi di... In termini di ipotesi astratta, non... come suol dirsi "ammesso e non concesso". Cioè potremmo parlare di un deterioramento significativo della matrice, della matrice aria, della matrice suolo, ma non di una compromissione talmente imponente da immaginare appunto il disastro. Quindi, a mio avviso... Perché non ne ha le caratteristiche di intensità. Quindi sono, ripeto questo discorso, già sotto questa cappa. L'impostazione difensiva che io do naturalmente non significa accettazione dei termini della questione che ha voluto dare il Pubblico Ministero. Già questo a livello di elemento oggettivo del reato, quindi di manifestazione dell'evento. Io... Le nostre acquisizioni istruttorie - ripeto - io le vedrei calzanti veramente sotto un 452 bis, semmai si potesse applicare, perché c'è anche il problema dello ius superveniens, e quindi della possibilità di mettere insieme e di calare sulla nostra realtà... Ripeto, ci saranno colleghi che immagino si soffermeranno su quanto sia stato eventualmente compromesso diciamo l'ambiente e in che termini, in che intensità, ma che sicuramente in via di primo approccio non può essere definito come di tale intensità da essere sussunto sotto il 434. Ma anche ho rilevato, e questo

diciamo lo sottolineo sempre come premessa al discorso... ho sottolineato anche secondo me un'altra discrasia nell'impostazione dell'Accusa, diciamo dell'Ufficio di Procura. Cioè, quando l'Ufficio di Procura... Io ricordo, nella discussione l'Ufficio di Procura ha detto: "Gli imputati hanno agito per la produzione". Per la produzione. Allora, io dico... Cioè lo scopo della loro azione era la produzione. Allora, la riflessione che io faccio è questa, se... Credo non sia in discussione l'ipotesi e la tesi che parliamo di dolo intenzionale in relazione al 434, perché credo che su questo veramente non vi sia dubbio. Allora, se per dolo intenzionale noi dobbiamo intendere il concreto attivarsi del soggetto per il perseguimento di uno scopo, di un obiettivo, non sembra a voi una contraddizione in termini il fatto che il Pubblico Ministero vi dica: "Questi hanno agito per la produzione, per conseguire una certa produzione"? Io vedo la contraddizione già teorica nel sostenere questo e nel volerlo conciliare con il dolo intenzionale di disastro. Perché? Perché non vorrei che si confondesse il dolo intenzionale col dolo diretto, che sta fuori dall'ipotesi del 434. Cosa voglio dire? Cioè, voglio dire che se il fatto principale perseguito dagli agenti, dall'agente non è l'evento di reato, perché è chiaro che l'evento, il dolo intenzionale deve... come dire? Deve perseguire l'evento tipico del reato. L'evento tipico del reato è il disastro. Se accanto a questo... se il fatto principale appunto perseguito dall'agente non è l'evento tipico di reato ma è un evento diverso, un obiettivo diverso che lo stesso Pubblico Ministero ammette essere quello della produzione, allora questo fatto diverso si pone come fatto accessorio rispetto a quello che è l'evento tipico. E al più noi saremmo in un'ipotesi di dolo diretto rispetto a quello diciamo di 434, che però non concretizza la fattispecie secondo me, perché per la fattispecie occorre il dolo intenzionale rispetto al disastro, e l'accettazione di un eventuale... diciamo del rischio della verifica come evento accessorio già sgombra il campo dalla possibilità di concretizzare quella volontà e quindi quello scopo. Poi, a mio avviso il pericolo... Cioè, ho colto anche il Pubblico Ministero... il passaggio del Pubblico Ministero quando ci parla del dolo eventuale sul pericolo. A mio avviso non c'entra niente, perché il pericolo per la pubblica incolumità non è l'evento, è la caratteristica che deve avere l'evento, ma l'evento è sempre il disastro, l'evento tipico del reato è sempre il disastro. Quindi parlare di una volontà riguardo al pericolo per la pubblica incolumità, anche se stessimo nel campo del dolo eventuale, però il pericolo non è l'evento del reato, è la caratteristica dell'evento. A mio avviso sono concetti e sono situazioni diverse.

Fatte queste precisazioni, volevo incanalarvi diciamo nel discorso principale che avevo iniziato la volta scorsa – ricorderete – quando avevamo già additato quelli che erano appunto i riferimenti. Ho detto anche poco fa, dobbiamo soffermarci su quelli che sono i

riferimenti normativi che dovevano guidare l'azione del capoarea, l'azione del De Felice, e quindi verificare se in relazione a questi riferimenti normativi la condotta è stata adeguata, è stata corretta. Allora, per l'individuazione – forse l'ho accennato già la volta scorsa – noi dobbiamo parlare... noi dobbiamo parlare sia della determina regionale, la 363 del 18 di novembre del 2003, dell'AIA, quella che fu appunto conferita allo stabilimento il 04 di agosto del 2011, e altro riferimento importantissimo, fondamentale a mio avviso per la verifica delle condotte del capoarea è il sistema di gestione ambientale di Ilva con le sue articolazioni, su cui spero di soffermarmi a sufficienza. Primo dato importante: il sistema di gestione ambientale dell'Ilva è un atto importante che è entrato a far parte dell'AIA. È entrato a far parte dell'AIA. Cioè, all'esito del procedimento dell'AIA, voi a pagina 967 del parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2011, voi troverete diciamo in maniera specifica che l'AIA entra a far parte come parte integrante del sistema diciamo normativo stabilito... del sistema normativo stabilito dall'AIA. E quindi il manuale di gestione ambientale diventa parte integrante dell'AIA. E' il paragrafo 9.8., pagina 467 appunto dell'AIA.

Dicevamo la determina regionale, la determina regionale concessa all'Ilva. Allora, soffermiamoci un attimo su questa determina, perché a mio avviso è di fondamentale importanza. Intanto sgombriamo un dubbio che ha instillato il Pubblico Ministero nella Corte, cioè il dubbio è quello per cui questi limiti emissivi... questi limiti emissivi non fossero i limiti emissivi concreti, effettivi che l'impianto doveva rispettare ma erano – come dire? - la cornice su cui poi applicare il 20 per cento di diciamo diminuzione. Non è così. A mio avviso basta leggere la pagina 3 della determina. Anzi, è la pagina 5 della determina, quando parla di limiti autorizzati. A me pare in maniera chiarissima che i limiti poi fissati in questa determina siano i limiti effettivi, cioè siano i limiti già depurati di quel 20 per cento. A mio avviso basta leggerla. "Limiti autorizzati. A seguito dell'istruttoria operata in sede di CRIAP sulla base dei documenti progettuali depositati e dei rilevamenti analitici presentati dall'Ilva, si autorizzano le emissioni anche in base ai progetti di adeguamento presentati e si indicano di seguito i limiti di emissione per ciascuno dei camini, dei singoli camini raggruppati per ciclo produttivo, riferiti al limite di legge" – riferiti al limite di legge – "ridotti del 20 per cento, ai sensi della Legge Regionale 7/1999 ed ulteriormente ridotti in relazione a quanto dichiarato dalla società interessata". Poi vi è lo schema. Vi è lo schema. Voi troverete i camini dell'Area Altoforno a pagina 6, dove comincia da E 156... E 165. Li mette sotto diciamo il ciclo coke ma è chiaro che sono diciamo camini che rientrano pacificamente nell'Area Altoforno, sono quelli che asservono in particolare la fase del PCI. Quindi, anche se messi sotto questa... diciamo sotto questo riquadro, sono pacificamente camini che

riguardano l'Area Altoforni. Troverete poi voi a pagina 7 il ciclo ghisa, i camini che riguardano sia le fasi stockhouse sia le fasi cowper, e poi troverete anche le fasi colaggio ghisa. Quindi su questo a mio avviso credo non vi sia nessun dubbio. Sono i limiti che poi possiamo leggere, diciamo leggeremo un attimo per completezza. Sono i limiti effettivi già depurati di quel 20 percento.

D'altronde, Presidente, se si accettasse, diciamo se si volesse accogliere la tesi del Pubblico Ministero veramente – come dire? - sarebbe una squalificazione conclamata dell'attività compiuta dai periti. Cioè, poi il Pubblico Ministero deve scegliere se – come dire? - avvalersi, insomma valorizzare l'attività dei periti oppure squalificarla in questa maniera. Cioè, i periti che ci hanno detto in maniera chiarissima a pagina 534 e 535 della perizia che l'Ilva rispettava i limiti emissivi regionali, nazionali, se ai periti fosse sfuggita una... diciamo una situazione di questa entità, cioè leggere e non interpretare, e interpretare così malamente l'autorizzazione regionale... Ma credo che veramente saremmo in presenza di una squalificazione completa della loro opera. Quindi, sgombrata dalla mente l'ipotesi diciamo proposta dal Pubblico Ministero, sono questi i valori che il... diciamo che la determina regionale propone e impone per quanto riguarda Ilva. È bene ricordarli diciamo velocemente. Io per... Naturalmente questa determina è già agli atti, quindi per me basta così, a volo d'uccello richiamarvi. Per quanto riguarda le polveri, per esempio per i camini della stockhouse, siamo a livelli... e anche per quelli del campo di colata, siamo a livelli di 50 milligrammi per normal metro cubo per quanto riguarda naturalmente le polveri. Poi vi sono anche delle prescrizioni riguardanti gli ossidi di zolfo: 150 milligrammi per normal metro cubo. Questi... diciamo, questi camini poi... Per alcuni, per alcuni appunto sono di 50, per quanto riguarda invece... Quindi stockhouse e campi di colata, camini del campo di colata, della depolverazione del campo di colata stiamo a 50 milligrammi per normal metro cubo; per quanto riguarda invece i cowpers stiamo a 20 milligrammi per normal metro cubo. Vi sono anche delle prescrizioni riguardo agli ossidi di zolfo e agli ossidi di azoto. Per quanto riguarda invece limiti per la fase PCI siamo a livello di 20 milligrammi per normal metro cubo sempre per le polveri, e poi 250 per gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. Quindi dal punto di vista – come dire? - del chiarimento, della impostazione della questione è questo il vostro riferimento. È questo il vostro riferimento. Attenzione però, la determina regionale... Forse mi è sfuggito nell'esposizione del Pubblico Ministero. Però la determina regionale parla anche delle emissioni diffuse. Parla anche delle emissioni diffuse. Non so, non ricordo se al Pubblico Ministero è sfuggito. Perché per quanto riguarda la pagina 16, la determina regionale dice: "Per le seguenti emissioni diffuse...", e parla del ciclo coke e parla del ciclo della ghisa, quindi dell'altoforno

pacificamente, dove esamina due emissioni diffuse: emissioni diffuse dalla granulazione della loppa, ed è il famoso impianto IMBA di AFO 5 su cui poi torneremo perché è importante... Il Pubblico Ministero ha citato diciamo questo impianto quando abbiamo parlato dell'IMBA su AFO 5 e anche della Montgomery. Ricordatevi questo passaggio, perché poi in seguito torneremo. I camini 141 e 142. Importante, perché qui, in questo ambito la determina regionale ci dice che: "In generale per le emissioni diffuse di cui agli allegati 6 e 7 del Decreto Ministeriale 12 luglio 1990 si procede ai sensi degli stessi allegati, e si dà mandato all'ARPA di provvedere al controllo e all'osservanza", eccetera eccetera. Quindi attenzione, questa determina dispone sia in materia di emissioni convogliate sia in materia di emissioni diffuse per l'Area Altoforno rimandando agli allegati 6 e 7 del Decreto Ministeriale 1990. Vedremo l'importanza che ha questo decreto ministeriale per quanto riguarda appunto la gestione. Dovete tenere a mente questo richiamo, perché su questo richiamo poi che compie la determina regionale del 2003 vedremo come calza e come si incastra il sistema di gestione ambientale e le pratiche del sistema di gestione ambientale che sono tese al contenimento delle emissioni diffuse. Quindi, se questi sono i riferimenti, se questi sono i riferimenti autorizzativi e i riferimenti normativi, ripeto, nel momento in cui la determina ci dice: "Guarda che questo... il limite 50 è il limite già depurato del 20 percento" va da sé che quella determina... come dire? Che i limiti di legge sono superiori a quelli determinati, a quelli stabiliti dalla determina regionale. E quindi, rispettando la determina regionale... Non so se sono chiaro, se sono stato chiaro in questo passaggio. Cioè, siccome la determina regionale ci dice: "Guarda che il limite di 50, il limite di 20 è quel limite che è già depurato del limite di legge" vuol dire che io rispettando la determina rispetto e la legge e l'autorizzazione. Ed è il problema che adesso cercherò di dimostrarvi, cioè che tutti i camini, tutte le emissioni convogliate dell'Area AFO erano rispettosi di questi limiti. Dove... da dove prendiamo, da dove prendo, diciamo da dove ricavo la prova di questa affermazione? Beh, intanto voi avete un riferimento immediato, potete avere un riferimento immediato, quindi confrontando questi limiti con i dati che sono stati acquisiti al processo. Una verifica immediata la potete fare andando a prendere le tabelle. La Corte lo potrà fare andando a prendere le tabelle che sono state acquisite sempre al PIC, al Piano di... al PIC appunto del 2011, al Parere Istruttorio Conclusivo dell'AIA 2011. Voi per ogni fase... Io naturalmente per ragioni di brevità vi indicherò le pagine, poi la Corte naturalmente potrà andare a verificare. Per esempio, per la fase caricamento materiali, voi a pagina 318 di 973 del PIC (la tabella 107 Caricamento materiali) vedrete che sono riportati i valori del 2005, 2006 e 2007 per ognuno dei camini. Questo per quanto riguarda appunto la fase caricamento materiali, pagina 318

del PIC. Per quanto riguarda la PCI, quindi la produzione di carbon fossile carbonizzato, voi lo troverete a pagina 335 e seguenti, anche qui 2005, 2006, 2007; per quanto riguarda la generazione del vento caldo, pagina 324 e seguenti; per quanto riguarda il colaggio ghisa... per quanto riguarda il colaggio ghisa, voi lo troverete a pagina 349 di 973. Appunto, i valori che Ilva ha comunicato al Ministero 2005, 2006 e 2007. Ma non basta, ma non basta. Vedrete che questi valori... Per avere il quadro poi completo della situazione voi aggiungerete a questo esame quello che ha compiuto Fontana nell'allegato 6/7 della sua... della propria consulenza, in cui ha allegato tutti i rapporti di prova. Voi in quel documento – signor Presidente e signori della Corte – che diciamo contiene tutti i rapporti di prova per tutti i camini, per agevolare la vostra richiesta... la vostra... diciamo la vostra indagine, voi intorno a pagina 160 di ognuno di quei documenti... Anno per anno eh! Comincia dal... credo dal '93, '94 fino al... fino ad arrivare al 2011/2012. Vedrete che per ognuno di quegli anni il Fontana ha prodotto i rapporti di prova, vedrete che per ogni anno, per tutti gli anni quei limiti sono stati non rispettati Presidente, ma sono stati ampiamente rispettati sempre e comunque. Io che ho compiuto una diciamo analisi abbastanza approfondita vi posso dire, per esempio, che rispetto al valore... Per la fase caricamento materiali, rispetto al valore di 50 milligrammi per esempio, non si è andati mai oltre i 29-30 in tutti questi anni milligrammi per normal metro cubo; per la fase PCI rispetto al valore di 20 non si è mai andati oltre il... diciamo non si è andati mai oltre i 14-15, quindi attestati sempre ampiamente sotto il limite; per la fase generazione vento caldo limite di 20, abbiamo valori a seconda del camino sui 10, sui 14, sui 13, ma sempre al di sotto del limite; per la fase colaggio ghisa che prevede il limite di 50, anche qui abbiamo valori abbondantemente sotto... in molti casi addirittura della metà. Una efficace diciamo rappresentazione del trend decrescente di questi valori voi per esempio la potrete trovare a pagina 71 della consulenza... Voi la potete trovare a pagina 71 della consulenza di Fontana, dove c'è il grafico, la figura 11 e la figura 12, in cui vedete in maniera molto efficace la rappresentazione del limite autorizzativo e della diciamo linea che è sempre molto molto molto al di sotto diciamo di quel valore riguardo alle emissioni convogliate delle varie fasi.

Un altro riscontro di carattere immediato voi lo potrete trovare... E quando parlo Presidente del limite delle polveri mi riferisco anche al limite degli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo. Quindi su questo punto credo veramente non ci sia discussione, il rispetto dei limiti delle convogliate. Anche per i periti quando trattano e prendono in esame i valori del 2010 nella perizia, quando confronteranno i valori... Per esempio prendono in esame la fase caricamento, il valore più alto per il 2010 dei camini di questa fase è 24, sempre

rispetto a 50; per il vento caldo gli stessi ripeto periti che prendono in esame questi valori parlano di un valore di... riportano un valore di 14 rispetto a 20. Per il PCI abbiamo valori di 16 sempre rispetto a 20, e per colaggio ghisa sempre 16 rispetto a 50. Questi valori, siccome i punti di riferimento che ci siamo dati sono non solo la determina regionale ma anche quella dell'AIA, pacificamente anche rispetto all'AIA sono inferiori. Innanzitutto sono inferiori ai valori di legge che l'AIA ha preso in considerazione, che per tutte le fasi per quanto riguarda l'altoforno va da 50 a 100 milligrammi per normal metro cubo. Invece l'AIA, che riduce questi valori previsti dalla legge, anche qui con limiti che potrete trovare sempre nel parere istruttorio conclusivo... anche qui voi potrete vedere che fase per fase sono... Per esempio, per la fase caricamento materiale, pagina 844. Per diciamo agevolare la Corte, naturalmente che conosce benissimo, meglio di me, il Parere Istruttorio Conclusivo, vedrete che vi è il paragrafo sullo stato dell'arte e poi il paragrafo... Ecco perché le pagine poi sono anche abbastanza ravvicinate. Quindi quelle intorno a 324 parlano dello stato dell'arte, ciò che è stato diciamo acquisito, comunicato dall'Ilva in sede di autocontrolli, poi a pagina 844 e di seguito troverete le tabelle con i limiti di legge. Anche qui, per la fase caricamento materiale abbiamo 40, il limite di 40 prima dell'implementazione dei camini nuovi, di cui parleremo in seguito, per poi arrivare a 20 e a 15 a secondo dei... Diciamo 15 per quanto riguarda il famoso 109, che è diciamo il camino che asserve AFO 4. Quindi a pagina 844 voi troverete i limiti per quanto riguarda la fase caricamento materiale. Per quanto riguarda invece il... Per quanto riguarda il PCI, anche qui voi a pagina 848 troverete il limite finale di 20; per quanto riguarda la generazione vento caldo la tabella 296 a pagina 845; per quanto riguarda la fase colaggio e ghisa a pagina 851 troverete anche qui i valori finali che sono quelli di 20 e valori anche che riguardano gli ossidi di azoto e gli ossidi di zolfo che sono a 150. Questo vale per tutti i camini, 20 e 150. Ripeto, sempre... Sulla scorta quindi... anche per questi limiti voi nell'esame compiuto da Fontana e le acquisizioni di Fontana - ripeto, i rapporti di prova di Fontana - vedrete che sono sempre tutti al di sotto dei valori stabiliti dall'autorizzazione. In particolare poi, sempre l'allegato 6/7, c'è un efficace diciamo schema in cui vi riporta per i valori... questi valori emissivi, per esempio... Non consideriamo... Ecco, io vi proporrei anche questo: non consideriamo i valori del 2012, perché qualcuno potrebbe dire... E devo confessare lì che sinceramente non ho nemmeno capito il meccanismo con quale poi dovessero essere monitorati. Ma lasciamo stare il 2012, perché qualcuno potrebbe dire: "Va be', il 2012 non è rientrato tutto nella gestione". Perché dopo il 26 di luglio del 2012 i capiarea... tra cui De Felice è stato - come dire? - esonerato per così dire forzatamente dalla... "E quindi il 2012 non me lo

puoi conteggiare a tuo vantaggio, perché comunque poi è stato diverso". E sono cambiate anche le modalità di monitoraggio naturalmente, perché mentre per gli anni precedenti il monitoraggio era annuale, per quanto riguarda il 2012, proprio in virtù dell'AIA e in virtù del piano di monitoraggio e controllo introdotto dall'AIA sono cambiati i termini del monitoraggio che credo fossero trimestrali o comunque variassero. Quindi lasciamo stare il 2012, consideriamo il 2011. Anche a considerare... Il 2010 abbiamo visto i periti, quello che dicono i periti. Quello che dice Fontana, sempre nell'allegato 6/7 della propria consulenza: "I valori misurati nel 2011 sono sempre valori al di sotto dei limiti autorizzati ampiamente per tutti i camini". Questo per tutti i camini. Qui il Pubblico Ministero potrebbe opporre e su questo voglio essere diciamo estremamente chiaro. Il Pubblico Ministero diciamo sia nell'istruttoria dibattimentale sia in sede di conclusioni si è sforzato di dimostrare che poi questi autocontrolli insomma non fossero... non fossero proprio... diciamo proprio cristallini. Ebbene, su questo... è un punto su cui veramente tengo a... ci tengo a porre l'attenzione: non è emerso assolutamente nulla Presidente non solo dal punto di vista dei controlli che sono stati fatti e che furono fatti sui camini dell'altoforno, ma non è balenato nemmeno il più lontano sospetto che poi il capoarea, che De Felice conoscesse se eventualmente questi rilievi, queste misurazioni insomma non fossero... non fossero genuine, non fossero effettive. Non è emerso né sull'uno né sull'altro problema alcunché, e quindi diciamo da questo punto di vista credo non si possa nemmeno porre il minimo dubbio e sulla effettività di queste misurazioni e comunque sulla buona fede del capoarea. Ma, dicevamo prima che questa... Dicevamo, la determina regionale dispone anche sulle emissioni diffuse. Quindi, ci siamo soffermati adesso su quelle convogliate, vediamo un attimo su quelle diffuse cosa dice, cosa dice la determina regionale. La determina regionale naturalmente, parlando di diffuse non può dare dei valori quantitativi, non può soffermarsi sulle questioni quantitative delle emissioni, delle emissioni diffuse, ma pone i principi fondamentali che regolano appunto le emissioni diffuse. Cioè, qual è - come dire? - la sostanza in materia, la sostanza del discorso in materia di emissioni diffuse? Cioè sono... Come dire? Non sono consentite oltre i limiti in cui possono essere contenute con le migliori tecnologie, le migliori tecniche disponibili e tu non le contieni. Ecco, è questo il parametro. Naturalmente questo parametro, che non può che essere un parametro generale ed astratto, va poi modulato e caratterizzato in relazione allo specifico impianto. Allora, partiamo da cosa prevede l'allegato 6 al Decreto Ministeriale del duemila... Decreto Ministeriale 12 luglio 1990. L'allegato 6 prevede - i punti 6.1, 6.2, 6.3 - in via generale ed estratta per tutti gli impianti... per tutti gli impianti prevede che le emissioni diffuse, appunto con varie

tecniche che qui vengono indicate soltanto in via generale, devono essere contenute rimandando – a mio avviso – alla caratterizzazione dello specifico impianto le modalità con le quali poi concretamente queste emissioni possono essere contenute. Quindi dà delle linee generali, dei punti di riferimento. Punti di riferimento che, a mio avviso, nell’ambito dell’Area AFO e della specifica conformazione dell’Area AFO sono stati rispettati in tutto e per tutto. Perché? Perché ci dice, in particolare il punto 6.2... Il 6.1 in generale – va be' - ci dice: “Per gli impianti nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti, devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni”. Va be', e questa è la cornice generale. Il 6.2 ci dice: “Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature usate per la preparazione o produzione (fra cui frantumazione, cernita miscelazione, riscaldamento e raffreddamento, pellettizzazione di sostanze polverulente) devono essere incapsulate. Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, soprattutto nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un impianto di depolverazione”. Quindi o è possibile incapsulare, cioè chiudere ermeticamente una macchina o un qualcosa, oppure tu devi andare a prendere l’emissione nel momento in cui... nel punto in cui si sviluppa, la devi prendere, captare e depolverare, condurre al camino sostanzialmente. Il punto 6.3, trasporto carico e scarico delle sostanze polverulente, egualmente, il secondo... diciamo il secondo periodo: "Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. Per il carico e lo scarico di prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti". Questo è un elemento... questo è un punto secondo me importante. Scusate il bisticcio di parole. "Punti fissi dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici e attrezzature di trasporto". Perché è importante questo? Perché il concetto che ci dà appunto l'allegato 6, che è richiamato dalla determina regionale 363, ci indica qual è sostanzialmente... quali sono le tecniche di elezione, quali sono appunto queste tecniche, queste tecniche che poi in relazione all'impianto specifico, alla specifica conformazione dell'impianto vanno – come dire? - applicate concretamente. Vanno applicate concretamente. E quindi la questione che va affrontata riguardo a questo tema qual è? Cioè è: nella concreta conformazione impiantistica dell'Area AFO è stata applicata questa... diciamo questa indicazione? E' stata applicata e condotta così diciamo come è previsto che debba essere condotta? A mio avviso sì, perché se la tecnica di elezione appunto è quella di andare a prendere... dove non è possibile l'incapsulamento, è andare

a prendere le polveri nel punto in cui si sviluppano, abbiamo visto che nella concreta conformazione impiantistica dell'Area AFO questa... diciamo l'unica maniera per contenere le emissioni diffuse erano appunto... nei luoghi in cui, negli impianti in cui si potevano sviluppare, i punti in cui si potevano sollevare queste emissioni. E quali erano? Ce lo hanno detto tutti quanti. Per esempio, per quanto riguarda... per quanto riguarda le stockhouse erano i vagli, le tramogge, i nastri dove il materiale appunto veniva trasportato, veniva caricato o veniva trasferito da un punto all'altro; vi erano le famose cappette, le famose... Come dire? Quella diramazione di punti di prelievo. È questo il modo per contenere al meglio quelle emissioni. E parliamo delle stockhouse. Il campo di colata egualmente. Il campo di colata, tutta quella serie di cappe, cappette, di punti di aspirazione che vanno a coprire i fori di colata, lo skimmer dove si separa la ghisa dalla loppa, il tilting, sono queste le tecniche di elezione, le migliori tecniche possibili per andare ad aspirare quei punti, e queste tecniche sono state applicate e concretamente... diciamo concretamente implementate nell'ambito di quegli impianti. Poi vedremo come sono stati gestiti. Poi vedremo. Poi vedremo come sono stati gestiti. Ed infatti la prova, la prova... E poi parliamo anche della sacca a polvere, perché, diciamo... Perché vi dimostro che appunto questa prescrizione... che è questa la migliore tecnica disponibile prevista da quella normativa ed è stata concretamente applicata? La prova provata - e quindi, come dire, su questo punto possiamo anche provare a tirare un po' le fila del discorso - è andare a vedere per esempio cosa prevede la pratica standard, la pratica gestionale del sistema di gestione ambientale. Cioè... su questo punto voglio essere chiaro e se non sono chiaro prego la Corte di insomma segnalarmelo. Se il nostro assunto è quello per cui l'impianto nella conformazione data era adeguato a contenere secondo le migliori tecniche disponibili le emissioni diffuse, lo proviamo attraverso sia il richiamo al Decreto Ministeriale 12 luglio 1999... Chiedo scusa! 12 luglio 1990, sia la specificazione di quell'allegato che è contenuta nella pratica standard, nella pratica gestionale, che in particolare, ce l'ho qui con me, è la 0904 del 17 luglio del 2003. Vi ricordate quando abbiamo detto che il sistema di gestione ambientale altro non è che la caratterizzazione, la specificazione del rischio ambientale e quindi del suo contenimento, del suo controllo? Quando voi prenderete in esame questa pratica andrete a vedere... Ha due versioni sostanzialmente uguali: quella del luglio del 2003 e poi avete quella del dicembre del 2006, tutte diciamo applicate concretamente. Vedrete, alla pagina 8: "Le contromisure che possono essere adottate in via generale sono di seguito riportate". Aspirazione delle emissioni e successivo convogliamento e depurazione: in tal caso deve essere attivata la procedura PS 0903 che è quella sulle emissioni diffuse. Quindi, altra importante... altra importante prescrizione che mi apre la strada a fare la

riflessione poi sulla sacca a polvere, abbiamo l'altra previsione: "Umidificazione qualora si tratti di emissioni polverulente". Quindi, pacificamente il sistema di gestione ambientale concretizzato in questa pratica standard, pratica gestionale, applicava quella tecnica di elezione: andare a prendere le emissioni nei punti in cui si sviluppavano attraverso quel sistema di cappe di aspirazione e di depolverazione.

Per quanto riguarda invece la sacca a polvere, l'umidificazione... Poi, quando parleremo un po' degli impianti diciamo sarà più chiaro il discorso. Per quanto riguarda invece la sacca a polvere, che ricordate è quell'impianto sui quattro altoforni... Non voglio anticipare molto di ciò che dirò sulla situazione impiantistica, però sui quattro altoforni in funzione ve ne era uno soltanto in cui questa sacca a polvere... Che anticipo, la sacca a polvere non è prevista dalle MTD, è una implementazione volontaria. Voi non troverete nelle MTD la sacca a polvere. Ecologica, attenzione! Non troverete il dispositivo di sacca a polvere ecologica. Voi nelle MTD, nel BREF del 2012 troverete la sacca a polvere. La sacca a polvere ecologica è stata implementata a parte. Sui quattro AFO uno soltanto non prevedeva la sacca a polvere ecologica, AFO 2. Poi spiegheremo anche perché. Lì veniva attuata – e vedremo come - la umidificazione di quella parte di polveri che eventualmente... scaricate non a pressione atmosferica, potevano eventualmente sollevare qualche emissione prima di essere portate giù nel box, prima di cadere nel cosiddetto "pugmil" (*come da pronuncia*) e quindi poi di cadere giù nel box da dove venivano prelevate, dove arrivavano già fangose, perché appunto vi era comunque questo sistema di umidificazione. Quindi, da questo punto di vista credo che la dimostrazione che abbiamo che siamo stati diciamo... che abbiamo portato all'attenzione della Corte è che queste pratiche fossero le pratiche attuative delle prescrizioni di legge, delle prescrizioni normative, e che fossero pratiche adeguate anche alla conformazione impiantistica. Essendo pratiche conformate alla situazione impiantistica erano anche quelle adeguate e quelle su cui il capoarea doveva operare, doveva lavorare, doveva insomma controllare la corretta applicazione. Diciamo, per arricchire ancora... Io credo che sia necessario anche diciamo arricchire un po' questo discorso, perché a mio avviso è molto importante ed interessante ai fini poi del giudizio che la Corte deve emettere appunto sulla conduzione, se quella conduzione dell'Area AFO è stata accorta, è stata diligente, è stata perita, è stata appunto scrupolosa. E quindi il binomio che si crea fra l'impianto che è dato concretamente alla gestione del capoarea e poi come diciamo lo gestisce. La prima... E' chiaro che il primo passaggio sia quello di vedere e di verificare se quelle pratiche siano adeguate all'impianto che gli è dato nelle mani, no? Perché nel momento in cui... uno potrebbe pensare: "Però, nel momento in cui quelle pratiche non sono adeguate, tu ti devi attivare. In qualità di tecnico, in qualità

di dirigente ti devi attivare”. Ora, sia chiaro, le pratiche operative standard le ha introdotte De Felice, e questo credo sia emerso pacificamente nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale. Nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale. Le abbiamo allegato, Fontana ha un’apposita... una apposita produzione riguardante appunto queste pratiche, che voi troverete nell’allegato che adesso sto per dirvi. Quindi – dicevo – la verifica veloce che possiamo compiere è se appunto la conformazione impiantistica... cioè queste pratiche fossero adeguate alla conformazione impiantistica, e credo che veramente su questo ci sia non molto da dire. Per la fase caricamento materiali - è emerso - avevamo le stockhouse con vagli, estrattori, tramogge, nastri, punti di caduta, in cui la concretizzazione di quella attività, diciamo di quelle pratiche consisteva nell’andare a prendere le polveri nel momento in cui si sviluppavano in queste cadute. Questo lo dicono anche i custodi nell’appendice A, su cui poi ci soffermeremo. Anche i custodi dicono: “Sì, c’erano questi sistemi di captazione e depolverazione su questi... diciamo su questi punti”. Per la fase riduzione in AFO, in area... la fase riduzione in altoforno abbiamo visto non vi sono emissioni convogliate e diffuse e tutta la fase si svolge nel chiuso diciamo dell’altoforno, quindi non vi è questione, se non quella dei bleeder su cui... l’apertura dei bleeder su cui poi ci soffermeremo dopo, cosa significa appunto l’apertura dei bleeder. Per la fase generazione vento caldo, anche qui non abbiamo nessuna emissione diffusa ma solo convogliata sui quattro camini della combustione; per la fase PCI nessuna emissione diffusa, ma solo convogliata e con filtri a maniche su tutti i camini; per la fase trattamento gas AFO abbiamo visto la sacca a polvere, la sacca a polvere di tipo ecologico su AFO 1, AFO 4 e AFO 5, e invece su AFO 2 ancora non implementata, e abbiamo visto qual era appunto la... e vedremo ancora meglio qual è la... diciamo qual è la pratica operativa che è stata... la pratica operativa in vigore e la pratica operativa che è stata appunto applicata concretamente con questo sistema di umidificazione. Connessa poi alla fase di trattamento del gas AFO abbiamo la gestione delle torce, delle torce di sicurezza, su cui credo anche qui la Corte abbia il quadro chiaro, non appartenevano... la gestione delle torce di sicurezza non apparteneva all’Area AFO, e poi spiegheremo anche il perché. Per la fase colaggio e ghisa come per le stockhouse abbiamo dei punti specifici in cui potevano sollevarsi le polveri e lì, quei punti erano presidiati da cappe, cappette e sistemi di captazione; per la granulazione loppa invece... Per esempio, questo è uno dei tipici, ecco... uno dei... diciamo, una delle ipotesi in cui il contenimento poteva avvenire solo attraverso invece una conformazione degli interventi impiantistici, che non erano naturalmente nella gestione, nella possibilità del De Felice di realizzare, appunto di realizzare nei tempi e nei modi, perché quello era un intervento che spettava appunto alla proprietà. Per la fase

invece sgrondo carri siluro e granulazione ghisa, che erano quelle operazioni veramente accessorie, che erano saltuarie ed occasionali, anche qui sono stati addirittura gli stessi custodi che hanno acquisito e vi hanno prodotto, e in particolare il verbale del 09 di giugno del... del 24 di giugno del 2013, vi hanno... hanno loro stessi acquisito e vi hanno prodotto quelle che erano le pratiche operative per il contenimento quando, in quelle rare e poche occasioni in cui avvenivano appunto queste operazioni di sgrondo. Troverete anche a pagina 855 dell'AIA il recepimento di quelle pratiche operative, anche per il contenimento insomma di queste operazioni, di queste rare e saltuarie operazioni.

Quello che adesso dobbiamo affrontare appunto, alla luce di quello che vi ho detto finora, è la situazione di fatto che ci siamo sforzati di dimostrare, cioè quella poi della concreta... nel corso dell'istruttoria sia producendo la documentazione sia portando dinanzi alla Corte d'Assise i testi, poi sulla concreta attuazione di queste pratiche operative, cioè come poi concretamente sono stati gestiti questi impianti in relazione a queste emissioni. Riguardo a questo tema, Presidente, credo che lo sforzo della Difesa... credo veramente sia riuscito. Cioè, il nostro tema, sia producendo le pratiche operative standard sulla gestione dei presidi ambientali sia portando i testi che hanno deposto sulla concreta ed effettiva gestione... la domanda e il punto di dimostrazione che abbiamo voluto offrire alla Corte è stato quello di dire: "Sono state applicate? I presidi ambientali come sono stati gestiti nell'Area AFO da parte di De Felice?" Ma credo che veramente da questo punto di vista la prova ci sia riuscita, perché se il compito del capoprea è quello di intanto assicurare il perfetto funzionamento dei presidi ambientali, la perfetta manutenzione perché poi essi funzionino e diciamo svolgano il compito a cui sono destinati, controllino che le pratiche operative siano concretamente applicate dal personale e attualizzate giorno per giorno e quotidianamente, io credo che se questi erano i temi... credo che veramente la istruttoria dibattimentale sia riuscita a dare alla Corte di Assise elementi più che sufficienti per la risposta positiva. Sì, questa conduzione è stata assolutamente diligente ed attenta. Vi volevo ricordare che la produzione delle POS è avvenuta all'allegato 3/2 della consulenza di Fontana, in cui voi troverete tutte le POS più significative insomma dell'Area AFO. Io qui, Presidente, per ragioni anche di contenimento diciamo dell'intervento... io ve ne indicherò qualcuna, ve ne indicherò qualcuna che credo sia significativa, e richiamare anche – pur se brevemente – quello che poi ci hanno detto i testimoni. Per esempio, perché la Corte si orienti, vi sono quattro POS fondamentali che – come dire? – sono in un certo senso trasversali alla gestione delle emissioni dei vari altoforni. Vi ricordate all'inizio, l'altra volta parlavamo? Sono come quattro cittadelle gli altoforni, è come governare quattro

cittadelle, no? Quattro piccoli castelli, ognuno con la propria struttura, quindi l'altoforno al centro e gli impianti ausiliari. Queste POS, queste POS che voi avete a disposizione sono per così dire le quattro fondamentali trasversali per ogni AFO, che trattano le emissioni che possono eventualmente generarsi in ognuna di queste cittadelle, no? Quindi sono tutte... quelle fondamentali fondate nel 2003, quindi da De Felice. Hanno il titolo: "Gestione e monitoraggio emissioni da produzione ghisa AFO 1"; "Gestione e monitoraggio emissioni da produzione ghisa AFO 2"; poi abbiamo AFO 4 e abbiamo AFO 5. Queste sono quelle fondamentali, su cui voi potrete vedere appunto le modalità concrete di gestione di questi presidi, perché esplicitano quelli che sono – come dire? - i dettami della pratica gestionale. Infatti voi leggerete nell'ambito dell'obiettivo di queste pratiche operative: "Definire le modalità operative e il monitoraggio dei sistemi di abbattimento fumi e polveri". Cioè, mentre le pratiche gestionali standard stanno a un livello superiore, queste – le pratiche operative – sono quelle che ti dicono poi concretamente come quei sistemi indicati dalla pratica standard, dalla pratica gestionale, quali debbano essere, come si debbano specificare, queste ti dicono come le devi gestire concretamente, quindi quali controlli devi compiere su quegli impianti, che tipo di controlli, con quale cadenza, quale è l'effetto diciamo del controllo che devi compiere. Insomma, tutto un sistema articolato perché gli stessi presidi effettivamente funzionino e svolgano il proprio... il compito a cui sono deputati. È inutile... Ripeto, voi le potrete vedere. Ci siamo trattenuti anche con i testi. Ve ne citerò... Vi citerò qualche passaggio di qualche teste. Per cui sulla... Per esempio, per quanto riguarda le stockhouse il famoso sistema che si integra. Questo secondo me è un passaggio importante. Cioè, il sistema poi... La modellazione gestionale di queste pratiche si articola, ecco, su un sistema importante e specifico. Cioè, non solo vi è la indicazione di ciò che bisogna fare dal punto di vista strumentale, questo è importante, ma anche dal punto di vista concreto, specifico. I famosi ispezionatori, cioè i famosi secondi addetti. Vi ricordate quando ho tentato di descrivervi la volta scorsa l'organizzazione dell'altoforno, no? E' una figura importante questa dei secondi addetti, ne hanno parlato tutti i testi. I secondi addetti sono quelli che durante il turno di lavoro fanno l'ispezione di tutti gli impianti, in particolare quelli a destinazione ambientale, per verificare il corretto funzionamento, per controllare che la zona sia pulita, per controllare che tutto diciamo dal punto di vista della gestione ambientale, anche della gestione ambientale vada nel verso giusto, funzioni. E qui voi, in queste POS troverete specificamente proprio l'indicazione che l'ispezionatore passando, andando alle stockhouse, al camino, a quel sistema di vagli, di tramogge e quant'altro, deve verificare che la zona interessata sia pulita. Perché se la zona interessata, dove sta la cappa, dove

sta l'aspirazione è pulita vuol dire che quel sistema sta funzionando, emissioni diffuse in quel punto non ce ne sono. Egualmente al campo di colata, che la zona interessata sia pulita. Quindi vedrete che questo sistema di integrazione fra il controllo strumentale, che comunque vi è, comunque vi è... Perché anche qui, in questa POS voi troverete per esempio... In tutte le pratiche operative che impongono il controllo su questi presidi vi è innanzitutto il controllo strumentale che deve fare l'addetto di cabina, quello che sta nella sala controllo, che deve appunto verificare che i ventilatori funzionino, che il famoso Delta P, cioè il differenziale che riguarda i filtri a maniche sia efficiente, perché vuol dire che la manica sta funzionando bene e sta aspirando bene. Ma poi, a tutto ciò si aggiunge l'ispezionatore, il cosiddetto secondo addetto che gira e verifica trasversalmente gli impianti. Se vi è polvere deve segnalare, e nella pratica operativa voi troverete diciamo il rimedio che deve compiere. Per AFO... Io, ripeto, vi segnalo quelle più importanti. Per AFO 2 oltre quella appunto del 2003 trasversale, fondamentale, vi è l'aggiornamento nel 2009 con la introduzione... Questo è importante Presidente, perché ne hanno parlato i testi. A un certo punto De Felice si rende promotore della introduzione del cosiddetto "Registro ambientale", cioè eventuali problematiche sul funzionamento, sulle anomalie, su... qualsiasi diciamo situazione riguardi la gestione di questi presidi ambientali deve essere repertata, deve essere registrata e si deve trovare anche la soluzione al problema. È importante, ne ha parlato... Citerò qualche passaggio dei testi. Ne hanno parlato alcuni testi appunto segnalando come si sia reso il capoarea promotore di questa introduzione. Poi abbiamo, sempre su AFO 2, una POS del dicembre del 2007 sul campo di colata. Una delle prescrizioni. Il campo di colata nell'ambito di quella conformazione è uno dei punti sensibili, un punto sensibile. Il campo di colata, in particolare non il campo di colata in sé per sé. E' il momento in cui si opera il foro di colata, in cui comincia ad uscire la ghisa, in cui comincia ad uscire la ghisa; in quel momento si possono creare... in particolari condizioni si possono creare degli sbuffi, si possono creare delle emissioni. Per esempio, questa pratica interviene dettando le norme specifiche: bisogna evitare nella maniera più assoluta, sospendere ed evitare nella maniera più assoluta queste emissioni dal campo di colata. Vi avevo parlato della sacca a polvere. Sulla sacca a polvere... diciamo, sulla sacca a polvere... Ecco, la vicenda del controllo e della gestione dei presidi sulla sacca a polvere secondo me è proprio emblematica dell'attenzione del capoarea. È emblematica dell'attenzione del capoarea e della cura che ha avuto nella gestione dell'impianto. Perché? Perché, come avevamo detto prima, AFO 2 era quell'AFO che non aveva la sacca a polvere ecologica. Allora, su questa questione cosa è nata? Su questa questione è nata la implementazione di una pratica specifica che è la pratica F5015001. Perché la cito? E'

importante, perché è quella fatta propria dall'AIA. Fatta propria dall'AIA. Voi quando... diciamo, nel momento in cui prendete in esame il PIC, il Parere Istruttorio Conclusivo... il Parere Istruttorio Conclusivo, se voi andate a pagina 342, in sede di AIA viene illustrata la questione di questa benedetta sacca a polvere dell'AFO 2 in cui si dice: "Guarda che bisogna... si sarebbe dovuto..." Sì, si deve implementare la sacca a polvere ecologica che è già stata diciamo impiantata sugli altri AFO. Per AFO 2 non è stato possibile intervenire perché AFO 2 purtroppo nel 2007 ha avuto una problematica, cioè era previsto l'intervento nel 2007 e ha ceduto il crogiolo. Questo intervento viene procrastinato. Tuttavia, nelle more, ecco che il PIC fa propria la applicazione di quella POS che prevede proprio il contenimento di quelle polveri che eventualmente, nell'attesa che si sviluppi... che sia installato il sistema di contenimento, la sacca a polvere ecologica, contenga quelle eventuali emissioni. La fa propria. Ed è... Voi leggendo... nel momento in cui leggerete la POS vi accorgete la cautela e l'attenzione che il capoarea ha avuto cura di prescrivere, perché è previsto che ogni qualvolta... La trovate a pagina 6 di 9. "Ogni qualvolta durante le operazioni di evacuazione le polveri si disperdono nell'ambiente esterno sospendere immediatamente le operazioni. Le eventuali anomalie meccaniche e/o elettriche devono essere riportate sull'apposito Registro anomalie impianti ecologici". È questo quello che doveva fare il capoarea gestendo l'impianto, quell'impianto – ripeto – sulla cui conformazione impiantistica non era... diciamo non poteva egli realizzare un anno prima, due anni prima la sacca a polvere. Quello che doveva fare invece lo ha fatto ed è questo, ed è questo. Quindi tra i quattro AFO l'unico non dotato di sacca a polvere... È questa la pratica operativa che abbiamo... diciamo che il De Felice ha implementato per contenere quelle emissioni. Ci sarà la successiva versione poi anche... sempre in AFO 2 per quanto riguarda... nel 2008, sempre sulla sacca a polvere dell'AFO 2, quindi noi vi abbiamo allegato quelle più significative. Per quanto riguarda anche AFO 4, se la Corte vuole possiamo... Dicevo, anche per quanto riguarda AFO 4 abbiamo le pratiche operative, sia quella base del 2003, poi sono state fatte delle... diciamo sono stati introdotti degli aggiornamenti nel 2005, degli aggiornamenti ulteriori... aggiornamenti nel 2011. Anche questa Presidente è importante, questo aggiornamento del 2011, quindi a dimostrare – come dire? - la costanza anche nell'aggiornamento e la costanza appunto nell'attenzione alla situazione ambientale. Questa del 2011 – ricorderà la Corte – è quella che interviene dopo il rifacimento di AFO 4, quindi che contiene la specificazione di pratiche operative in relazione alla mutata diciamo situazione impiantistica. È chiaro che se gli impianti – come dire? - mutano di poco fundamentalmente ecco non c'è bisogno di intervenire. Quando invece l'implementazione impiantistica, diciamo la modifica è

importante e sostanziale e occorre intervenire, il capoarea è intervenuto, e quindi con questa pratica del 2011... E' la pratica del 2011, sempre quella generale, che appunto porta la data dell'11 di ottobre del 2011, prevede eventuali modifiche, eventuali nuove prescrizioni in relazione alla modifica impiantistica. Anche qui, sempre sulla stessa linea del discorso che abbiamo fatto finora, per esempio anche su AFO 4 voi vedrete, avete visto che c'è stata una fase, la sacca a polvere... Lo dico questo appunto a sottolineare l'attenzione, l'attenzione verso la gestione ambientale. La sacca a polvere su AFO 4 è intervenuta durante il rifacimento. Voi trovate anche qui prima del rifacimento, prima del rifacimento la specifica POS, la specifica pratica operativa sulla sacca a polvere, prima che appunto fosse implementata anche su AFO 4 la sacca a polvere ecologica, con le stesse prescrizioni che abbiamo visto: "Sospendere immediatamente le operazioni nel momento in cui dovessero svilupparsi le emissioni diffuse nonostante l'irrorazione di acqua". Perché – ripeto – sempre... l'irrorazione dell'acqua anche quando veniva evacuato il polverino... l'irrorazione dell'acqua su quelle polveri della sacca a polvere vi era sempre e vi era comunque. E qui vi ricordo la specificazione sempre di quella pratica gestionale richiamata prima che prevedeva appunto l'umidificazione... lì dove non era possibile andare a prendere la polvere dove si sviluppava attraverso l'umidificazione. Per AFO 5 lo stesso vi abbiamo prodotto le pratiche gestionali, sempre quella fondamentale del 2003; poi vi è una del 2007, una del 2011. Queste due – sia del 2007 che del 2011 – sono specifiche sul campo di colata. In particolare, quella del 2011, dell'ottobre del 2011, detta le condizioni per la manutenzione e la sostituzione delle maniche al campo di colata, quindi con un ben specifico calendario di sostituzione delle maniche filtranti sul campo di colata. Anche qui su AFO 5, che comunque aveva la sacca a polvere, vi abbiamo allegato la procedura... la pratica operativa, una del 2008 e una del 2011, che prevedeva addirittura il caso... la modalità di gestione nel caso in cui la sacca a polvere ecologica non avesse funzionato. Io credo che veramente questo... Come dire? Questo repertorio, questa antologia che vi abbiamo fatto delle pratiche operative, che appunto troverete nell'allegato 3/2 di Fontana, sia significativo ai fini della dimostrazione dell'attenzione del capoarea nella gestione dell'area sotto l'aspetto ambientale.

Anche per quanto riguarda la fase PCI, abbiamo anche qui una specifica POS. Vi risparmio la lettura integrale, però i punti fondamentali – ripeto - sono sempre questi: sistema... controllo strumentale, controllo visivo attraverso i secondi addetti, verifica e eventualmente discussione e soluzione delle problematiche ambientali che si presentavano. Sui testi. Sui testi mi soffermo brevemente. Vi segnalo che a nostro avviso deposizioni importanti sono state quelle di Pignatelli, che dovete leggere in

combinato disposto con quelle di Verrenti. Pignatelli è stato ascoltato all'udienza dell'11 di novembre del 2019. Ha lavorato... Fino al 2007 è stato in AFO 1 come caporeparto di esercizio, poi è passato alla metallurgia di processo, cioè a quella posizione funzionale nella quale si occupava di tutti gli AFO, di tutti gli AFO, da AFO 1, 2, 4 e 5. Pignatelli chiaramente, in maniera chiarissima ha parlato dei secondi addetti che controllavano i vagli, i nastri delle stockhouse, che tutto fosse a posto, passavano dai cowpers e dalle depolverazioni del gas; nelle stockhouse c'erano delle ramificazioni delle reti dei ventilatori che andavano a captare ai nastri, alle cadute e alle tramogge e in tutti i punti in cui si creavano emissioni; in sala controllo vi era il controllo strumentale su questi apparati; anche sul campo di colata di AFO 1 vi era una rete di aspirazione che copriva la bocchetta, la rigola ghisa, i tilting, tutti i punti in cui passava il flusso; gli ispezionatori controllavano che funzionassero i ventilatori e i filtri. Questi, insomma, i punti salienti della deposizione di Pignatelli. Gli ispezionatori controllavano tutte le aspirazioni. Questo lo trovate da pagina... quello che vi ho detto da pagina 8 a pagina 19. "Questi controlli, queste ispezioni avvenivano per tutti gli AFO, e quindi io l'ho potuto verificare quando sono passato alla metallurgia di processo". Sulla manutenzione anche Pignatelli si sofferma, come dire, dal suo osservatorio privilegiato, importante. C'era la manutenzione giornaliera e poi c'era la manutenzione programmata. La manutenzione programmata si organizzava ad inizio anno e prevedeva tre fermate annuali. "Ci vedevamo quasi giornalmente noi capireparto con De Felice presso AFO 5 per esaminare le problematiche e prendere le misure in caso di anomalie". In caso di anomalie. "La POS" - quella prima... che vi ho citato che riguarda AFO 1, quella del 2003 - "è stata da me firmata". Perché lui come caporeparto naturalmente sulle POS... Il sistema di introduzione delle POS vi è chiaro, cioè il caporeparto propone, ne discute col capoparea e il capoparea le approva e poi ne cura l'adempimento. Quindi questa... quella che vi ho citato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato facciamo una breve pausa, che dice?

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, sì, Presidente. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene? Facciamo cinque minuti.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:30 e riprende alle ore 13:04).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lanucara. Possiamo riprendere.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì. Stavo citando... stavo citando alla Corte alcuni dei passaggi più significativi delle deposizioni, ma mi sono accorto Presidente in questa pausa che ho dimenticato di segnalarvi, tornando al discorso che ho fatto all'inizio, cioè sul rispetto, sui punti di riferimento normativi e autorizzatori riguardo alla gestione specificamente delle emissioni diffuse... Avevo – come dire? - citato il Decreto Ministeriale del 12 di luglio del '90. Sostanzialmente quelle prescrizioni, siccome – ripeto - nel mio discorso i punti di riferimento sono sempre sia la determina che l'AIA, la determina del 2003 sia l'AIA, avevo dimenticato di citarvi che sostanzialmente quelle prescrizioni del Decreto Ministeriale del 12 luglio del '90 poi sono rimaste inalterate anche nel Testo Unico Ambientale, di talché quelle diciamo prescrizioni e quei sistemi gestionali che sono sia del '93 sia del 2006, e le relative POS, sono in linea non solo con l'allegato 6 del Decreto Ministeriale del '90 anche con le prescrizioni del Testo Unico Ambientale. Infatti l'allegato 5 alla parte quinta del Testo Unico Ambientale... voi troverete, sempre in tema di gestione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, caricamento, scarico e stoccaggio di materiale polverulento sostanzialmente le stesse prescrizioni che erano previste dal decreto del '90. Le riprende pari pari, quindi sempre con quella tecnica di elezione di cui abbiamo parlato, cioè andare a prendere le emissioni nei punti in cui si sviluppano. Queste... diciamo, poi queste indicazioni normative vengono recepite anche in AIA. Vengono recepite in AIA in cui, al paragrafo 9.2 parlando, trattando delle emissioni in aria a pagina 824, in particolare le prescrizioni di carattere generale sulle emissioni diffuse sostanzialmente rimangono le stesse con quelle tecniche di elezione di cui abbiamo parlato prima e che poi vengono anche specificate nella pagina 903. Cioè, sotto il paragrafo 9.2 dell'AIA voi troverete tutte le prescrizioni in materia di emissioni anche diffuse. Vi accorgete che il sistema di gestione sostanzialmente è sempre lo stesso.

Tornando alla... diciamo alla segnalazione alla Corte dei passaggi salienti dei testimoni, avevamo citato Pignatelli – no? - che è stato ascoltato all'udienza dell'11 di novembre del 2019, la parte in cui parlava appunto della manutenzione, sia di quella giornaliera sia di programmata, le fermate programmate. Pignatelli è importante perché è quello abbiamo detto che ha firmato anche quella POS del 2003, l'ha riconosciuta e l'ha anche specificata, l'ha spiegata nella sua concreta attuazione. Ci dice anche che il caporeparto e il capoturno si organizzavano per controllare la concreta applicazione delle POS ambientali: “Controllavamo e revisionavamo su sollecitazione di De Felice tutte le POS anche ambientali e di sicurezza”. Questo è un punto a nostro avviso, a mio avviso importante. Anche su domanda del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero gli chiede... In particolare a pagina 32: “Nelle stockhouse possono generarsi emissioni nelle

cadute di materiali e lì vi è il sistema di depolverazione”. Parla il Pignatelli. Sempre su domanda del Pubblico Ministero, pagina 32: “Poi abbiamo la sacca a polvere, che però aveva il sistema ecologico”. Qui parliamo su AFO 1. "E' un problema che non si verifica”, quello cioè delle emissioni qui sulla sacca a polvere.

Per quanto riguarda poi AFO 4 abbiamo ascoltato... Per quanto riguarda AFO 4 abbiamo ascoltato Lacorte. Lacorte anche qui... Quello che vi volevo segnalare Presidente è che su queste questioni non hanno solo deposto i testi da noi adottati ma ci sono stati anche altri testi. Poi cercherò di segnalarvi anche i passaggi significativi, per esempio della deposizione di Vitale, di Frascella, di De Biasi, di Verrenti. Sono testi che non sono stati citati da noi ma che a mio avviso hanno anche diciamo apportato degli elementi molto importanti, molto significativi ai fini del... insomma, del quadro di applicazione della gestione dell'Area AFO concretamente effettuata in quegli anni. In tutti gli anni, perché parliamo di gente, parliamo di testimoni quali appunto Lacorte, quali Pignatelli, quali vedremo Marinosci e Narcotino, che è stata... diciamo ha lavorato sull'Area AFO per tutto il periodo dal 2003 al 2012, tutto il periodo che interessa la gestione di De Felice. Per quanto riguarda per esempio Lacorte, anch'egli ascoltato all'udienza dell'11 di novembre del 2019: "Dalla sala di controllo noi abbiamo la possibilità di controllare che anche i presidi ambientali funzionino bene, senza alcuna anomalia. Ci sono due persone chiamate addetti stockhouse, addetti controllo che vanno alle stockhouse, alla depurazione gas. I secondi addetti vanno anche al campo di colata e alle stockhouse a controllare la depolverazione". Questo riguarda... questo appunto Lacorte che è stato sempre su AFO 4. "Riguardo alla rete di captazione, anche oggi essa va a coprire tutti i punti in cui vi può essere lo spolverio. I vagli, le polveri sono incanalate nelle baghouse". E questo per quanto riguarda appunto la gestione. "Le POS sono le procedure dove sta scritto nero su bianco come ci si deve comportare alle stockhouse e ai campi di colata. Ci sono per esempio le POS ambientali, in cui per esempio è scritto cosa fare nel caso di problemi alle depolverazioni, in cui si arriva a fermare un impianto. Le POS partono dal caporeparto, interviene il SIL e il capoarea".

Ed è Lacorte, lo stesso Lacorte che poi va a riconoscere la POS del 2008, quella che vi ho citato prima, che riguarda appunto il controllo operativo del campo di colata in cui si prescrive: “Evitare nel modo più assoluto le emissioni in atmosfera dal campo di colata”. Quindi, nel momento in cui nelle operazioni di colaggio si verifica lo sbuffo, si verifica l'anomalia, quella specifica POS indica come ci si deve comportare per evitare.

E' lo stesso teste che riconosce la POS del 2011, dell'11 di ottobre del 2011, che si riferisce proprio specificamente alle stockhouse e al campo di colata. Vi ricordate quella POS che vi ho citato prima, che è stata introdotta da De Felice dopo i lavori di rifacimento di

AFO 4? Riconosce anche quella sullo scarico. Questa è importante. Lacorte, ripeto, che ha sempre lavorato su AFO 4, riconosce quella POS sulla sacca a polvere prima dell'introduzione, prima dell'introduzione della sacca a polvere ecologica su AFO 4. "Le POS erano conosciute dal personale e, per esempio, erano conosciute e applicate dai secondi addetti", ci dirà il Lacorte. Il registro è stato introdotto dal caporeparto sicuramente dettato da De Felice". Qui parliamo del Registro delle anomalie, delle anomalie ecologiche, quindi quel sistema di controllo specifico e continuo su eventuali inconvenienti. Sempre, sempre il Lacorte ci dirà poi che veniva effettuato... veniva effettuato anche il controllo, il controllo... diciamo il controllo attento sulla... il controllo attento sulla stabilità della marcia per esempio, su cui torneremo successivamente essendo un tema molto importante.

Formuso. Formuso ha lavorato su AFO 2. Formuso ha lavorato su AFO 2 e ci ha riferito anche lui dei secondi addetti che controllavano tutti questi punti sensibili, che ha riconosciuto pure lui... Io vi cito queste... Presidente, vi cito queste deposizioni perché appunto le pratiche operative che vi ho citato e che vi ho indicato siano, come dire... Lacorte possa toccare con mano poi come queste pratiche operative nella concretezza, nella concreta operatività fossero poi applicate dal personale.

Appunto, anche il Formuso ci parla della POS su... Quella del 2007 su AFO 2, sul campo di colata, proprio specifica sul campo di colata di AFO 2, in cui la prescrizione è sempre nelle operazioni di colaggio: "Evitare nel modo più assoluto le emissioni alla colata". Importante anche la deposizione di Formuso. Ci dice: "Noi venivamo..." Formuso, che è una delle deposizioni anche valorizzate dal Pubblico Ministero, ha citato espressamente Formuso il Pubblico Ministero durante la discussione come uno dei testi significativi. Bene. È lo stesso teste che ci dice: "Noi venivamo chiamati dal caporeparto e anche dal capoarea se vi erano emissioni significative". È importante questo, quindi che denota senza dubbio l'attenzione verso questo... verso l'applicazione delle POS. Pagina 87: "De Felice interveniva quando succedeva qualcosa dal punto di vista ambientale per riprenderci". "Per riprenderci". Quindi, credo che più chiari di così non si possa essere riguardo alla conduzione e all'attenzione del capoarea verso le problematiche ambientali.

Marinosci. Marinosci è il capo del reparto di manutenzione meccanica trasversale, uno di quei reparti che appunto è trasversale a tutti gli altoforni. Io non citerò tutta... diciamo, non citerò la lunga teoria di riconoscimenti che ha compiuto Marinosci riguardo agli interventi impiantistici, su cui ci soffermeremo dopo. Voglio segnalare, sempre in questo ambito, la segnalazione che compie Marinosci sulla conduzione e sulla gestione. È un osservatorio molto privilegiato quello di Marinosci appunto che si occupa della

manutenzione degli altoforni, e in particolare, nello specifico anche dei presidi ambientali. "I secondi addetti" – dice Marinosci – "fanno il giro degli impianti, stockhouse, campi di colata, depurazione e segnalano le eventuali anomalie". È importante Presidente questa... quello che dice Marinosci, che troverà riscontro poi in Narcotino. "Nel 2004 esisteva il tecnico specifico per le depolverazioni, per scelta mia e di De Felice fu assunto Narcotino". Ora, questo a mio avviso è veramente un punto, un passaggio importante. Cioè, nel 2004, nel 2004 lo stesso Narcotino che poi è stato ascoltato e vedremo cosa ci dice... Nel 2004 il capoarea si pone la questione di creare una figura specificamente destinata alla manutenzione delle depolverazioni, in particolare nelle stockhouse e nei campi di colata. A mio avviso è un elemento assolutamente importante al fine di valutare le condotte del De Felice. Vedremo che Narcotino deporrà e ci dirà come in concreto organizzava l'attività, l'espletamento di questa attività. Marinosci ci illustra anche le attività di manutenzione sugli altoforni, le manutenzioni, e quindi ci declina il tipo di attività che veniva compiuta. C'era il pronto intervento, c'era la manutenzione ciclica, c'era la manutenzione periodica, c'era la manutenzione programmata sotto l'egida e sotto la supervisione appunto del capoarea che riguardava specificamente anche naturalmente i presidi ambientali, la cui funzionalità era assolutamente assicurata. Ci parla sempre del sistema, lui la definisce questa piovra di cappe, cappette che vanno a presidiare i punti salienti, i punti... i punti critici per così dire degli impianti. E poi ci parla, oltre che degli aspetti appunto impiantistici, più strettamente impiantistici, ci parla per esempio dell'indice di utilizzazione degli impianti. Cioè, dal suo punto di osservazione, quello che appunto cura la manutenzione degli impianti, ci dà un elemento importante che poi torna e ci fa un po' da collante su tutta la conduzione, cioè quella dell'indice di utilizzazione degli altoforni.

Il concetto che voglio rappresentarvi è questo qua, cioè l'indice di utilizzazione abbiamo imparato è quella... diciamo il tempo che viene... sul tempo disponibile di vita, di funzionamento dell'impianto quello in cui è efficientemente in funzione rispetto a quando ha bisogno magari di un intervento. Ebbene, in Area AFO questa percentuale toccava il 97/98 per cento. E troverete nella relazione di Fontana anche l'obiettivizzazione di questo dato. Cioè non è un dato proclamato, punto e basta, è un dato dimostrato, perché è stato anche pubblicato sul giornale, diciamo sulla... E' una sorta di rivista degli altofornisti a livello europeo in cui l'indice di... l'indice di utilizzazione degli altoforni di Taranto sfiorava appunto questa percentuale, il 97/98. È possibile raggiungere questa percentuale soltanto a prezzo – per così dire - della perfetta manutenzione, perché è chiaro che i due concetti sono... diciamo le due categorie sono

correlate tra di loro, no? Intanto posso far marciare al 98 per cento del tempo disponibile l'altoforno in quanto l'altoforno è condotto in maniera perfetta, mantenuto in maniera perfetta.

Perché ha un'implicazione ambientale questa... diciamo questo perfetto funzionamento dell'altoforno? Ha una funzione ambientale perché sappiamo che la stabilità di marcia, la continuità di marcia evita i cosiddetti transitori, evita quelle operazioni in cui possono svilupparsi delle emissioni, per esempio al campo di colata, quando diciamo la marcia non è stabile e non è regolare. Ecco perché trovate... come dire, soffermiamo e sottolineiamo noi, abbiamo interesse a sottolineare la correlazione fra queste due categorie, fra questi due concetti: indice di utilizzazione, buona manutenzione, stabilità di marcia, stabilità di marcia, effetti ambientali sicuramente positivi. Tanto è vero che voi... Io qui vado a memoria, però potremmo essere anche più precisi. Quella della stabilità di marcia è una vera e propria BAT, che credo sia la numero 74, la numero 74 contenuta nel BREF del 2012, che indica appunto nella stabilità e nella continuità di marcia una delle caratteristiche che deve essere raggiunta nella gestione e nella conduzione dell'AFO, proprio perché ha questi effetti positivi dal punto di vista... dal punto di vista ambientale. Dal punto di vista ambientale.

Torneremo su Marinosci, perché poi Marinosci – è un punto importante – è quello che ha riconosciuto il piano degli interventi; piano degli interventi su cui poi diciamo mi soffermerò quando esaminerò in maniera più approfondita la situazione impiantistica degli altoforni.

Potrete trovare nella deposizione di Marinosci appunto tutto il catalogo, tutto il catalogo degli interventi sui presidi ambientali sia dal punto di vista strumentale che dal punto di vista ispettivo, concreto, manutentivo per tutti gli altoforni in tutto il periodo.

Narcotino. Narcotino conferma appunto questa importante circostanza: dal marzo 2004, epoca di assunzione in Ilva, ha sempre lavorato come tecnico delle depolverazioni. "Il mio compito" – dice – "è di controllare, ispezionare e mantenere con la mia squadra fatta da otto, dieci persone gli impianti di depolverazione. Se vi sono grossi interventi facciamo ricorso a terzi". Parla della sistemazione delle cappe, delle tubazioni per quanto riguarda le stockhouse, per quanto riguarda i campi di colata, e ci dice in particolare a pagina 48: "Questo mio ruolo... Questo mio ruolo è stato voluto da Marinosci e da De Felice". Parla anch'egli del Registro degli eventi ecologici così come introdotto, in cui venivano appunto segnalate per la risoluzione eventuali problematiche emissive nel corso della gestione sia della manutenzione che dell'esercizio; ci illustra anche lui il sistema delle ispezioni, e in particolare anche si sofferma poi su quella... sullo scadenario della manutenzione, della sostituzione delle maniche dei filtri a

maniche nei punti in cui appunto questi erano installate. Parla poi delle fermate programmate; riconosce anche lui la POS del 2000, la 124001 che riguarda AFO 5 e che appunto riguarda proprio questa calendarizzazione stringente riguardante il cambio delle maniche, delle maniche a tessuto dei filtri, dei filtri a maniche. E poi ci illustra anche quali erano le ulteriori specialità. Cioè, lui si occupava appunto delle depolverazioni alle stockhouse e ai campi di colata in maniera specifica, poi ci dice che vi erano anche altri tecnici delle manutenzioni anche dedicati a particolari impianti quali Calemma, Scalone e Bugatti. Bugatti in particolare si occupava proprio del PCI. Del PCI, della manutenzione del PCI.

Quindi potete vedere non solo – come dire? - l'organizzazione, ma poi come questa organizzazione si calasse concretamente sulla vita degli impianti in maniera specifica e in maniera continuativa. Abbiamo ascoltato poi Dati per quanto riguarda la automazione. Ma facevo riferimento anche prima a testi che non abbiamo portato noi come Difesa De Felice, per esempio Vitale.

Vitale è importante. Vitale è importante, perché se non sbaglio è stato... è stato caporeparto... è stato fino al 2009 in Area AFO, in AFO 2, e – come dire? - è stato caporeparto di esercizio in AFO 2 e ci ha potuto anche... ha potuto anche riferire alla Difesa che lo aveva citato il riconoscimento anche qui per esempio di una POS che è stata proprio da lui. Infatti, se voi andate a pagina 53, quella POS che vi ho illustrato prima, quella su AFO... quella su AFO 2, la POS gestione e monitoraggio emissioni, e dice. "Sono stato io. C'è la mia firma, c'è quella di De Felice, c'è quella di Marinosci, di Masciavè", e illustra anche lui in concreto come poi quella POS, quella pratica operativa venisse gestita e venisse attuata in maniera concreta. Si sofferma pure lui sulla rete delle stockhouse. Dice: "Io... riguardo alle stockhouse, io sono stato quando c'era la depolverazione a umido. Qui c'erano delle cappette che aspiravano l'aria con le polveri nei punti di caduta da nastro a nastro, tra nastro e tramoggia, al vaglio. La aspirazione era controllata dal tecnico di cabina nelle Stockhouse 2 e poteva controllare lo stato di efficienza di aspirazione costituita dai ventilatori che erano controllati nella temperatura e nella vibrazione". Quindi anche qui vi illustra come il controllo sia strumentale che visivo sia stato assolutamente applicato. "C'era il rispetto delle POS, c'erano le ispezioni visive. I secondi addetti dovevano fare ispezioni visive nelle otto ore su tutti questi impianti. In base alle POS, se si verificava un'anomalia il capoturno di esercizio allertava il pronto intervento che era centralizzato. Questi intervenivano e poi riferivano all'ufficio del capoturno che è vicino alla sala di controllo". Chiede se... La Difesa che lo ha portato chiede se le POS fossero applicate. "Controllo, aspirazione, lavaggio maniche, la manutenzione controllava queste cose e ci sollecitava, o viceversa era

l'esercizio a sollecitare la manutenzione". Insomma, credo che veramente da questo punto di vista potrei citare anche altri riconoscimenti. Per esempio, lui parla... Gli viene mostrata un'altra... gli viene mostrata la pratica operativa del 2007, quella dell'11 dicembre del 2007, sempre su AFO 2, quella che vi ho citato prima. Anche lì la riconosce e dice: "Sì, effettivamente veniva applicata questa POS. Confermo che venivano applicate le parti delle POS che prevedono le attenzioni verso le emissioni in fase di colaggio ghisa", di cui alle pagine 4 e 5 di quella pratica che gli era stata mostrata. "La POS era divulgata e rispettata". Parla anche lui del Registro ambientale che era stato introdotto.

Frascella che è stato in AFO 4. Frascella quasi tutta la sua... la carriera l'ha fatta in AFO 4, quel giovane ingegnere che abbiamo ascoltato. Dice: "Dovevamo rispettare le procedure di ambiente e di sicurezza". "Dovevamo rispettare. Dovevamo rispettare le procedure di ambiente e di sicurezza". "Le fermate vengono calendarizzate per tempo e sono fermate congrue con l'attività che deve svolgersi. Durante la fermata si cerca di massimizzare la resa e quindi riguarda tutti gli impianti, quelli produttivi e quelli di depolverazione, stockhouse, cowpers. Sono due, tre all'anno, si cerca di fare tutto. La manutenzione non va a rottura". La manutenzione non va a rottura. Questa... È importante anche la deposizione di Frascella su AFO 4.

De Biase. De Biase è stato fra il 2008 e il 2013. Frascella è stato ascoltato Presidente il 09 di aprile del 2019. Per quanto riguarda invece De Biasi, de Biasi pure all'udienza dell'8 di aprile questa volta, 08 di aprile del 2019, e tra il 2008 e il 2013 si è alternato tra AFO 2 e AFO 1. In particolare dal 2008 al 2010 è stato in AFO 2, è passato per qualche mese in AFO 1 nel 2010, e poi dal 2011 al 2013 è stato su AFO 2. Anche lui: "Vi sono ispezioni giornaliere, ma al di là di essere la manutenzione standard annuale, semestrale si faceva. Gli ispezionatori degli impianti controllavano dalla parte alta alla depurazione gas, dalle stockhouse al collettore. Le ispezioni e la manutenzione programmata riguardavano anche gli impianti ambientali". Anche lui si sofferma sull'indice di utilizzabilità degli altoforni: "L'indice di utilizzazione è di 97,5 percento". E poi dice: "La marcia stabile e regolare degli AFO dipende dalla buona manutenzione, e quelle caratteristiche di marcia influiscono sull'impatto ambientale". Questo lo riferisce a pagina 51 della deposizione. Sempre De Biasi. De Biasi è uno Presidente che è stato anche... diciamo ha collaborato con i consulenti, credo ha più volte... ha più volte redatto su richiesta dei custodi anche diciamo delle relazioni sullo stato... sullo stato degli impianti. E' lo stesso De Biasi appunto che ci dice che... oltre: "Le ispezioni riguardavano i sistemi di captazione e depolverazione del campo di colata, per le Stockhouse 1 e 2 che avevano un impianto a umido mensilmente si faceva il lavaggio

della vasca”, ci dice: "La manutenzione di questi presidi ambientali consente di mantenere le prestazioni degli impianti stabili al fine di evitare le emissioni diffuse e importanti. E' il punto di aspirazione più che il tipo di aspirazione". Questo per esempio Presidente è un punto anche... anch'esso a mio avviso importante. Cioè, si è tanto disquisito sul tipo di depolverazione, quella a umido più performante, meno performante rispetto quella dei filtri a tessuto. Vedremo che comunque era perfettamente legittima sia l'una che l'altra, l'alternativa. Ma quello che non deve sfuggire parlando di emissioni diffuse, che sono credo quelle più importanti, è anche questo. Questo non deve sfuggire. Cioè, al di là del tipo di depolverazione, quello che prescrive la norma, quello che prescrive la buona regola tecnica è di andarle ad aspirare nel punto in cui si producono, e quindi è importante la captazione; è importante la depolverazione, ma è ancora più importante la captazione che avvenga proprio nel punto in cui si genera, come abbiamo visto stamattina.

E quindi De Biasi, dall'alto insomma della sua esperienza operativa, ci dice che è importante la aspirazione nel punto in cui si genera questa... questa emissione.

Verrenti, ascoltato il 09 di aprile del 2019, è stato in AFO 5 fino al 2007 e poi in AFO 1 dal 2007 al 2012. Questa ve la voglio segnalare perché ha colpito diciamo nella... Ci dà un'istantanea a mio avviso molto efficace. Ripeto, in AFO 5 fino al 2007 e poi in AFO 1 fino al 2012. "La manutenzione degli impianti ambientali è maniacale". Pagina 35 della deposizione del 09 di aprile del 2019, teste Verrenti non portato dalla Difesa di De Felice. "Il sistema di captazione della Stockhouse 1 era ben mantenuto ed efficiente e abbiamo fatto aggiustaggi per migliorare il progetto" ci dice. A pagina 53 poi aggiunge: "La manutenzione di questi sistemi ambientali" – lui sta parlando di AFO 5 – "Furono... La manutenzione di questi sistemi ambientali era come le altre con un gradiente maggiore: furono installati sui ventilatori dei variatori di giro alle giranti per migliorare l'efficienza, però solo su questo forno. Su AFO 1 la depolverazione e la captazione del campo di colata" – va be'! – "è dotata di filtri a maniche e sono tutti coperti con punti di depolverazione. La captazione e depolverazione di AFO 1 era efficiente e adeguatamente dimensionata, garantiva dalla eventuale polverosità specialmente nei transitori, cioè negli avviamenti e nelle fermate". Ecco, questo è importante, gli avviamenti e le fermate, la marcia stabile dell'AFO evita proprio questi transitori e quindi la stabilità che influisce sull'aspetto... sull'aspetto ambientale.

Ecco, credo di avervi dato, spero di avervi dato una panoramica su quelle che sono le acquisizioni in tema di conduzione pratica, specifica, operativa, quotidiana in tutto il periodo di gestione di De Felice.

Avevo prima accennato anche a quelle pratiche che sono state introdotte e sono state applicate

per quanto riguarda quelle fasi, anche se secondarie, accessori dello sgrondo dei carri siluro e della granulazione della ghisa. Ho trovato la pratica operativa. Anche questa che sarà fatta propria, a pagina 855 del PIC. "Si prescrive di irrorare adeguatamente con acqua aggiuntiva la ghisa nelle vasche di granulazione al fine di non trascinare il polverino" ci dice l'AIA. Le pratiche operative, che sono state acquisite ripeto dagli stessi custodi, ve n'è una data di emissione del 2004 che è stata aggiornata nel 2008. È la pratica F9037001. Questa per quanto riguarda appunto la granulazione, per quanto riguarda l'aspetto conduttivo per così dire in tutto il periodo.

Come avevo preannunziato, adesso volevo soffermarmi sull'aspetto anche impiantistico delle...

Sull'aspetto impiantistico, perché è chiaro che uno dei temi a nostro avviso che vanno affrontati è anche questo, cioè: ma è vero, è fondata l'immagine che la Procura ha voluto offrire alla Corte circa lo stato degli impianti?

Abbiamo visto come sono stati condotti, vediamo invece adesso come sono stati conformati, e poi vediamo anche il contributo che dal punto di vista tecnico della consulenza, del supporto tecnico, ripeto, su scelte che comunque spettavano al gestore, da parte del capoparea, appunto questo supporto come poi si è sviluppato e come si è concretizzato. Beh, io credo che non si possa essere d'accordo sul giudizio di obsolescenza degli impianti che vi ha voluto rappresentare il Pubblico Ministero. Innanzitutto in sé per sé, perché credo che veramente non sia sostenibile nella realtà. Poi vedremo più nello specifico. Il Pubblico Ministero vi ha dato tre coordinate temporali che nella loro... diciamo nella loro concretezza a mio avviso si rivelano veramente fallaci. Cioè, lui vi dice sostanzialmente: "Ah, se vedete la perizia Montgomery, se vedete la perizia Montgomery, se vedete lo stato degli impianti al 2012 come ve lo rappresentano i custodi nel 2012... tanto è vero che poi quello stato viene recepito nell'AIA del 2012, in tutto questo periodo gli impianti sono rimasti sempre gli stessi, anzi vi è stato un decadimento continuo". Beh, a questa rappresentazione così generale io credo che se si guarda partitamente con attenzione e con approfondimento non possa essere condivisa. Ripeto, innanzitutto in sé per sé, cioè non è pensabile che impianti che hanno funzionato per tanto tempo poi su quegli impianti non si sia proprio intervenuti. Il problema è vedere in che maniera si è intervenuti, le tempistiche e quali sono gli esiti di questi interventi. Il Pubblico Ministero ha condensato... ha condensato diciamo la tesi dicendo: "O sono rimasti inalterati o quel poco che si è fatto lo si è fatto tardi". Io credo che sia una diciamo analisi che merita invece una attenzione maggiore e specifica. L'idea che ho maturato io approfondendo la questione invece è questa. Cioè, noi possiamo stabilire una sorta di spartiacque tra il piano degli interventi concretizzato, fondato, presentato nella domanda di AIA del 28 di febbraio del 2007 e quindi, diciamo, stabilire una sorta

di spartiacque tra quello che è stato fatto prima e quello che è stato fatto dopo. L'idea che ho maturato io dall'esame e dallo studio - io parlo sempre riguardo naturalmente all'Area Altoforni, all'Area Altoforni - è che non sia... non sia fondata l'analisi che compie il Pubblico Ministero, perché? Perché se si esamina fase per fase, se si esamina con attenzione diciamo l'implementazione impiantistica ci rendiamo conto che il piano degli interventi che è stato fatto nel 2007 non cade su una situazione ferma al '95 ma cade... ed è a mio avviso interpretabile come una tensione verso l'allineamento di tutti gli altoforni, di tutti gli impianti ad interventi che erano stati fatti già prima. E spero di dimostrarvi questo diciamo approfondendo e compiendo un'analisi più approfondita della situazione impiantistica.

Cosa voglio dire? Voglio dire che non bisogna ecco mitizzare il piano degli interventi presentato nel 2007, nel febbraio del 2007 per poi andare a sindacare e a sottolineare tutte le inadempienze. Non è funzionale, non è utile questa analisi se non si esamina in realtà il vero spirito di quel programma di interventi che era appunto quello dell'allineamento di molti degli impianti ad interventi che erano stati fatti prima. Perché dico questo? Perché mi rendo conto che è un'analisi complessa questa, perché riguarda quattro... quattro diversi altoforni, all'interno degli altoforni fasi diciamo e impianti diversi. Però, se voi partite... Nell'analisi che può compiere la Corte vi sono delle coordinate. Le coordinate a mio avviso sono queste: Schiavone, un po' la mente storica, la deposizione di Schiavone. La deposizione di Schiavone tra il 06 e il 07 di maggio del 2019. Schiavone era quell'ingegnere che diciamo era addetto alla manutenzione, alla manutenzione degli altoforni; la manutenzione degli altoforni, un po' la memoria... un po' la memoria storica degli interventi che sono stati compiuti. E se poi mettete insieme a questo apporto lo sforzo che ha compiuto per esempio Fontana, il nostro consulente, e anche lo sforzo che ha compiuto Fruttuoso, il consulente, il consulente Fruttuoso, voi vi renderete conto che ci sono degli interventi spalmati nel corso degli anni, importanti interventi spalmati nel corso degli anni rispetto ai quali poi quel piano del 2007 ha la funzione di proporre l'allineamento ai risultati che si erano ottenuti negli anni, negli anni precedenti. E questo non lo dico soltanto diciamo proclamandolo astrattamente. Per esempio, mi richiamo a quello che dicono gli stessi periti. I periti, a pagina 372 della consulenza, della perizia, fanno un passaggio importante. Quando elencano tutto il repertorio diciamo degli interventi citando dal codice... dal codice AF1 al codice AF13 - no? - Adesso lo vedremo più nello specifico. Vi dicono una cosa importante, dicono: "Dal punto di vista..." Pagina 372 che riguarda l'altoforno, eh! "Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, come è possibile osservare, sono stati previsti ulteriori interventi di miglioramento oltre a quelli già realizzati precedentemente all'AIA".

Precedentemente all'AIA. "Per molti di questi... Per molti di questi il completamento è previsto nel corso del 2013, mentre per alcuni tali tempi di completamento sono già trascorsi. Nel corso delle attività peritali non sono stati dichiarati dal gestore ritardi attuativi per gli interventi in questione né la previsione di ulteriori interventi di adeguamento non dichiarati in precedenza". Cioè, cosa dicono i periti qua? Ci dicono i periti che questo piano con questi codici, con queste proposte non cade su un deserto impiantistico. Non cade! E quando poi da qui a un momento li andremo a verificare più nello specifico ci accorgiamo in effetti che è così.

Ora, per darvi un punto di riferimento io credo che sia importante per voi esaminare, per quello che riguarda più specificamente la nostra Difesa, l'allegato 3.1 di Fontana. In questo importante documento a mio avviso Fontana vi illustra fase per fase degli interventi sull'Area Altoforno, sui presidi ambientali dell'Area Altoforno che partono per esempio dal 2000, che consistono nell'ammodernamento, che consistono nel miglioramento per esempio dell'impianto di depolverazione a umido stockhouse, l'ammodernamento filtri e aspirazione polveri impianto di Stockhouse 5, quindi del 2000, del 2004. Siamo in epoca precedente al piano. Perché adesso cercherò anche di darvi una tempistica più specifica, più precisa sul piano di interventi. Però da questa... da questa diciamo... da questa carta geografica per così dire, da questa mappa voi potrete ricavare come molti degli interventi di ammodernamento, di adeguamento – e vedremo che l'adeguamento è riferito al BREF del 2001 - partono già da lontano, dal 2000, 2001, 2002. Io ho segnato... insomma, nell'esame che ho fatto ho segnato – ma senza pretesa di esaustività – per esempio gli interventi sul campo di colata su AFO 2 avvenuti nel 2002 e nel 2003; gli interventi sulle cappe di AFO 5 - ed è un passaggio importante su cui torneremo - fatti nel 2004, che poi servirà di modello per gli altri; gli interventi alle stockhouse e al campo di colata di AFO 5 nel 2005, 2006 per l'insilaggio delle polveri; stockhouse, interventi alle stockhouse. Stockhouse 4 nel 2006. Cioè, voglio dire, sono interventi importanti su presidi ambientali che sono venuti prima del piano del 2007. Questi interventi poi sono stati portati all'attenzione di quello che io ho definito la volta scorsa quando ho cominciato la... diciamo quando ho cominciato le mie conclusioni, quel percorso dirigitico che è stato fatto proprio dalla Segreteria Tecnica nell'ambito... dalla Segreteria Tecnica nell'ambito di quella procedura per la preparazione alla domanda di AIA, che sfocerà in una relazione finale del 2006 che porterà l'Ilva a proporre il piano a febbraio del 2007. A mio avviso è un passaggio importante questo, perché ha accompagnato l'Ilva in questo percorso di adeguamento valutando ed approfondendo gli aspetti impiantistici, di modo che quando a febbraio del 2007 l'Ilva ha proposto quel piano, quel piano aveva l'imprimatur, cioè vi era stata già una valutazione di

adeguatezza. Vi era stata già una valutazione di adeguatezza. Quando io dico che... Ripeto, è un'analisi complessa, perché già... Anche io che mi occupo di questo processo già da tanto tempo è – come dire? - abbastanza difficoltoso mettere insieme le tessere di questo mosaico. Però gli elementi di prova li abbiamo, gli elementi di riferimento li abbiamo, appunto sono le deposizioni dei testi, di tantissimi testi che hanno riconosciuto quegli ordini e poi di chi ha avuto un esame, una visione più completa. Per esempio, per quanto riguarda l'Area Altoforno sicuramente quella... la deposizione di Schiavone all'udienza del... quella che vi ho citato prima, 06 e 07 di maggio del 2019. Perché vi dicevo che... diciamo, perché vi dicevo che questi interventi... perché vi dicevo che questi interventi sono... in sostanza sono... questi interventi sono una tensione verso quell'adeguamento, su basi, su basi tecniche già fondate e già sperimentate in un certo senso prima? Perché se voi per esempio a pagina 120, 121 del PIC prendete in esame il programma degli interventi, vi accorgete già nella loro intitolazione come appunto lo scopo sia quello del miglioramento, ma non che cade sul nulla il miglioramento, un miglioramento che cade su una situazione tecnica già esaminata e già sperimentata. Per esempio, miglioramento sistema di captazione e depolverazione stockhouse AFO 1, 2, 4, 5. Quando voi andate a vedere la legenda vi accorgete che per AFO 4 era già stato effettuato, era già stato effettuato; per AFO 5 era già stato effettuato. Quando poi prenderemo in esame più specificamente questi interventi ci accorgiamo per esempio che per AFO 4 e AFO 5 risaliamo a epoca precedente alla presentazione del piano, andiamo sul 2006/2007. È chiaro? Per quanto riguarda per esempio l'intervento AFO 2 "Adozione di sistema di controllo processo di riscaldamento AFO 4", l'adozione del sistema di controllo AFO 4 è la volontà di adeguamento a quelle tecniche che erano state già impiantate sugli altri, su AFO 1, su AFO 2 e su AFO 5, che era quello appunto del controllo automatizzato, del famoso controllo processo... controllo matematico del processo. Il modello matematico, il modello matematico del processo. Poi qui troverete anche gli interventi su AFO 3 che non c'entrano assolutamente nulla, perché... Questo è importante per rispondere a un'osservazione che faceva il Pubblico Ministero, vi ricordate? Ma non voglio anticipare troppo. Il Pubblico Ministero a un certo punto vi ha detto: "È strano che si mettano nuovi camini e si abbia una emissione maggiore". Attenzione! Ma, ripeto, non voglio anticipare altrimenti poi perdo il filo del discorso. Attenzione! Si sono introdotti nuovi punti di emissione perché era prevista l'attivazione di AFO 3. Era prevista l'attivazione di AFO 3. Quindi non è che ad impianto dato si metteva un camino in più. Giustamente dice il Pubblico Ministero: "Come mai si mette un camino in più e aumentano le emissioni?" No, attenzione, si metteva un camino in più perché doveva essere messo in esercizio AFO 3 con tutta la produzione in più che

avrebbe dato AFO 3, e poi diciamo è stata abbandonata questa... è stata abbandonata questa soluzione. Quindi, quando voi in questi interventi trovate AFO 3 cancellate, togliete, depennate perché non c'entra niente. Intervento AF8: "Adozione di sistema per la limitazione emissioni diffuse dallo scarico della sacca a polvere AFO 2, 4 e 5". Questa è emblematica. AFO 2, 4 e 5. Ripeto, pagina 120 del PIC. Perché cita AFO 2, 4 e 5? Perché su AFO 1 era già stato implementato addirittura nel 2000/2001, era stato già implementato nel grande rifacimento di AFO 1 fra il 2001 e il 2002. Ecco, questa è una delle dimostrazioni in cui il piano di interventi tende a quell'adeguamento ma non cade sul deserto, non cade su una tabula rasa per cui da un certo punto in poi l'Area Altoforno deve essere rifatta, deve essere adeguata, deve essere messa in piedi, deve essere messa in piedi. Anche altra... altro elemento emblematico a mio avviso riguarda... Ecco, il campo di colata per esempio. Poco fa vi avevo citato il famoso... su cui ritornerò, il famoso intervento AF5, cioè l'adeguamento. De Felice lo definì un intervento autoimposto: "Ce lo siamo imposti questo", e anche con orgoglio si è reso... Lui – come dire? - ha vantato al proprio attivo il fatto di aver proposto quell'intervento e di essere stato diciamo ascoltato in quella... di essere stato assecondato in quella richiesta che fece e quindi in quel miglioramento autoimposto che consisteva nel disegno delle nuove... in un disegno... Come dire? In un disegno migliorativo delle cappe di AFO 5 che era un progetto pilota, per cui sul campo di colata furono impiantate quelle cappe dal disegno innovativo che miglioravano l'aspirazione, furono...

Proprio perché progetto innovativo, fu implementato sui quattro fori di colata e sui due tilting di due dei fori di colata, rimaneva da impiantarli sui restanti tilting che servivano i due fori di colata restanti e poi si immaginò e si propose di estendere questo miglioramento agli altri altoforni e quindi vi fu diciamo la proposta di implementarlo su AFO 4 e fu fatto durante il rifacimento, previa verifica, infatti fu fatto uno studio particolare sul fluido dinamico – se non sbaglio – che riguardava proprio specificamente AFO 4. Ma non voglio anticipare molto, cioè il concetto su cui voglio essere chiaro è questo qua, cioè a mio avviso il fatto che il piano di adeguamento avesse questa – per così dire – filosofia di fondo. E che la situazione impiantistica – anche questo è un elemento su cui ci dobbiamo soffermare e non possiamo trascurare – poi su cui cadevano queste proposte di intervento, questi piani di adeguamento – questo va anche detto – era una situazione impiantistica che sostanzialmente rispettava il BREF anche nel momento in cui venivano proposte, nel momento in cui venivano implementate rispettavano il BREF e rispettavano le MTD del 2005.

Ora, un altro passaggio della discussione del Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero... qui devo diciamo confessare una scarsa comprensione forse del concetto che ha espresso il

Pubblico Ministero, cioè a me è parso di capire che il Pubblico Ministero sostenga innanzitutto è poziore la regola tecnica rispetto all'obbligo giuridico di... questo credo sia il primo concetto che abbia espresso il Pubblico Ministero, è poziore la regola tecnica rispetto all'obbligo giuridico di implementare e di applicare quella regola tecnica e l'altro concetto che ha espresso il Pubblico Ministero credo sia questo, cioè le MTD sono astratte, generiche, linee guida rispetto alle quali l'amministrazione o chi riceve il provvedimento dell'amministrazione insomma non siano giuridicamente vincolanti, io – ripeto – credo di aver... magari il Pubblico Ministero non so se vorrà correggermi su questo, ma io ho capito questo concetto, ora io questo concetto l'ho avverso e non sono d'accordo su questo concetto che ha espresso il Pubblico Ministero perché io sostengo invece che le MTD, cioè quelle regole tecniche formate con quel procedimento siano giuridicamente vincolanti, siano giuridicamente vincolanti e da dove lo ricaviamo questo? Io credo che questo concetto lo ricaviamo se facciamo un excursus, un breve excursus della normativa che prevede appunto le linee guida. Cosa voglio dire? Voglio dire questo: se voi leggete il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, il decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005 che è il provvedimento che ha fatto propria, ha recepito diciamo le MTD nell'ordinamento italiano, intanto ci dà una indicazione normativa importante, ci dice: “Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 1990 numero 372 di attuazione della direttiva 96/61 che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili e l'Articolo 5 comma 4 che prevede che l'autorità competente rilascia l'autorizzazione nel rispetto – l'autorità competente rilascia l'autorizzazione – nel rispetto delle linee guida di cui all'Articolo 3 comma 2. Ora, questa norma, il decreto che appunto richiama l'Articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo 372, effettivamente l'Articolo 5 comma 4 del Decreto Legislativo 372 ci dice che l'autorità competente rilascia nel rispetto delle linee guida, la stessa dizione normativa sarà fatta propria dal Decreto Legislativo 59 del 2005, cioè la normativa che è succeduta al Decreto 372. Anche qui, se voi andate al primo comma, ci dice: “L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato 1 e rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato 4 e delle informazioni diffuse ai sensi dell'Articolo 14 comma 4 e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'Ambiente” e qui siamo nel 2005. Se andate poi all'Articolo 29 bis del Testo Unico – perché è chiara la successione, Decreto Legislativo 372, Decreto Legislativo 59 del 2005, Testo Unico del 2006 – vedrete che la dizione è sempre la stessa, cioè l'autorità amministrativa rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto delle linee guida, io leggo questa dizione nel senso

dell'obbligo... non soltanto dell'obbligo dell'amministrazione di rilasciare l'autorizzazione appunto tenendo conto di quello, ma anche dell'interesse legittimo di chi riceve quel provvedimento a vedersi applicate quelle linee guida. Non so, Presidente, se sono stato chiaro, cioè l'amministrativista ci direbbe – immagino – questo: “No, un attimo, se il problema che ci dobbiamo porre dal punto di vista giuridico è verificare la valenza – ecco, credo sia il termine giusto – di queste norme, di queste linee guida, la valenza di queste linee guida è una valenza cogente per cui l'amministrazione competente è tenuta a considerare quelle linee guida e rispetto a quell'obbligo di applicare la legge vi è un interesse legittimo di chi riceve il provvedimento a che il provvedimento sia adeguato”. Questo a mio avviso è un elemento importante, è uno snodo importante del ragionamento perché significa che la verifica che voi dovete compiere sulla legittimità degli impianti è una verifica che deve essere sempre adeguata al momento in cui sono stati eserciti gli impianti se nel momento in cui gli impianti sono eserciti sono legittimi dal punto di vista delle linee guida e quindi se quegli impianti sono conformi alle linee guida. Io credo che l'exkursus normativo non lasci dubbi su questa diciamo richiesta, su questa necessità di conformità, ma nello stesso tempo su questa sufficienza di conformità degli impianti, anche su questa sufficienza di conformità degli impianti.

Ed allora, se sono sufficienti gli impianti, la verifica che per esempio può essere fatta in concreto è questa qua: gli impianti dell'area AFO in quel periodo, nel periodo di gestione di De Felice, erano conformi alle linee guida? Beh, se esaminiamo fase per fase, la conclusione deve essere “Sì, erano conformi”, ripeto sempre con quello che abbiamo detto fin dall'inizio della discussione, comunque la conformazione impiantistica non era nelle mani del capo area, né quella presente e né quella futura, perché anche quella futura diciamo la dobbiamo sottolineare, cioè la struttura impiantistica, la conformazione impiantistica se la riferiamo addirittura come vuole intendere il Pubblico Ministero rispetto alle emanande BAT ancora stiamo veramente lontani anni luce dalla possibilità di intervento del capo area, come comunque era fuori dalla possibilità di intervento del capo area anche la conformazione diciamo nel momento in cui agiva. Tuttavia quella conformazione era legittima, quella conformazione era legittima nel periodo e basta dare una scorsa alle varie fasi e lo abbiamo detto, rischio, però per dovere di completezza lo devo fare questo excursus, per cui le linee guida – quelle del decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 – per esempio sui filtri, sulla fase stock house prevedeva come alternativa i filtri ad umido o i filtri a maniche o i filtri a tessuto. Poi ho apprezzato lo sforzo veramente sovrumano che ha fatto il Pubblico Ministero, diciamo di dire che quando i custodi si riferivano ai filtri a maniche non erano i filtri a tessuto,

poi vedremo come i periti proprio smentiscono completamente questa tesi. Ma andiamo con ordine, quindi diciamo i filtri ad umido o i filtri a tessuto in base alle linee guida erano perfettamente legittimi.

La situazione era composta effettivamente, perché sappiamo che già fin da tempo immemore stock house 5 aveva il filtro a tessuto, invece sarà implementato nel 2006 per quanto riguarda AFO 4, rimarranno diciamo ad umido gli altri due, sempre nella legittima previsione delle MTD. Per la fase di generazione vento caldo sia il BREF che le MTD si occupano di questa fase più per l'aspetto diciamo energetico che non per quello emissivo, infatti le MTD prevedevano l'implementazione di idonei bruciatori ed il controllo automatizzato del processo. Vi è poi una nota avversa – per così dire – su cui si è soffermato il Pubblico Ministero, ma – ripeto – non voglio anticipare troppo, vedremo quando i custodi dicono: “Occorre il recupero di calore in questa fase”, c'è una nota avversa che diciamo osta all'accoglimento di quella proposta.

Per la fase PCI è uno degli interventi più importanti, quelli più perorati sia dalle BREF che dalle MTD perché consentono il risparmio di coke e quindi il risparmio diciamo dell'eventuale sovraccarico che può dare la produzione di coke che poi sarà utilizzato nell'altoforno. Per la fase trattamento gas, il BREF prevede un doppio stadio di depolverazione ed anche le MTD prevedono un doppio stadio di depolverazione, cioè quello della sacca a polvere e quello della depolverazione ad umido, le MTD prevedono la depolverazione ad umido o elettrofiltri, anche questo in alternativa, gli AFO di Taranto avevano la depolverazione attraverso la sacca a polvere e la depolverazione ad umido, i famosi due stadi Venturi. Qui vi ho detto prima – se ricordate – la sacca a polvere ecologica non è prevista, non è prevista, ecco diciamo l'implementazione, ci siamo tanto scalmanati, ci siamo battuti da una parte e dall'altra, sacca a polvere sì, sacca a polvere no, la sacca a polvere non è prevista dalle MTD, è stata una fuga in avanti – ecco – che è servita sicuramente, vi erano abbiamo visto anche i presidi nell'unico AFO in cui non era strutturata la sacca a polvere.

Per quanto riguarda il colaggio ghisa e loppa il BREF prevede rigole prive di catrame e le rigole coperte, i filtri a tessuto ed un sistema di aspirazione efficiente, aggiunge come possibilità quella della implementazione dell'azoto che voleva la Valenzano; le MTD prevedono il sistema di captazione e depolverazione con filtri a maniche, tutti impiantati o in alternativa all'elettrofiltro, l'utilizzo sempre di rigole tar-free, questo è un passaggio importante, fin dal 2000 se l'altoforno non monta rigole, rigoloni, rigole con il catrame l'altoforno non produce benzoapirene, non produce IPA e non produce benzoapirene, abbiamo dimostrato e su questo ci tengo in particolare c'è un passaggio – poi ve lo citerò più avanti – in cui Fontana diciamo si è peritato di procurarvi tutte le

schede tecniche di tutti i rigoloni per tutti gli anni in cui è accertato che diciamo questi rigole e rigoloni refrattari delle rigole e rigoloni erano prive di catrame, quindi da questo punto di vista consente all'altoforno di non emettere né IPA e né benzoapirene. Quindi, ricapitolando, anche qui sistema di captazione depolverazione con filtro a maniche ce l'aveva, l'MTD dà l'alternativa, l'utilizzo abbiamo detto di rigole tar-free, la copertura dei canali di colata tutti coperti, anche le MTD prevedono questa possibilità dell'utilizzo di azoto con nota e poi vedremo perché non sarà e non può essere diciamo implementata.

Per la fase di trattamento loppa anche qui il BREF prevede la granulazione come intervento teso al recupero dei residui di lavorazione, questo è importante perché il BREF naturalmente che ha come missione quella del cosiddetto "approccio integrato" al contenimento, alla riduzione delle emissioni, guarda la vicenda ambientale da tutti gli aspetti, quindi la guarda sotto l'aspetto energetico, sotto l'aspetto delle emissioni, sotto l'aspetto energetico e sotto l'aspetto anche della gestione dei rifiuti, questo significa approccio integrato all'inquinamento e quindi per il BREF la granulazione intervento teso al recupero dei residui di lavorazione; poi prevede il circuito delle acque aperto se si usa acqua di mare, circuito chiuso al fine del ricircolo se si usa acqua dolce perché naturalmente va risparmiata e la condensazione dei vapori se si verificano fenomeni di odori. Le MTD si adagiano su questa situazione, su questa conformazione impiantistica ed anche loro prevedono una nota riguardo alle ipotesi degli impianti esistenti, perché anche qui è importante sottolineare e non voglio saltare questo passaggio, cioè il decreto ministeriale del 2005 nasce e ha la ratio, lo scopo è proprio quello dell'adeguamento dell'impianto esistente perché questo è un elemento importante che non bisogna mai dimenticare nella vicenda che vi occupa, è un problema che si pone già il legislatore europeo dal '96 perché quella direttiva è un punto di svolta, quella direttiva è un punto di svolta nell'ambito dell'approccio europeo, però siccome cala nel '96 voglio dire non cala all'inizio dell'era industriale europea, cala nel '96 in cui viviamo fortunatamente in un continente diciamo industrializzato, molto industrializzato, il problema che si pone la direttiva è quello naturalmente degli impianti esistenti, ecco perché nell'Articolo 16 prevede la possibilità dell'adeguamento entro otto anni ed il legislatore italiano anche con le scelte politiche che ha compiuto, è chiaro, è nel compito del legislatore compiere anche le scelte politiche, cioè adeguare ed immaginare la soluzione, delle soluzioni concrete per impianti esistenti di grandi, grandissime dimensioni. E' questa la filosofia del decreto ministeriale del 31 gennaio del 2005 in cui molte delle note riguardano proprio questa vicenda ed è emblematica per esempio questa che riguarda la granulazione loppa, il trattamento loppa, "La condensazione è applicabile soprattutto

nella realizzazione di nuovi altoforni, negli stabilimenti esistenti problemi di layout di compatibilità con l'impiantistica esistente ed elevati costi di realizzazione rendono in genere impraticabile – in genere impraticabile – la realizzazione dell'intervento i cui benefici devono essere valutati anche in relazione ai consumi energetici richiesti dal circuito dell'acqua ed alle emissioni conseguenti alla produzione di energia". Più volte voi troverete delle note, lo abbiamo già visto prima e lo vedremo dopo per quanto riguarda appunto la situazione impiantistica data.

Quindi su questo humus cade poi – abbiamo detto – il piano degli interventi, piano degli interventi che ha... il Pubblico Ministero dice: "Sull'area altoforno diciamo è rimasto tutto immutato, gli atti di intesa...", gli atti di intesa non riguardavano interventi sull'area AFO, io la prima concretizzazione del piano di interventi che riguarda specificamente l'area AFO l'ho trovata nel piano del 12 luglio del 2005 – 12 luglio del 2005 – cioè immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 2005, il 31 gennaio 2005, che sarà diciamo pubblicato a giugno, il primo piano che riguarda l'altoforno è quello del 12 di luglio del 2005 che andrà all'attenzione della segreteria tecnica a dicembre, perché la segreteria tecnica farà più riunioni con quei gruppi ristretti che si occupavano anche della situazione impiantistica e quindi diciamo andrà... questa è la prima formalizzazione, quindi con gli atti di intesa forse anche comprensibile perché in realtà l'altoforno per la sua struttura dal punto di vista insomma dell'inquinamento credo che non abbia mai dato grossi problemi, non fosse altro in tutta la storia diciamo... per esempio processi riguardanti specificamente problematiche ambientali riguardanti l'altoforno non vi sono stati, vi sono stati processi per eventuali incidenti sul lavoro, ma non che riguardassero insomma le emissioni o l'inquinamento.

Quindi – dicevo – in questo piano del luglio del 2005 vi è la prima concretizzazione che riguarda il caricamento materiali, la generazione vento caldo, sostanzialmente diciamo una parte di interventi – ecco – dà l'abbrivio a quegli interventi che poi abbiamo visto saranno concretizzati e saranno portati nel piano del 2007. Quindi anche su questo diciamo un rilievo alle conclusioni che faceva il Pubblico Ministero su questa risalezza di questi piani che riguardavano l'altoforno. Luglio del 2005 e poi abbiamo il piano del 2007. Ora, nel piano del 2007 io vi ho elencato prendendo lo spunto da pagina 120 del PIC appunto quali erano concretamente gli interventi, la Corte li potrà leggere uno per uno sempre avendo l'accortezza di escludere quelli che riguardano AFO 3 che poi sono stati completamente abbandonati. Ora, prima di procedere nell'esame più approfondito della questione impiantistica, cercando di rispondere ai rilievi che faceva il Pubblico Ministero impianto per impianto, fase per fase, voglio affrontare questo problema che è specifico riguardo alla presentazione del piano degli interventi, cioè quello delle famose

stime – le famose stime – ora io credo per quanto riguarda le stime che furono allegate alla domanda di AIA che riguardano sia le emissioni convogliate che quelle diffuse... intanto ho anticipato quel dubbio espresso dal Pubblico Ministero, tratto dalla perizia, i periti sono chiari in questo passaggio e sono chiare anche le posizioni dell'Ilva, cioè le emissioni teoriche, quelle astratte sarebbero aumentate perché si prevedeva appunto l'esercizio di AFO 3, pertanto tutte le stime – questo è un passaggio importante – sono calcolate quindi non solo alla massima capacità produttiva, ma anche tenendo conto di tutti gli AFO in funzione, quindi anche compreso AFO 3 – quindi anche compreso AFO 3 – è questa la chiave di lettura, però io credo che appunto su quelle stime non credo che il Pubblico Ministero... non lo ha adombrato nemmeno il Pubblico Ministero, cioè che quelle stime siano quasi una sorta di presunzione di cattiva gestione dell'area perché – io ripeto – non è quello, io almeno non l'ho colto questo nel ragionamento del Pubblico Ministero e fa bene il Pubblico Ministero a non fare questa equivalenza, cioè ad utilizzare quelle stime quasi come una presunzione, una prova addirittura in contrasto alla buona conduzione che ha avuto il capo area dell'area perché così non può essere, perché è chiaro che ciò che sta alla base di quelle stime sono quei calcoli astratti che adesso cercherò di darvi qualche indicazione, qualche riferimento sulle modalità di realizzazione di calcolo, di determinazione di quelle stime che non hanno niente a che vedere con la gestione concreta e specifica, perché sulla gestione concreta e specifica ci siamo soffermati ed abbiamo compiuto lo sforzo finora di dimostrarvi come si è articolata quella conduzione concreta e specifica sul campo. Queste stime sono la rappresentazione astratta ad impianto dato, di quelle che possono essere le emissioni ad impianto dato, le massime emissioni ad impianto dato e quelle che possono essere le massime emissioni ad impianto modificato, è questa la filosofia ed il concetto che sottende diciamo quelle stime, quindi non può dire il Pubblico Ministero “Ah, siccome Ilva stessa ti dice che nel 2005 tu hai prodotto 970 tonnellate anno di emissioni convogliate, 972 tonnellate anno di emissioni diffuse e poi dopo gli interventi ne produrrà 324, vuol dire che...”, no, non è così perché quelle stime sono – ripeto – assolutamente astratte, sono prefigurazioni ad un certo impianto prima e ad un certo impianto dopo. Per esempio, la prova logica di questo la possiamo avere considerando... se voi andate alla tabella che vi danno i periti quando si dice che nel 2005 le emissioni convogliate sono 970 tonnellate anno, se poi andate a verificare – come vi ho invitato a fare – il rispetto dei limiti emissivi di legge e di autorizzazione che sono stati fatti nel 2005, vi accorgete che sono diciamo assolutamente legittime... quella conduzione è assolutamente legittima.

Per le diffuse invece il criterio di calcolo è del tutto astratto, del tutto astratto. Volete la prova?

Se voi andate all'allegato B26 della domanda di AIA vi accorgete per esempio, per quanto riguarda la fase di caricamento – questo è un documento che è stato acquisito nell'ambito della procedura di AIA – vi accorgete per esempio che il criterio per stabilire, per prefigurare appunto l'emissione diffusa dalla fase di caricamento degli AFO è quella che porta al calcolo del prendere... “Per la stima delle emissioni a carattere diffuso nella fase di caricamento dei materiali nelle stock house sono stati assunti i fattori di emissione presenti nella tabella 7.2 del BREF europeo, in particolare per la stima delle emissioni diffuse è stato assunto una generazione di emissione pari a quattro volte il valore medio riportato per la charging zone dal momento in cui il fattore di emissione risulterebbe essere relativo ad una situazione post-abbattimento”, cioè vi rendete conto che è un calcolo del tutto astratto che trascende la concreta gestione e ti dice “Se tu vuoi avere questo numero devi fare in questa maniera, un'assunzione, cioè prendi il valore medio, moltiplicalo per quattro ed avrai questo valore medio e su quel valore medio fai il riferimento ai dati produttivi nel 2005 e poi alla massima capacità produttiva dopo gli interventi”.

Per quanto riguarda poi, per esempio, un'altra fase importante – il colaggio ghisa e loppa – anche qui dei valori diciamo del tutto astratti: “Per la stima delle emissioni di polveri a carattere diffuso nella fase di colaggio prodotti fusi è stato assunto il valore di emissione medio al paragrafo 7.2.2.1 4 del citato BREF, calcolo alla media, relativo alla polverosità totale che potrebbe generarsi dalla fase di colaggio”, cioè – rischio di dire sempre la stessa cosa – sono criteri del tutto astratti, sono criteri del tutto astratti che anche qui sottendono ad un calcolo e credo che sia pacifico, sia intuitivo, cioè sia un calcolo prudenziale che l'azienda faccia per stare come suol dirsi, qualcuno con una bella espressione ha detto “per stare larghi”, cioè per dire questo è l'impianto astratto che mi può produrre questo prima degli interventi, questo è l'impianto astratto che mi potrà produrre quest'altro alla fine degli interventi, quindi una assunzione assolutamente prudenziale, calcolata alla massima capacità produttiva, alla massima anche concentrazione possibile sia dal punto di vista delle convogliate, ma anche credo che nel calcolo delle diffuse si parta pure dalla capacità... cioè nel calcolo delle diffuse – come dire? – si parte anche da quella che è oltre che la massima capacità produttiva, anche la massima concentrazione ottenibile dall'impianto.

Poi anche Fruttuoso, diciamo ho apprezzato molto anche delle note che vi ha proposto Fruttuoso che secondo me sono di grande importanza e di grande ragionevolezza, cioè quando Fruttuoso vi invita a riflettere su questi aspetti, cioè queste proiezioni, queste stime poi sono sempre fatte alla sorgente, alla sorgente, cioè nel momento in cui si sviluppano queste emissioni che – capite – hanno un significato diverso rispetto poi a dove possono

andare ad impattare e poi, per esempio, non si tiene conto se il punto, la sorgente in cui si sviluppano è una sorgente confinata o una sorgente aperta, per esempio nel caso dell'altoforno parliamo sempre... il campo di colata è confinato. Quindi queste assunzioni, queste stime poi calate nel concreto della situazione impiantistica hanno un valore assolutamente ridimensionato, comprendete bene che è un valore assolutamente diciamo da ridimensionare. Non contengono per esempio la disaggregazione tra le polveri più pesanti, per esempio fra la granulometria, anche questa è una sollecitazione a mio avviso logica ed interessante che faceva Fruttuoso, cioè bisogna vedere, ci sono polveri più sottili e polveri più... di granulometria più consistente che naturalmente non possono superare una certa distanza. Quindi questa è la prospettazione, è la chiave di lettura che credo sia la chiave di lettura corretta nel momento in cui esaminerete anche l'argomento che vi ha proposto il Pubblico Ministero, cioè quello delle stime.

Ilva stessa dice sempre ed io qui ho il dovere naturalmente di aggiungervi e di sottolinearvi che comunque quando parliamo di queste stime prima e dopo gli interventi, parliamo sempre e comunque di interventi impiantistici che non erano nella possibilità del capo area di concretamente determinare nel "se" e nel "quando", quindi da questo punto di vista invece quello che a me preme ed interessa sottolineare è ciò che concretamente ha fatto il capo area ad impianto dato e su questo veramente non voglio tornare perché spero di essere stato esaustivo nel dimostrarvi l'attenzione, la perizia, la diligenza nel gestire appunto sia le emissioni convogliate che quelle diffuse e diciamo l'applicazione delle POS, l'applicazione del sistema di gestione ambientale, l'attenzione appunto nella concreta e specifica conduzione e manutenzione degli impianti. Manutenzione degli impianti su cui una delle ultime battute dell'istruttoria, noi vi producemmo un dischetto contenente diciamo tutti gli ordini di manutenzione che hanno riguardato l'area Altoforno. Perché? Perché naturalmente Fontana si è intrattenuto, ha dedicato un capitolo apposito alla cura della manutenzione ed anche alle spese che sono state compiute sulla ricambistica, sul magazzinaggio riguardo alla manutenzione e ha verificato anche... questo a segnalare sempre l'attenzione verso la manutenzione e sono dei capitoli importanti in cui voi poi potrete vedere anche, oltre diciamo la deposizione dei testimoni, oltre la produzione delle POS, poi anche potrete toccare con mano anche come dal punto di vista per esempio della ricambistica e del magazzinaggio comunque gli impianti siano stati – come dire? – mantenuti al meglio possibile, parlo sempre degli impianti ecologici, a destinazione ecologica. Quindi questo è per quanto riguarda diciamo la situazione impiantistica.

Passo ad affrontare l'ultimo tema che mi spetta insomma affrontare, vuole essere una risposta alle sollecitazioni che ci venivano dal Pubblico Ministero quando ha affrontato la

situazione sempre impiantistica dell'area AFO quando ha messo il dito sulle... – ricordate? – poco fa abbiamo detto su questa presunta fatiscenza degli impianti, per cui tra il '95, il 2012 e l'AIA del 2012 sostanzialmente diciamo l'area AFO è rimasta inalterata oppure se vi sono stati degli interventi questi interventi sono arrivati tardi, sono arrivati oltre il tempo massimo.

Ora, la prima nota diciamo che mi viene di esprimere è questa: sul cronoprogramma anche degli interventi, mi rendo conto che calco un palcoscenico che come capo area per tutto quello che ho detto finora non mi compete in maniera stringente, però credo che insomma per amore di verità non si possa nascondere anche questa annotazione, cioè a ben vedere l'AIA che è appunto quel provvedimento amministrativo con quella valenza di cui abbiamo parlato prima, l'AIA del 2012 concede all'Ilva, al gestore, il tempo di adeguamento degli impianti – forse questa è una parte che è stata forse trascurata – fino alla fine del 2014, io mi chiedo e questo voi lo ricavate da pagina 107 dell'AIA, voi vi accorgete che il tempo per l'adeguamento della situazione impiantistica è stato concesso alla fine del 2014. Ora io cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se il provvedimento di AIA ha valutato il cronoprogramma e a pagina 107 creando, a mio avviso, quell'interesse legittimo perché dinanzi al potere autorizzativo dell'autorità competente che emana il provvedimento c'è anche l'interesse legittimo di chi riceve, ora nell'approfondimento di quella clausola dice che questi avevano tempo – dico “questi” dico i gestori – fino alla fine del 2014 per adempiere al cronoprogramma, è una valutazione che l'autorità competente ha fatto. Cosa significa questo? Uno dice: “Va be’, però se tu nel cronoprogramma stabilisci una data di realizzazione di un impianto e poi tu non adempi, qual è la conseguenza giuridica?”, a mio avviso la conseguenza giuridica proprio alla luce di quella clausola non è che diventa illegittima la gestione, a mio avviso è che il gestore deve chiedere una proroga e ha diritto ad ottenerla la proroga perché gli è stato concesso – a mio avviso – il tempo fino alla fine del 2014 per adempiere al cronoprogramma ed un punto di riferimento analogo voi lo ottenete, lo verificate anche esaminando l'AIA del 2012, non so se sono chiaro su questo punto, a me pare che diciamo lo stesso ragionamento faccia l'AIA del 2012 quando a pagina 46 dice fra le prescrizioni “Tutti gli interventi di adeguamento previsti dall'azienda, tutte le prescrizioni presenti sia in questo parere che nel Decreto AIA 48 del 2011, qualora non indicassero date definitive di realizzazione, dovranno comunque essere completati entro e non oltre l'08 marzo del 2016”, questa clausola non è riportata nella clausola che voi trovate... questa prescrizione che voi trovate nell'AIA del 2011 perché l'AIA del 2011... ripeto, a pagina 107, voi troverete e leggerete “Il gestore è autorizzato a completare il cronoprogramma entro la fine del 2014” il che significa – come leggo io quella clausola

– che bastava per il gestore chiedere la proroga e l'autorità amministrativa non gliela poteva negare perché gli aveva concesso questo termine per arrivare al completamento degli interventi. Cosa diversa sarebbe stata invece se avesse sforato il 2014, lì si aprivano sicuramente altri scenari perché secondo me bisognava integrare l'AIA o chiedere una nuova domanda (incomprensibile) o comunque non stavamo nel perimetro del concesso attraverso l'AIA. Questo è un elemento, secondo me, che in punto di valutazione sugli eventuali ritardi del cronoprogramma anche vanno considerati e vanno valutati.

Ma al di là – ripeto – di questa incursione che ho fatto magari in un tema che non è stringente per me, io rimango diciamo allo stato dell'arte, lo stato dell'arte è quello – sì – effettivamente che al momento del 2012 quando interviene il sequestro vi sono, per quanto riguarda l'area AFO, degli interventi pur programmati che non erano stati completati e questi diciamo sono chiarissimi, sono balzati agli occhi della... sono stati acquisiti come elementi all'istruttoria e sono – per riassumerli, per chiarezza per quello che dirò poi – i filtri a maniche delle stock house 1 e 2 con la conseguente dismissione dei vecchi punti emissivi e la sostituzione con i nuovi punti emissivi 102 bis e 103, il 105 che ha enfatizzato il Pubblico Ministero non c'entra niente perché quello riguarda AFO 3, ricorderete, il Pubblico Ministero vi disse: “Addirittura per il camino 105 bis aspetteremo il 2013”, non c'entra niente, 105 bis – abbiamo visto – riguarda AFO 3 che è l'impianto diciamo dismesso che non produrrà mai più e poi la condensazione dei vapori della loppa su AFO 1 e su AFO 5.

Una previsione per quello che ho detto prima, a mio avviso una previsione diversa e a parte hanno la sacca a polvere ecologica per AFO 2 e l'allineamento del sistema di captazione dei campi di colata degli altri AFO ad AFO 5, perché – ripeto – secondo me questi sono interventi che esulano dallo stretto perimetro delle MTD e sono quella fuga in avanti, quel passo in più che è stato compiuto diciamo per il miglioramento dell'impiantistica. Comunque nella cornice che vi ho dato, anche sottolineandovi quello che è il mio pensiero sul termine della implementazione impiantistica, tuttavia – come dire? - Cicero pro domo sua, quello che interessa a me sottolineare è che comunque i ritardi, gli eventuali ritardi non sono naturalmente addebitabili al capo area perché la funzione del capo area – di supporto tecnico, di supporto consulenziale rispetto alla impiantistica – lascia sempre... nell'organizzazione di Ilva abbiamo visto la scelta sul se e sul quando al gestore imprenditore, però anche da questo punto di vista perché compete alle scelte strategiche aziendali appunto del gestore il se ed il quando, per quanto riguarda invece l'attività del capo area abbiamo invece anche qui in positivo dimostrato l'attività che ha compiuto, l'abbiamo dimostrata, Presidente, mostrandovi – quando abbiamo ascoltato

Marinosci – quel piano degli interventi. In esordio delle mie conclusioni vi ho parlato del sistema della tripla A, vi ho segnalato anche la procedura di gestione interna che prevedeva appunto l'attribuzione della prima A, della seconda A e della terza A, per essere chiari su questo passaggio che secondo me è molto importante io credo che la Corte possa acquisire questo dato, il compito del capo area... ecco, per non complicare e per cercare di essere diciamo chiari e definitivi, il compito del capo area finiva con l'attribuzione della seconda A, il passaggio fra la seconda e la terza A era prerogativa della proprietà. Cosa significa? Quando diciamo l'investimento raggiungeva la seconda A vuol dire che erano state esaminate le varie proposte tecniche, cioè – ricordate, no? – il capo area fa la proposta, la direzione e proprietà autorizza l'approfondimento e quindi la verifica tecnica in conformità alla specifica tecnica, alle offerte tecniche che faranno gli offerenti, il capo area dà quel giudizio tecnico sull'aspetto diciamo tecnico impiantistico “Sì, questa offerta tecnica è adeguata”, “Questa non è adeguata”, il compito del capo area finisce lì perché poi diciamo tutto viene portato all'attenzione della proprietà, la quale proprietà valuta il se, il tempo e decide in base alle proprie scelte strategiche se compiere quell'investimento oppure non compierlo, se farlo oggi piuttosto che domani.

La prova provata di questo excursus appunto voi lo trovate nel piano degli interventi in area AFO che noi producemmo quando ascoltammo Marinosci e quando riconobbe Marinosci, voi potrete vedere per esempio che anno per anno, dal 2009 fino al 2012 per esempio la condensazione fumi loppa AFO 4, miglioramento depolverazione campo di colata AFO 1, condensazione fumi loppa AFO 1, nuova depolverazione stock house AFO 1, nuova depolverazione stock house AFO 2, miglioramento depolverazione campo di colata AFO 5, condensazione vapori IMBA AFO 5 sono tutti diciamo interventi a cui è attribuita o la A o la seconda A e che poi subiscono nel corso del tempo l'evoluzione, per cui poi si fermano sempre... con la data di presumibile realizzazione si fermano alla seconda A, cioè a nostro avviso è la dimostrazione che appunto il capo area ha fatto il proprio compito portando quell'apporto tecnico cui è tenuto, quell'apporto tecnico di valutazione, di consiglio, di supporto rispetto al quale poi egli deve – come dire? – il proprio intervento, la propria capacità, il proprio potere – ecco – quando abbiamo parlato di capacità e di potere di intervento, si ferma diciamo a questa linea e voi troverete anno per anno – non ve le cito, ma potrete vedere appunto questo stampato che abbiamo prodotto quando è stato ascoltato Marinosci – quegli interventi che conservano la seconda A.

Chiarito questo, tuttavia, non di meno è nostro dovere poi scendere un po' a rintuzzare quelli che sono stati gli assunti del Pubblico Ministero specificamente poi sugli aspetti

impiantistici fase per fase, per esempio la prima cosa che mi ha colpito è questa valorizzazione della famosa perizia Montgomery - no? - qualcuno diceva: “Montgomery, siamo alleati, siamo stati nemici, poi siamo alleati, Montgomery...”, non è importante, non è importante, guardate, se la vedete, se la esaminate con attenzione, tanto che sfuggiva a De Felice, tanto che sfuggiva, nell’esame di De Felice io onestamente credevo di trovare chissà che cosa, chissà quali... lo svelamento di chissà quali arcani, in realtà è insignificante, cioè la perizia Montgomery per la posizione dell’altoforno è insignificante o quasi, perché? Perché se voi notate, io l’ho letta e l’ho approfondita con attenzione, se andate a pagina 11 per esempio il Pubblico Ministero vi dice: “Ah, la situazione delle stock house 4 e 5 è rimasta inalterata da quando ne parlava la consulenza Montgomery”, se voi andate a pagina 11 della consulenza Montgomery è citato stock house 4 e 5, ma non c’entra niente perché dice “Emissioni diffuse di polveri dalla fase di steering in Acciaieria 1, dallo scarico sottovagli calcare, dallo scarico sottovaglio calce, nella manipolazione dei minerali ripresi dai parchi primari ed inviati a stock house 4 e 5”, cioè inviati, cioè qui Montgomery prende in esame la fase precedente, quindi non c’entra niente, tant’è vero che poi fra gli interventi non cita lo stock house 4 e 5. Quindi se il Pubblico Ministero vuole utilizzare questa consulenza per mettere a confronto quello che è stato fatto dal ‘95 al 2012 su stock house 4 e 5 è completamente inutile.

Quello che ho trovato è la granulazione della ghisa liquida, questo sì, effettivamente a pagina 13 dice “Emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti da: granulazione della ghisa liquida tra gli interventi, installazione di sistema di captazione depolverazione ad umido delle emissioni da granulazione ghisa”, come la interpreto io questa potrebbe essere – sì – la richiesta della condensazione dei vapori della loppa, potrebbe essere. Anche se poi non è molto chiaro perché quando poi andate a pagina 19 vi dice “Emissioni convogliate di idrogeno solforato dagli impianti di granulazione della loppa dell’altoforno 5 superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente”, ci torneremo su questo, ci torneremo su questo per evidenziarvi come aveva ragione De Felice quando diceva: “Ma non so da dove venga ricavato questo sforamento”. In ogni caso, rimaniamo un attimo diciamo a Montgomery, allora rimanendo a Montgomery l’unica situazione di un qualche rilievo potrebbe essere appunto questo, cioè la segnalazione che occorre la condensazione dei vapori della loppa sui cui abbiamo visto come si è comportato De Felice nell’ambito delle proprie richieste, per il resto diciamo credo non sia molto significativo e non possa essere utilizzato come punto di riferimento per dire – ecco – non è stato fatto niente.

Vediamo invece più nel concreto quali sono le pecche nella ricostruzione del Pubblico Ministero

e poi mi avvio alla conclusione diciamo fase per fase riguardo a questa situazione impiantistica, di stock house 4 e 5 l'abbiamo già detto, Montgomery non c'entra niente, qui vi dicevo è importante prima di andare avanti – perché non vorrei dimenticarlo – vi avevo accennato allo sforzo pregevole che ha fatto il Pubblico Ministero quando vi ha detto: “Filtri a tessuto, filtri a maniche”, ecco, allora, Presidente, su questo credo una parola definitiva la dicano proprio i periti, perché? Perché se si legge pagina 351... se si legge pagina 151 e parliamo delle stock house... allora, pagina 351, paragrafo 1.1.1.1, parlano dei sistemi di abbattimento che hanno trovato lì sulle stock house, dice: “I sistemi di abbattimento sono costituiti da filtri a tessuto per le emissioni convogliate E 108 ed E 108 bis, mentre per le emissioni 101, 102, 103, 104 e 105 sono installati dei sistemi Venturi”, la pagina successiva io credo che l'interpretazione non lasci spazio quando dice: “Tutto il sistema – e la pagina successiva parla dei sistemi di monitoraggio degli inquinanti – viene gestito dalla sala controllo che è specifica per ogni altoforno, i parametri monitorati in continuo sono lo stato di marcia di tutte le apparecchiature principali, AFO 1 ed AFO 2, ventilatori e pompe dell'acqua per i sistemi di trattamento con Venturi ad umido, per AFO 4 ed AFO 5...” cioè mentre prima ha detto E 108 ed E 108 bis che è pacificamente AFO 5, poi nella pagina dopo dice: “Per AFO 4 ed AFO 5 ventilatore Delta P su filtri a maniche”, su filtri a maniche, cioè nella pagina precedente vi dice: “Guardate che i sistemi di abbattimento sono costituiti per E 108 ed E 108 bis da filtri a tessuto”, poi quando vi specificano alla pagina successiva dice: “AFO 4 ed AFO 5 ventilatori Delta P su filtri a maniche”, quindi è chiaro che per i periti ed in linea con quello che hanno sostenuto tutti gli attori diciamo di questo processo, filtri a tessuto e filtri a maniche sono la stessa cosa perché usano la sinonimia, sono la stessa cosa, invece il Pubblico Ministero diciamo... i custodi, ovvero i custodi invece fanno un altro tipo di ragionamento e secondo me questo deve essere apprezzato dalla Corte se un custode dopo anni ed anni di gestione ci va a dire ancora che occorre il filtro a maniche sulla stock house 4 e 5, quando invece insomma i filtri a maniche esistono ormai da tanti anni. E non solo, non è l'unico passaggio, Presidente, non è l'unico passaggio, la Corte che sono sicuro leggerà con molta più attenzione di me, per esempio troverete la stessa cosa sui campi di colata a pagina 382, la sinonimia filtri a tessuto e filtri a maniche, quindi su questo veramente non vi può essere alcun dubbio.

Su AFO 4 – cerchiamo di fare rapidamente diciamo qualche punto di chiarezza – il Pubblico Ministero fino alla fine della discussione ha mostrato ancora qualche perplessità sul fatto se il filtro montato su stock house di AFO 4 fosse umido o ancora a maniche, su questo veramente credo che non ci siano dubbi, è stato dimostrato attraverso la messa in servizio a firma di De Marco e la dimostrazione chiara, pacifica che dal 21 luglio del

2006 su AFO 4 vi era il filtro a maniche; l'errore può essere stato determinato dal fatto di confondere le sigle dei camini perché si confonde il... magari uno intuitivamente dice: "Ah, 104 serve, la stock house 4 no", stock house 4 è servita dal 109, dall'E 109 che pacificamente ha il filtro a maniche così come previsto dall'intervento AF1 e a pagina nella tabella 105 di pagina 315 del PIC voi troverete che l'intervento è stato effettuato come effettivamente è stato effettuato fin dal 2006. Forse – ripeto – l'errore è stato ingenerato dal fatto che nemmeno i periti avete visto quando parlano del 108 e 108 bis non citano il 109, lo citano poi alla pagina successiva dicendo:” Ecco, diciamo stock house 4 e 5 hanno il filtro a maniche” e hanno dimenticato di scrivere che il 109 – che è quello che serve stock house 4 – ha il filtro a maniche, quindi credo che veramente su questo non vi siano dubbi, non vi possano essere più dubbi.

L'appendice A, la famosa appendice A, la famosa appendice A anche qui contiene oltre l'errore – a mio avviso – grave di confondere i filtri a tessuto ed i filtri... di prescrivere e di chiedere i filtri a maniche dove già sono impiantati, anche diciamo l'appendice A contiene molti e gravi errori, per esempio se voi andate lì nella pagina dove tratta – ve lo dico subito – la questione di AFO 4 ed appunto qui esaminiamo la seconda pietra di paragone che vi ha dato il Pubblico Ministero, prima abbiamo visto sulla Montgomery, la consulenza Montgomery, adesso vediamo quello che si dice nell'appendice A. Nell'appendice A il grave errore... sono diversi gli errori che commettono i custodi, per esempio il primo è quello di sostenere – a mio avviso abbastanza grave – che nella fase caricamento si dice “Ai fini delle BAT, durante il carico alle tramogge di stoccaggio dell'unità di iniezione del carbon fossile” e questo, Presidente, sarà ripetuto per tutte le parti dell'appendice A in cui si occupano del caricamento materiale, a mio avviso è un errore grave perché nel stock house il carbon fossile non ci arriva proprio, non ci arriva. Quindi loro che dicono: “Ah, tu nella fase caricamento dell'area AFO devi implementare questa BAT sull'iniezione del carbon fossile” a mio avviso è un errore grave perché nelle stock house carbon fossile non ce n'è proprio; l'altro errore grave, chiedono il filtro ad umido in relazione alla fase di caricamento di AFO 4 su E 104 che non c'entra niente con AFO 4 perché sappiamo che AFO 4 è servito dal 109 e quindi quando... io non mi sono mai scalmanato diciamo nell'esame della Valenzano, però dico da parte della Procura io credo che insomma un'attenzione, una riflessione maggiore sull'apporto che in realtà ha dato la Valenzano al processo diciamo sia necessario, per come parlano questi atti che... perché è vero – dice il Pubblico Ministero – ed io ricordo, il Pubblico Ministero dice: “Eh, i custodi sono pubblici ufficiali e scrivono atti pubblici” e ho capito, scrivono atti pubblici, però esistono anche atti pubblici errati, assolutamente, la buona fede la abbiamo presumere per tutti, però ci

sono anche atti pubblici errati, sbagliati. Quindi è vero, l'atto pubblico fa fede, però l'atto pubblico va anche esaminato, verificato, studiato, approfondito perché se è sbagliato dice: "Va be', non ne posso fare una colpa alla Valenzano sotto l'aspetto che l'ha voluto, però è un errore perché non ha valutato bene" e di questo, Presidente, io veramente – anche per necessità di contenere – vi porterò veramente qualche segnalazione perché sono tanti gli errori, sono tanti gli errori che sono stati commessi diciamo in quest'appendice come per esempio quello di citare – anche lì – interventi sul 105 bis che come abbiamo visto riguarda AFO 3. Un altro errore, richiamare la BAT 59 che appunto non solo nel valore non c'entra niente con il valore di 10 milligrammi per normal metro cubo perché il valore è 20, però qualcuno potrebbe dire lì "E sì, va be'", però ha scelto il valore minimo possibile tra la... nella forchetta BAT ha scelto comunque il valore minimo possibile", una scelta legittima se vogliamo, tuttavia è il presupposto che è sbagliato, cioè non si applica a questa fase la BAT 59 perché la BAT 59 riguarda il trattamento dei carboni fossili che con le stock house non c'entrano nulla. Quindi, diciamo, anche da questo punto di vista vi segnalavo l'errore che hanno anche commesso i custodi e i periti nel repertare e questo vi fa toccare con mano uno degli argomenti che abbiamo cavalcato nel corso del processo, cioè se magari De Felice fosse stato interessato fin dalla perizia magari questo errore i periti non lo avrebbero commesso perché si sarebbero accorti che anche il 109... non perché hanno... l'hanno saltato, cioè non hanno proprio scritto che diciamo il 109 asserva AFO 4 saltandolo, anche se – ripeto – nella pagina poi 352 comunque attestano che ha il filtro a maniche stock house 4, ma stock house 4 non può che essere il 109.

Per quanto riguarda invece AFO 5 credo che il Pubblico Ministero – sì – su questo punto abbia riconosciuto effettivamente che è servito da due camini, dal 108 e dal 108 bis, il 108 quello originario... vi ricordate quando abbiamo parlato della situazione composita, per cui c'erano nella stessa fase filtri a maniche e filtri ad umido? Per esempio il 108 fin dall'origine aveva il filtro a maniche, è stato implementato invece il 28 di agosto del 2009 il 108 bis, cioè il nuovo camino, la nuova depolverazione che come gli interventi fatti su stock house 4 andavano ad asservire la parte alta dei sili e si crea questo camino, si crea questo camino nella stock house 5 che è quello che sarà preso a modello dai periti per fare i loro diciamo confronti e quindi sulla realizzazione di questo camino nulla questo nelle tempistiche appunto 28 agosto del 2009 che entra in funzione. Anche qui, quando andrete a vedere l'appendice A dei custodi, anche qui contengono gli stessi errori, richiama i carboni fossili, richiama la BAT 59 ed anche qui diciamo di sopravanzo aggiunge anche un altro errore molto, molto grave anch'esso, infatti se andate a pagina 28 vi dice riguardo fase caricamento – ripeto – stock house AFO 5 che

108 e 108 bis hanno i filtri ad umido, quindi questo è l'atto pubblico, atto pubblico errato, atto pubblico errato che fa pensare ad un acritico "copia ed incolla" perché poi – ecco – dicevo non voglio girare più di tanto il dito nella piaga, però la domanda che ci si deve porre è come è stato realizzato, come è stato redatto insomma questo atto, bastava leggere la perizia ed accorgersi insomma di questi svarioni, chiamiamoli così.

Invece per quanto riguarda – abbiamo detto pocanzi – sia stock house 1 che stock house 2 avevano la depolverazione ad umido, però anche qui credo non sia inutile sia sottolinearvi appunto la previsione nel piano degli investimenti e come... anche qui un passaggio importante che poi fa toccare con mano alla Corte anche come concretamente si è espresso quell'onere di segnalazione, quell'onere di proposta: quando abbiamo ascoltato Marinosci noi abbiamo prodotto le richieste di acquisto firmate da De Felice su queste situazioni impiantistiche, troverete nella deposizione di Marinosci, quella che ho citato prima alla pagina... sottoponemmo a Marinosci, è stato ascoltato il 12 di novembre del 2019 – ripeto, questo è un passaggio importante – lì abbiamo a pagina 29 gli abbiamo mostrato proprio le RDA firmate da De Felice in cui appunto vi è la concretizzazione di quella proposta per la realizzazione della depolverazione a secco di stock house 1 e di stock house 2. Tuttavia dal punto di vista funzionale, anche dal punto di vista funzionale, pur avendo gli impianti ad umido... però se voi andate a vedere le prestazioni che hanno avuto sia il camino 101 che 102, vi accorgete per esempio – questi sono dati tratti dalla perizia, diciamo dalla perizia – che per l'anno 2010 il valore dei due camini uno è 22 e l'altro è 16, 22 e 16, quindi assolutamente confrontabili, prestazioni assolutamente confrontabili con quelle che saranno le prescrizioni, i limiti AIA successivi agli adeguamenti, non so se è chiaro il discorso per la Corte. Quindi anche a non voler considerare il valore medio, perché se facciamo il valore medio andiamo a 19 milligrammi e sul valore medio, io magari non ho avuto il tempo, la perizia di approfondire, però anche qui i consulenti hanno dato una chiave di lettura importante che credo la Corte insomma possa apprezzare: quando si tratta dello stesso impianto, cioè nel caso nostro qui che abbiamo diciamo due camini che asservono sostanzialmente lo stesso impianto, io credo che – come dicono i periti – il valore da verificare, da controllare è il valore medio tra i due camini che sostanzialmente attengono allo stesso impianto, se così fosse qui stiamo a 19 milligrammi nel 2010 per bocca degli stessi periti, se invece si volesse accedere all'altra scuola di pensiero saremmo su valori assolutamente confrontabili con quelli post-interventi, quindi filtri ad umido con valori che sono prossimi e comunque confrontabili con quelli post-intervento, cioè 22 e 16.

Stessa cosa per i camini 103 e 104 in cui i valori praticamente sono di poco superiori per

entrambi a 20, sono per entrambi valori poco superiori a 20. Se poi andate a vedere nel 2011, se andate a vedere i valori del 2011 – quelli che vi ho citato prima – anche qui sia per stock house 1 che per stock house 2 da quei camini il valore medio è anche lì... stiamo sostanzialmente sul valore di 20 sia per stock house 1 che per stock house 2 e quindi diciamo già queste considerazioni insomma dal punto di vista funzionale fanno comprendere alla Corte come comunque, anche ad impianto dato con quella gestione, i risultati sono stati positivi dal punto di vista ambientale.

Fase di riduzione in altoforno, la fase di riduzione in altoforno abbiamo detto è quella in cui non vi sono emissioni diffuse, tutto si svolge nel chiuso di quel reattore che è l'altoforno a sistema chiuso, il Pubblico Ministero dice: "Ah, non sono infrequenti le aperture dei bleeder che sono quei sistemi di sicurezza impiantati su questa fase", ora sinceramente l'unico punto di riferimento che io ho trovato per supportare questa ipotesi del Pubblico Ministero è la segnalazione che fanno i custodi, un episodio del 16 di febbraio, credo 16 febbraio del 2013; ora, dato per assodato che questi sistemi di sicurezza sono assolutamente necessari, devono essere impiantati su ogni sistema, non parliamo di altoforno, su ogni sistema che lavora a pressione sono necessari e diciamo assolutamente prescritti questi sistemi di sicurezza che vanno in azione quando vi è la sovrappressione. Vi hanno spiegato, in particolare pure Capogrosso in maniera – oltre che De Felice anche Capogrosso – specifica proprio scendendo nei particolari, quando possono svilupparsi queste condizioni, la bocca dell'AFO, alla bocca dell'AFO vi è una pressione di qualche bar, esce quel gas che va alle turbine che ha delle pale, producono energia elettrica, può capitare che in questo sistema si verifichi diciamo una sovrappressione che può dipendere anche da cause esterne tipo – come vi ha spiegato De Felice – per esempio un blackout o comunque da cause esterne, una sovrappressione, è un sistema che deve essere necessariamente montato, è successo il 16 di febbraio del 2013, abbiamo capito che la stabilità di marcia, la continuità di marcia non favorisce questo tipo di evento, perché addebitarlo a De Felice? Cioè il Pubblico Ministero dice: "Non è infrequente", però l'unico dato di fatto che può portare al proprio attivo è questo episodio del 16 di febbraio del 2013, cioè a distanza di otto mesi da quando De Felice non si occupava più della marcia degli altoforni e quindi dire che è un evento che possa essere addebitato alla vecchia gestione credo veramente sia un fuor d'opera in mancanza di elementi concreti. Sarebbe stato necessario chiedere conto di questo evento a chi gestiva l'impianto in quel momento per capirne la causa, non era certo una causa strutturale perché quei presidi sono assolutamente necessari. Qui, Presidente, siccome veramente non abbiamo elementi per potere sostenere che... anzi De Felice l'ha detto, ha detto: "Potrà essere capitato qualche volta nel corso della mia gestione", ma perché...

diciamo sarebbe stato assurdo dire il contrario, è chiaro che ci sono... lui forse citò addirittura il caso di un blackout, è successo anche per la verità dopo la sua gestione qualche anno fa forse, è accaduto un blackout e si sono aperti i bleeder, ma è necessario che avvengano, ma da questo non si può trarre – come dire? – l’equazione per cui siccome è successo il 16 di febbraio del 2013 vuol dire che prima succedeva frequentemente. Anche qui i testi Pignatelli, Lacorte, Verrente, De Biasi che si sono occupati della marcia ci hanno riferito sulla marcia e sulla stabilità, sull’ottimizzazione del processo, insomma siano elementi in positivo invece per scongiurare questa ipotesi del Pubblico Ministero.

Fase PCI, qui quando abbiamo sentito un passaggio delle conclusioni della Procura abbiamo fatto un salto sulla sedia, abbiamo fatto un salto sulla sedia perché? A me ha colpito questo passaggio, il Pubblico Ministero ci dice: “Santilli ha detto che, deponendo nell’udienza – adesso vi cito anche qual è questa udienza – ha verificato che la gestione e la manutenzione dei filtri poteva essere migliore”, abbiamo fatto un salto sulla sedia e poi abbiamo verificato, però voglio andare con ordine perché sono anche ulteriori le considerazioni diciamo erronee che fa la Procura, perché? Perché la Procura ci dice, commentando l’intervento, poi vedremo quale intervento nello specifico è stato fatto nel 2010, “E’ stato realizzato troppo tardi, è altamente inquinante perché si lavora con carbone e polvere di carbone”, quindi poi cita questo evento in cui Santilli avrebbe accertato la cattiva manutenzione. Allora, qui ci sono degli errori tecnici molto gravi nella esposizione di questa posizione della Procura e a mio avviso viene anche smentita un’altra delle tesi del Pubblico Ministero, vi ricordate quando il Pubblico Ministero ha detto: “Tutti, tutti, tutti gli interventi sono stati fatti solo per fini produttivi”, ebbene nell’area PCI è stato fatto un intervento costoso, molto costoso, non a fini produttivi. Cercherò di dimostrarvelo, però andiamo con ordine, abbiamo visto PCI consente di risparmiare il coke, quindi la lavorazione del coke, durante la gestione di De Felice è stata una delle situazioni in cui può professionalmente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una breve pausa. Secondo lei può farci una previsione?

AVVOCATO L. LANUCARA – Un’altra oretta, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un’altra oretta, va bene. Riprendiamo giusto una ventina di minuti per...

AVVOCATO L. LANUCARA – Va bene.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 15:14 e riprende alle ore 15:52).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Lanucara, può proseguire.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente, grazie. Stavamo parlando, Presidente, della fase PCI in cui vi ho segnalato praticamente la nota che faceva la Procura commentando questa fase e che a nostro avviso contiene degli errori tecnici insomma molto importanti, perché il Pubblico Ministero ci dice che è una fase altamente inquinante perché si lavora con il carbone e la polvere di carbone e quindi l'intervento... si disquisiva sull'intervento del quarto mulino fatto nel 2010 e quindi sarebbe stato un intervento fatto troppo tardi in relazione ad una fase che vedeva il trattamento di carbone e polvere di carbone. È errato questo giudizio di carattere tecnico, perché? Perché abbiamo visto durante il corso dell'istruttoria come questa sia una delle fasi diciamo più attenzionate dal punto di vista ambientale, perché? Perché trattando di polvere di carbone polverizzato, quindi carbone fossile polverizzato, l'impianto è un impianto chiuso, un impianto che non presenta emissioni diffuse – poi vedremo perché – e proprio in relazione alle modalità di trattamento di questo materiale che viene... oltre ad essere macinato, essiccato e trasferito diciamo nei vari step prima di arrivare all'altoforno viene trattato anche con azoto, deve essere assolutamente – come dire? – tenuto separato dal contatto con l'aria addirittura, quindi non può avere questo tipo di commistione perché sarebbe proprio pericoloso.

Però prima di parlarvi in maniera più specifica dell'impianto, vi volevo parlare dell'aspetto funzionale perché sull'aspetto funzionale abbiamo raggiunto – credo – insomma traguardi probatori a nostro avviso importanti, perché se voi leggete a pagina 39 della consulenza di Fontana toccate con mano quello che è il risultato operativo che è stato raggiunto da De Felice durante la gestione, risultato operativo che ha portato diciamo ad un importantissimo abbassamento dell'utilizzo del coke che è passato praticamente da 370 chilogrammi per tonnellata praticamente a 316 chilogrammi per tonnellata durante il corso della gestione, quindi dal punto di vista funzionale è importante segnalare questo, tanto più carbon fossile polverizzato viene iniettato alle tubiere per la fase di riduzione in altoforno, tanto più coke si risparmia e quindi si risparmia quell'impatto ambientale che viene dalla lavorazione, dal trattamento del coke. Questo è un risultato che può essere raggiunto e lo ha spiegato in maniera veramente specifica Fontana sul supporto che ci hanno dato i testi – ripeto ancora una volta – Marinosci, Verrenti, anche quelli non portati da noi, Marinosci, Verrenti, De Biasi, Pignatelli, Lacorte, cioè sull'utilizzo, lo sforzo per raggiungere la continuità, la stabilità di marcia che a propria volta favorisce, implementando l'utilizzo del carbon fossile polverizzato e quindi il potenziamento anche dell'impianto che consente di raggiungere poi questi risultati che dal punto di vista ambientale sono importantissimi, tanto che poi Taranto diciamo ha

raggiunto una prestazione da record a livello europeo ed è citato al capitolo 7.3.2.1 del BREF del 2012. Quindi questo è l'aspetto funzionale che mi premeva sottolineare, pagina 40 della consulenza di Fontana voi troverete anche i riferimenti oggettivi per appunto dimostrare queste affermazioni.

Sotto l'aspetto impiantistico invece abbiamo detto che gli stessi periti dicono, proprio per le caratteristiche dell'impianto: "Non esistono in questa fase emissioni diffuse, tutto deve essere trattato al chiuso degli impianti perché parliamo di un materiale fine", addirittura è stato paragonato ad una sorta di borotalco e quindi non solo – come dire? – questa attività impiantistica non prevede le emissioni diffuse, ma addirittura la manutenzione e l'attenzione deve essere massima. Schiavone a pagina 109, l'Ingegnere Schiavone a pagina 109 dell'udienza del 06 di maggio del 2019 ha detto: "Tutto è maniacale nel PCI, nell'impianto tutto è maniacale", cioè nel senso che l'attenzione nella gestione deve essere massima proprio in relazione a ciò che si manipola.

Per quanto riguarda poi l'aspetto sempre impiantistico, ecco, allora, su questo bisogna fare un po' di chiarezza perché la sezione di impianto, questa sezione di impianto diciamo si articola nella fase di apporto del materiale del carbon fossile grezzo che appartiene alla cokeria, questo è stato diciamo accertato sia dai periti e sia dai custodi, quindi il carbon fossile grezzo che arriva attraverso i nastri all'impianto PCI, diciamo il caricamento è asservito dai camini 153, 154, 155 e 155 B, quindi facciamo questo primo chiarimento, appartiene ad un'altra fase, la responsabilità di un'altra area. Quello che però è importante sottolineare anche in relazione a questa gestione è che qui, in questa fase, non si sviluppano delle emissioni diffuse, delle emissioni polverose, perché? Perché anche il carbon fossile grezzo arriva già umido ed arriva in nastri chiusi, questo è un passaggio importante – ripeto – anche non toccando specificamente l'area altoforno, tuttavia è rilevante segnalare questo passaggio e diciamo questo passaggio lo riferiscono gli stessi custodi quando nell'appendice A ci dicono che praticamente a pagina 15 arriva umido nei sili di stoccaggio a nastro chiuso, arriva umido e a nastro chiuso, quindi alla luce di queste considerazioni non si capisce perché poi loro stessi ci dicono che il nastro vada chiuso perché se voi andate a pagina 15, loro trattano dell'impianto PCI come appunto impianto trasversale, a pagina 15 vi dicono: "Nell'impianto denominato PCI viene prodotto carbone fossile polverizzato secco utilizzato come agente riducente – eccetera eccetera – il carbone fossile umido tal quale è trasportato a mezzo nastro chiuso piper convenior (*come da pronuncia*) ai sili di stoccaggio fossile grezzo", quindi se a pagina 15 dicono che l'impianto ha queste caratteristiche poi non si comprende come successivamente ci portino a dire che questa parte impiantistica deve essere chiusa e deve essere asservita appunto da non meglio specificati sistemi di depolverazione.

“Durante la fase di stoccaggio e movimentazione del carbon fossile polverizzato si rileva la sussistenza di emissioni diffuse di polvere che occorre prevenire o ridurre delle stesse”, non è così, perché gli stessi periti che hanno esaminato questa fase poi ci dicono appunto che per quello che riguarda specificamente l’area AFO non vi sono emissioni diffuse; nella parte in cui si riferiscono invece a quella parte che è di competenza di altre aree poi dicono “stoccaggio dei materiali polverulenti in depositi e magazzini, uso di trasportatori chiusi o protetti”, ma se una pagina prima hanno detto che i trasportatori sono chiusi e protetti insomma mi sembra una contraddizione in termini.

Ma quello che ancora diciamo forse è sfuggito e rientra tra quello che in maniera più grave è sfuggito ai custodi, per la verità anche ai periti, però diciamo i periti ce lo hanno detto in un passaggio, Santilli ha detto: “Ah, sì, abbiamo fatto un giro in area AFO, abbiamo visto”, addirittura forse credo c’è un passaggio – poi forse lo potrò anche trovare – in cui dice: “Sì, forse ne abbiamo visitati un paio di altoforni”, proprio Santilli, vi potrei indicare anche specificamente la pagina, va be’, però per i custodi è importante, cioè sono i custodi a distanza di oltre un anno che sono nella detenzione insomma dell’impianto per esempio non si accorgono e non danno contezza che l’impianto aveva fin dal 2010 – fin dal 2010 – implementato il quarto mulino, aveva implementato il quarto mulino che sarà quel volano poi per l’incremento dell’utilizzo del carbon fossile polverizzato, infatti è stato dimostrato per tabulas, abbiamo prodotto la RDA a firma di De Felice e di Capogrosso dell’11 di settembre del 2007 in cui vi è la richiesta della realizzazione del mulino, mulino che sarà realizzato, vi è un fine lavori del 28 di giugno del 2010. Quindi se i custodi, e prima ancora i periti, vanno nel 2011 ed i custodi poi arrivano a luglio del 2012, vi rimangono tantissimo, a novembre del 2019 redigono questo, non si sono accorti che il quarto mulino – che è un edificio veramente importante dal punto di vista delle dimensioni – insomma esisteva e stava lì già da ormai molto tempo. È importante questo, poi anche sottolineare – dicevo prima – che il Pubblico Ministero ha detto in un passaggio delle conclusioni: “Non è stato fatto nulla a fini ambientali, tutto a fini produttivi”, beh, questa è un’ipotesi, è un esempio che – come dire? – smentisce questo assunto, perché? Perché se voi vedete nel piano degli interventi – questo è importante – in realtà quello del PCI è previsto come l’intervento AF16, AF16 iniezione diretta di agenti riducenti in AFO 3, termine per la realizzazione quarto trimestre del 2013, ora se è vero che AFO 3 non è andato mai in esercizio, non è andato mai in funzione, il gestore ha rinunciato all’esercizio, questo è un esempio lampante di realizzazione che ha avuto come scopo quello appunto di implementare, di realizzare questo tipico impianto ambientale e quindi non a fini produttivi. Vi dicevo all’inizio che siamo rimasti stupiti poi quando il Pubblico Ministero ci ha detto che il

Santilli – il perito, l’Ingegnere Santilli – avrebbe verificato addirittura una cattiva manutenzione dei filtri a maniche di questa fase che, per la verità, potrete verificarlo scorrendo le tabelle, scorrendo insomma i passaggi della perizia che trattano di questa fase, in particolare la pagina 361 dove loro vi registrano tutte le concentrazioni dei camini al 2010, non ve n’è uno che sfori, negli istogrammi che loro vi producono diciamo in sede di conclusioni della loro perizia sostanzialmente sono quegli istogrammi – su cui ci soffermeremo dopo – in cui vi è la rappresentazione migliore, la migliore rappresentazione, la più utile e migliore rappresentazione delle prestazioni di questa fase che attestano come sia una delle più performanti che si registrino nell’ambito dell’impianto dell’altoforno. Quindi la curiosità è stata quella di andare a verificare se poi Santilli veramente avesse detto questo e a pagina... il Pubblico Ministero – me lo appuntai all’epoca – citava il verbale dell’udienza del 15 novembre del 2017, pagine 30-34, in cui Santilli avrebbe detto questo, diciamo in realtà Santilli ha detto una cosa diversa, alla domanda del Pubblico Ministero: “Sì, senta, con riferimento all’impianto produzione calce...” è questo l’equivoco in cui diciamo la Procura è incorsa, in relazione all’impianto produzione calce che non c’entra niente con il PCI che è l’impianto di produzione del carbone fossile polverizzato, sono due impianti totalmente diversi ed in relazione a questa domanda Santilli risponde, dice: “Che filtri erano adottati?” e dice – pagina 30 -: “Allora, al momento dell’incidente, così come risulta dai verbali, erano presenti dei filtri a tessuto nell’impianto, in realtà dalla documentazione resa disponibile da Ilva risultava una performance, come abbiamo visto anche prima, superiore a quello che era l’intervallo del BREF”, cosa che invece riguardo alla fase nostra sarà smentita, non solo smentita, ma sarà rappresentata quella che è la reale prestazione – ottima – “Quindi in questo caso – continua Santilli – anche presumibilmente le procedure manutentive o lo stato di conservazione di quei filtri in qualche modo inficiava su quella che poteva essere la resa complessiva dell’impianto di abbattimento”, parla Santilli di cose completamente diverse rispetto alla fase di cui in questo momento ci occupiamo, appunto la PCI.

Per quanto riguarda sempre questa fase, è facile qui rilevare gli errori gravi e numerosi commessi dai custodi nell’appendice A, sempre – ripeto – nell’esame di quei pilastri, di quei termini che ha dato il Pubblico Ministero al proprio ragionamento, l’inizio il ’95 e poi il 2012 nell’appendice A, perché quando andate a vedere voi pagina 16 di questa appendice i custodi chiedono l’installazione di filtri a maniche, cioè filtri a maniche su cui già i periti si sono ampiamente soffermati, trovate la tabella 99 di pagina 359 della perizia in cui sono registrati tutti i filtri a maniche che asservono tutti i camini di questa fase. Quindi sulla funzionalità, sull’aspetto impiantistico credo che veramente sia

sufficiente dire quanto vi ho appena detto.

Per quanto riguarda poi l'AIA, ecco, l'ultima annotazione l'AIA del 2012, vi volevo diciamo segnalare questo ulteriore passaggio: l'AIA del 2012 – a pagina 36 di 47 – si occupa della chiusura di questo edificio, in realtà vi ha dimostrato Fruttuoso che poi questa prescrizione che consisteva sostanzialmente nel chiudere gli edifici nei quali vi era lo stoccaggio e manipolazione di questi materiali poi è stata revocata proprio su richiesta dell'ISPRA, Fruttuoso credo vi abbia anche prodotto dei documenti sulla relazione ISPRA che chiede all'autorità competente di revocare quella prescrizione perché è assolutamente inutile proprio in relazione alle caratteristiche della fase, alle caratteristiche impiantistiche dove non vi sono appunto emissioni diffuse. Insieme al quarto mulino – ho dimenticato di dirvi – poi fu implementata anche la cosiddetta terza vessel, la terza vessel che è quella che diciamo ha permesso di servire l'AFO 4 e quindi ancora di più raggiungere quei risultati di cui vi ho detto innanzi in tema di risparmio di coke.

Molto importante quando non soltanto appunto tecnicamente Fontana e poi dal punto di vista concreto, operativo, i testi hanno parlato, ma lo stesso De Felice quando chiari dal punto di vista effettivo come quei risultati... cioè non basta avere a disposizione il carbon fossile polverizzato per ottenere quei risultati, vi sono delle precondizioni che poi rendono possibili quei risultati, tra queste precondizioni naturalmente vi è il controllo, l'ottimizzazione del processo e l'ottimizzazione del processo – insisto ancora una volta – è una delle BAT, una delle indicazioni ambientali formalizzate diciamo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Fase generazione del vento caldo, anche qui la Procura si è soffermata a lungo su questa fase parlandovi dei cowper, dei gruppi di cowper e a conclusione della disamina la Procura vi dice: “Ah, questi impianti non hanno sistemi di abbattimento dei fumi” sono i quattro camini che servono i cowper, i gruppi di cowper degli altoforni in funzione, la Procura conclude dicendo: “Ah, non hanno i sistemi di abbattimento, ma dovrebbero averli, così come segnalato dalla Valenzano”, ricordo proprio in maniera perfetta questo passaggio, ora la Valenzano in realtà – così come i periti – non indicano e non danno alcuna prescrizione riguardo alla necessità di fornire questi camini di sistemi di abbattimento perché tecnicamente non ha senso l'impianto di quei sistemi di abbattimento, perché? Perché diciamo essi operano su gas che sono già desolforati, depolverati e che sono i gas di cokeria ed i gas di altoforno che sono già di per sé il gas di altoforno depolverato attraverso il sistema su cui poi magari ci soffermiamo un attimo ed i gas di cokeria, per cui essi quei bruciatori utilizzano appunto questi gas che hanno un contenuto di polveri all'esito della cui combustione danno dei valori assolutamente inferiori a quelli che si

potrebbero ottenere dall'utilizzo diciamo dei filtri, ecco la ragione per cui non sono previsti, tant'è vero che i periti quando compiono la loro disamina – pagina 355 – non contestano l'eventuale assenza di questi sistemi, nulla dicono, non dicono “Ah, ecco, questi sono sistemi che mancano”; ma anche l'AIA, l'AIA del 2012, se voi andate a verificare – e vi segnalo la pagina 35 di 47 dove appunto tratta di questa fase – l'AIA del 2012 non prescrive l'adozione di sistemi di trattamento dei fumi dei cowper. Cosa invece diciamo rileva dal punto di vista della funzionalità di questi sistemi? Beh, diciamo i sistemi ce li indicano le MTD e cioè sono utili al presidio, alla funzionalità ambientale dei cowper, bruciatori adeguati ed il controllo matematico del processo, questi sono i due passaggi diciamo che sono utili al fine di contenere le emissioni che eventualmente possono svilupparsi, quindi idonei bruciatori e controllo automatizzato del processo di riscaldamento. La conferma di questo voi la avete, tra l'altro, andando a verificare che anche i periti quando parlano di questa fase – a pagina 355 diciamo della perizia – verificano che appunto il controllo matematico del processo è stato impiantato su tutti gli AFO, infatti parlano esplicitamente di sistemi di automatismi che sono impiantati appunto nel controllo di questa fase ed anche questa volta bisogna dire in maniera corretta a pagina 20 della appendice A, anche i custodi danno atto della implementazione di questo, parlano di un sistema di automatismi che comandano le manovre delle valvole diciamo della funzionalità dei cowper.

Io adesso non voglio entrare troppo nello specifico e nel tecnico, ma vi do l'indicazione, a pagina 23 della relazione di Fontana troverete poi voi in maniera più specifica l'indicazione appunto AFO per AFO sia della utilizzazione dei bruciatori, degli adeguati bruciatori, sia quella dell'utilizzo del controllo del sistema. La particolarità che segnalano i custodi e che poi si è rivelata, si rivela alla luce diciamo di un esame tecnico invece infondato è la richiesta che loro fanno di un sistema di recupero del calore, quindi diciamo dal punto di vista impiantistico quello che serve l'abbiamo capito, idonei bruciatori e controllo matematico del processo; per quanto riguarda la proposta che fanno è una proposta irricevibile, ma è una proposta irricevibile fin dalle MTD del 2005 perché il ragionamento che loro fanno è “Ah, sì, tuttavia è possibile impiantare un sistema di recupero del calore, per cui quando ai bruciatori arriva il gas che è il combustibile e l'aria comburente, se combustibile e comburente sono già riscaldati di proprio il sistema funziona meglio”. Ora, dal punto di vista tecnico questa è una indicazione sbagliata perché già le MTD ci dicevano all'epoca con una delle famose note: “Attenzione, per gli impianti esistenti bisogna poi fare una valutazione di costi–benefici perché quello che tu puoi ricavare, puoi recuperare, rosicchiare – ecco – dal punto di vista del risparmio energetico da una parte, rischi poi di pagarla dall'altra perché produci ossidi

di azoto nel momento in cui tu vuoi fare questa attività di recupero e quindi è una di quelle indicazioni avverse alla implementazione di questo sistema di recupero”.

Ancora di più, c'è anche un altro dato che hanno segnalato sia De Felice che anche – se non sbaglio – Fruttuoso, cioè che poi quel sistema ha la necessità di utilizzare il famigerato olio diatermico, cioè una sostanza cancerogena, dunque nella valutazione, nel soppesamento, nel bilanciamento dei costi e dei benefici che si possono ottenere da quello che prescrivono i custodi ci rendiamo conto che non sono diciamo utili. Ripeto, dal punto di vista... nemmeno l'AIA del 2012 richiede quegli interventi, infatti se voi andate a pagina 35 dove è riportata la tabella 9 sui limiti e le prescrizioni sulla fase generazione vento caldo, non parla di richiesta di montaggio di filtri su questi impianti, questo per quanto riguarda la fase della generazione del vento caldo. Questa fase poi ha costituito anche oggetto diciamo di un passaggio della deposizione della Valenzano, in particolare la Valenzano ha portato all'attenzione della Corte l'episodio che si è verificato il 21 di agosto del 2012 in cui dai cowper di AFO 5 ci fu praticamente una fumata, anche qui il discorso che facevamo prima sui bleeder, cioè è una gestione che esula dal controllo di De Felice perché stiamo ad agosto, non era più De Felice a gestire l'area AFO e si è spiegato a sufficienza... intanto un passaggio, non abbiamo mai sostenuto... il Pubblico Ministero, la Procura dice: “La Difesa ha parlato di alterazione di dati”, ma non abbiamo mai parlato di alterazione di dati registrati dalla Valenzano, noi abbiamo spiegato quello che potrebbe essere successo – ripeto – dopo la gestione di De Felice; potrebbe essere successo – anzi è sicuramente successo – che in quel momento l'operatore gestiva in manuale il sistema di alternanza, chiamiamolo così, vento caldo, quindi fase vento e fase caldo, gestiva il manuale e quindi nel gestire in manuale, cioè escludendo proprio quello che è il sistema ambientale implementato, cioè il controllo matematico del processo, è successo quello che è successo. Dunque non può farsi carico alla gestione De Felice di un episodio che è avvenuto il 21 di agosto del 2012.

Trattamento gas AFO, il Pubblico Ministero commentando questa volta la memoria che depositò l'Ingegnere Capogrosso, in cui segnalava gli ammodernamenti che erano avvenuti in questa fase, sia per AFO 1 che per AFO 5, dice la Procura: “Ah, questo intervento è durato dieci anni, è un intervento farlocco perché sulla sacca a polvere il riesame del 2012 sappiamo cosa ha previsto e sappiamo anche quello che hanno detto alcuni testi a Difesa sulle emissioni allo svuotamento della sacca a polvere, erano emissioni straordinarie”, questo credo di avere citato testualmente la Procura nelle conclusioni che ha svolto nelle udienze passate. Allora, forse qui ripeto qualcosa che ho detto prima, cominciamo a chiarire questo, la sacca a polvere ecologica non era nemmeno una MTD

prevista, l'AIA del 2012 non dice nulla sulla sacca a polvere ecologica, non dice nulla sulla sacca a polvere ecologica, non prescrive nulla sulla sacca a polvere ecologica, le prescrizioni specifiche per AFO sono quelle che trovate alla pagina 34 di 47, 34 e seguenti, dunque il sistema – questo vorrei che fosse chiaro – base è quello della sacca a polvere con le sue applicazioni di umidificazione delle polveri al momento della fuoriuscita, su questo sistema base – chiamiamolo così – è stato implementato su AFO 1, AFO 2 e AFO 5 la sacca polvere ecologica, lì dove non è stato possibile implementare la sacca a polvere ecologica AFO 2 abbiamo detto a sufficienza ciò che è accaduto con la pratica e con quella POS che è stata fatta propria nel PIC come risulta a pagina 342 del parere istruttorio conclusivo dell'AIA 2011. E' questo quello che possiamo dire appunto, dunque non emissioni straordinarie, non particolari prescrizioni né da parte dell'AIA e né da parte dei custodi, la volontà invece di implementare insomma questo di più su un particolare impianto che poteva produrre emissioni diffuse.

Per quanto riguarda la situazione più strettamente impiantistica, credo che abbiamo dimostrato senza tema di smentita che su AFO 1 esisteva dal grande rifacimento 2001-2002, era stato fatto dalla Demag ed abbiamo prodotto il collaudo, durante l'esame dell'Ingegnere De Felice abbiamo prodotto il collaudo del 2003, per AFO 5 è stato realizzato nel 2004, abbiamo l'ordine 1006 del 05 di gennaio del 2004 e la messa in servizio del 12 di ottobre del 2004, abbiamo prodotto ordine, abbiamo prodotto fatture ed anche troverete il riscontro a pagina 30 della consulenza di Fontana; su AFO 4 poi vi è l'ordine – il 2657 del 18 gennaio del 2006 – e la fine lavori quando diciamo poi è entrato in funzione AFO 4 sul grande rifacimento, quindi nel 2011. Anche qui inutile richiamare quello... lo abbiamo detto a sufficienza, i testi che si sono soffermati, anche il Formuso, Formuso che era proprio su AFO 2, ve lo ha spiegato a quell'udienza credo dell'11 o del 12 di novembre, lo ha spiegato il maniera perfetta l'applicazione di quella POS specifica per il contenimento di queste emissioni. Questo era l'intervento AF8 che è riportato a pagina 343 del PIC.

Quindi questa è un po' la situazione in cui abbiamo dimostrato dinanzi all'affermazione del Pubblico Ministero "Ah, ecco quelle emissioni straordinarie che avvenivano", noi rispondiamo che queste emissioni straordinarie intanto non erano straordinarie perché con il sistema della sacca a polvere ecologica erano assolutamente contenute, quindi su quattro AFO sicuramente in tre AFO non vi erano questi problemi e nell'unica in cui ancora non era implementata e non per colpa del capo area perché era stata procrastinata quella implementazione, vi erano delle POS assolutamente adeguate, tutte condite nel discorso per il quale era comunque un presidio che travalicava addirittura anche le previsioni delle MTD. Questo per quanto riguarda questa fase. Lacorte, Marinosci si

sono soffermati... ecco, questo è un aspetto anche importante, Lacorte e Marinosci sempre sulla fase trattamento acque vi hanno parlato anche di un'ulteriore implementazione che è stata fatta su AFO 4, in particolare avete già sufficientemente chiaro che la fase prevede la sacca a polvere in cui vi è il decadimento delle polveri grossolane e poi vi è il trattamento ad umido con i due Venturi, cioè il trattamento ad umido che abbatte ulteriormente, che sono proprio quei sistemi, signor Presidente e signori della Corte, che poi servono proprio per avere quel gas depolverato che sia sotto il limite di 10 milligrammi per normal metro cubo da essere poi utilizzato per esempio nei cowper e quindi come abbiamo detto prima da generare le emissioni di polvere minori possibili. Lacorte e Marinosci vi hanno parlato anche di questo ulteriore intervento, la depurazione ad umido, attraverso lo scrubber ed il demister che fu messo su AFO 4. Quindi questo per quanto riguarda questa fase.

Le torce di stabilimento, le torce di stabilimento che riguardano l'area AFO, anche qui di una chiarezza estrema De Felice quando ha reso l'esame, l'AFO produce ghisa, loppa e gas, ghisa e loppa sappiamo dove vanno a finire, il gas va nella rete di stabilimento, cioè non è che ogni impianto gestisce il proprio gas, comunque sicuramente l'altoforno non gestisce il proprio gas perché vi è una rete unica, centralizzata che ha il governo appunto del gas che è fatto apposta proprio per immagazzinare questo gas che viene dall'impianto AFO e le torce servono proprio per la evacuazione nel momento in cui vi è uno scompenso tra la produzione di gas e l'assorbimento di gas, perché quel sistema di rete dello stabilimento è dotato di gasometro, essendovi il gasometro ha bisogno anche eventualmente dello sfogo qualora il gasometro non riesca a compensare diciamo questa entrata e questa uscita del gas. Quindi cosa fa l'altoforno? L'altoforno cede questo gas, vi ha spiegato in maniera precisa il punto in cui diciamo vi è questa immissione, al punto di questa immissione vi è quella candela che necessariamente deve essere gestita da chi ha il quadro completo della rete gas, non potrebbe essere gestita da altri e quindi lo sfogo in candela è governato dal DIE. Vi producemmo anche, durante l'esame di De Felice, la pratica operativa del 2006 che è firmata anche dal capo area del DIE – è la pratica del 30 aprile 2006, F800099000 – in cui si dice – alla pagina 2 di 7 voi trovate – “Sulla rete gas AFO bassa pressione immediatamente a monte della valvola è installata una candela munita di cinque accendini alimentati a metano, questa candela insieme alle altre installate sulla rete gas e gestite dal DIE, l'area AFO è deputata soltanto alla manutenzione di quella candela nel momento in cui si stacca... solo alla manutenzione della candela in cui si stacca per esigenze manutentive dalla rete gas”, quindi i calcoli che fanno in perizia i periti sul gas sfogato, sulle quantità e tutti gli oneri connessi anche che poi saranno anche oneri di controllo, di manutenzione,

insomma di gestione di questo gas che sono riportati nell'AIA del 2011 assolutamente non riguardano la gestione dell'area Altoforno.

Avevo saltato di dirvi – ma recupero subito – che sempre sulla effettiva diciamo esistenza delle sacche a polvere sugli AFO per esempio si soffermano anche i periti che a pagina 362 vi danno atto che stanno su tutti tranne che su AFO 2 e questo lo abbiamo detto anche in maniera precisa e specifica. Anche i testi Verrenti, De Biase e Lacorte dicono che è il DIE a gestire lo sfogo del gas.

Colaggio ghisa e loppa, il Pubblico Ministero – 03 febbraio del 2011 – argomenta su questa fase prendendo in esame la tabella 108 di pagina 366 ed affermando: “Il termine degli interventi per AFO 2 avrebbe potuto mettere il gestore qualsiasi data come termine degli interventi”, ma poi soprattutto per quello che più rileva dice il Pubblico Ministero: “Gli interventi su questa fase sono stati compiuti nel 2007, 2006, 2005 e quindi per dieci anni senza presidi”, cioè l'assunto della Procura è quello per cui per dieci anni i campi di colata non avrebbero avuto presidi ambientali. Ora, questo è un errore tecnico, un errore tecnico che non ha consentito alla Procura di comprendere la struttura, la struttura impiantistica del campo di colata ed allora siccome è un passaggio importante già accennato prima, diciamo ho fatto qualche accenno già prima a questa questione, ora per comprendere le azioni che su questa fase importante, importantissima – quella del campo di colata – sono state diciamo compiute nel corso degli anni – vi ricordate? – prima abbiamo detto che sono tessere di un mosaico che è venuto a crearsi, a formarsi piano piano negli anni, che ha come punto di riferimento e spartiacque il 2007, però non bisogna soltanto fermarsi al 2007, bisogna spaziare e vedere a 360 gradi un po' la situazione insomma e l'implementazione, gli interventi impiantistici che sono stati fatti.

Allora questo che sto per dirvi è emblematico di questa situazione, perché? Una volta tanto partiamo da quello che dicono i custodi nell'appendice A, i custodi nell'appendice A fanno un'affermazione molto importante a mio avviso, va be', danno atto di ciò che è palese, che hanno tutti i filtri a maniche, tutti i camini 111, 112, 114, 115 e 116, rispettivamente AFO 1, AFO 2, AFO 4 e AFO 5 che ne ha due, 115 e 116, e partono dalla constatazione perché è da qui che bisogna partire e da questo sarebbe dovuta partire la Procura nelle considerazioni, cioè loro dicono che questi impianti di captazione e depolverazione esistenti sui campi di colata sono ben dimensionati, sono ben dimensionati, letteralmente loro dicono – passaggio importante – “Gli impianti attuali sono ben dimensionati in termini di capacità, tuttavia in particolare i...” questo è il punto di partenza, perché questo – cioè il giudizio sul dimensionamento e sulla funzionalità – lo danno per tutti gli AFO, quindi è questo il punto di partenza che è sfuggito alla Procura e che non gli ha consentito di comprendere appieno poi il

significato di quell'intervento che si chiama AFO 5 che viene fatto proprio sul campo di colata, sui campi di colata. Perché? Perché si parte da questo, cioè sulla situazione base, come abbiamo visto per la sacca a polvere una situazione base di installazione della sacca a polvere su cui poi è venuto diciamo il progetto di installare la sacca a polvere ecologica, su questi del campo di colata abbiamo questi impianti su cui poi si cala il famoso intervento che era stato studiato ed applicato per AFO 5 – importante – che esiste fin dal 2004. Quindi, vedete, se riflettiamo un po' i numeri del problema tornano, 2004, quindi stiamo lontani dal 2007 quando viene fondato il piano degli interventi e la volontà in area AFO di raggiungere questi obiettivi, cioè siccome in AFO 5 abbiamo studiato ed abbiamo installato questi sistemi che vanno a coprire – con un termine simpatico – un cappone, diciamo dal significato equivoco, è un cappone sostanzialmente che si aggiunge alle cappe che stanno già sui fori di colata, viene messo sopra, con un disegno particolare e quindi sui quattro fori di colata di AFO 5 (1, 2, 3 e 4) e sui tilting, cioè il punto di travaso della ghisa sui carri siluro 1 e 2, viene installata questa cappa dal disegno particolare; siccome bisognava sperimentarlo non viene installato sui tilting che asservono i fori di colata 3 e 4. È questo il punto di partenza. Quando viene varato il piano degli interventi AF5 si tende ad estendere quel sistema a tutti gli altri AFO, ma non significa che gli altri AFO non avessero fino a quel momento i sistemi di captazione e di depolverazione, è questo importante, questo è un elemento importante che bisogna sottolineare e bisogna comprendere, quindi non si può dire che per dieci anni i campi di colata degli AFO di Taranto sono rimasti senza alcun presidio, quindi il concetto era quello di efficientare la captazione proprio nei punti sensibili perché, abbiamo visto, il punto sensibile qual è? Il punto sensibile è al foro di colata, perché al foro di colata quando c'è la macchina a forare, c'è un particolare dispositivo che va a praticare il foro perché lì in prossimità del crogiolo esca la ghisa, lì si possono... se vi sono sbuffi, se vi sono particolari condizioni vi possono essere emissioni, perché – è chiaro – il materiale incandescente a contatto con l'aria crea questi problemi, lì sono stati implementati, sono stati montati questi sistemi. Quindi per il 2004-2005 pacificamente sono stati messi su AFO 5, quando trovate poi sul piano degli interventi questa dicitura “AFO 4 effettuato”, “AFO 5 effettuato” è la verità perché poi durante il rifacimento di AFO 4 che è rimasto fermo dal 2008 al 2011 è stato implementato lo stesso sistema, approfondito addirittura e questo lo ha spiegato De Felice, cioè ha detto che non solo fu progettato di impiantare quel disegno particolare, ma fu fatto anche uno studio fluido-dinamico per adattare quel disegno al layout di AFO 4 e questa è una cosa importante, poi bisognava metterlo su AFO 1 e poi bisognava metterlo su AFO 2, se il gestore fosse riuscito, avesse deciso di fare tutto questo

insomma avremmo raggiunto veramente dei... ma non che prima di allora insomma i sistemi non fossero adeguati o non fossero ben dimensionati, credo che questo diciamo sia sufficiente.

Volevo dirvi ancora su questo che tra l'altro i sistemi di captazione poi non riguardano soltanto il foro di colata, ma sono anche adeguati e sono ben dimensionati e sono utili allo scopo per cui sono stati diciamo immaginati e messi in atto, anche nei punti di separazione tra la ghisa e la loppa, su questo addirittura credo Fruttuoso vi fece vedere delle fotografie in cui la Corte poteva apprezzare appunto l'esistenza di queste cappe, di questi presidi. Non tornerò naturalmente su qual era la gestione concreta di quei presidi perché ne ho parlato a sufficienza, citandovi i testi, citandovi gli ispezionatori, secondi addetti, controlli strumentali che venivano fatti. Proprio per scrupolo, l'ordine che riguarda il montaggio di queste cappe su AFO 5, il 56094 del 29 dicembre del 2003, con la messa in servizio del 21 maggio del 2004 e collaudo del 25 agosto del 2005, invece l'ordine per AFO 4 è 575 del primo luglio del 2005 e poi la messa in servizio alla riattivazione, cioè il 20 di aprile del 2011. Per quanto riguarda invece AFO 1 ed AFO 2 vi ho detto.

Su questo è importante forse anche fare questa annotazione perché è utile, l'avrei dovuta agganciare forse al momento in cui vi segnalavo il termine per la conclusione del cronoprogramma, voi troverete riguardo agli interventi di area AFO a mio avviso un elemento importante che dovete tenere in considerazione, ripeto sempre calcando terreni che non mi competono strettamente come capo area, però gli interventi in area AFO sono collegati alla fermata degli AFO, perché dico questo? Perché per la particolare conformazione strutturale e funzionale degli AFO non si può intervenire ad AFO in marcia se non eventualmente per degli interventi assolutamente marginali, perché – immaginate – come si fa a far funzionare un AFO, diciamo fare – non so – una condensazione dei vapori della loppa con l'AFO in funzione? La loppa dove la si mette? Dove la si mette? Un intervento importante sulle stock house come si fa a compiere nel momento in cui è in funzione l'altoforno in tutta la sua dimensione strutturale? È impossibile. Interventi magari marginali, se è possibile facendo funzionare la depolverazione e sempre che lo – come dire? – lo skyline lo consenta, si abbiano gli spazi, perché a mio avviso – ma parlo da profano – cioè si dovrebbe costruire un impianto parallelo e nel momento in cui si è costruito un impianto parallelo poi disattivare uno per attivare l'altro, ma si deve avere lo spazio per fare questo. Ecco che logicamente – logicamente – gli interventi sull'area AFO devono essere naturalmente legati alla fermata degli AFO e la fermata dell'AFO è collegata naturalmente alla vita del crogiolo, perché il crogiolo deve arrivare a fine vita tecnica perché una volta spento il crogiolo, una volta raffreddato il crogiolo l'altoforno è diciamo tabula rasa e poi come

l'araba fenice risorge dalle proprie ceneri, ma per farla risorgere occorre ricostruire dal crogiolo fino alla bocca. Ecco che ha anche un senso quella prescrizione impiantistica per cui gli impianti veramente più importanti si possono fare soltanto nel momento in cui l'AFO è fermo, cioè il fine vita dell'AFO.

Trattamento della loppa, ci stiamo avviando, Presidente, alla conclusione, no, prima vi devo completare questo discorso sempre su questa fase. Il Pubblico Ministero anche qui diciamo nella discussione ci segnala il 12 di luglio del 2013 i custodi vanno sul campo di colata e poi il 30 luglio del 2013 vanno sul campo di colata, rispettivamente AFO 4 ed AFO 5 e vedono che vi sono delle emissioni, intanto la stessa Procura non è in grado di dire se sono emissioni diffuse o emissioni fuggitive e questo è importantissimo, è fondamentale, ripeto sempre nell'ottica di verificare un impianto che è gestito dopo un anno che il suo gestore originario non lo tocca più, quindi De Felice cessa a luglio del 2012, queste constatazioni che fanno i custodi le fanno a distanza di un anno con una gestione che è assolutamente diversa ed in questa gestione diversa non ci sanno dire se si tratta di emissioni diffuse, cioè se l'operatore che quel giorno sta operando in quel momento ha sbagliato una manovra, ha fatto qualcosa di sbagliato e si sono sollevate il 12 luglio del 2013 o il 30 luglio del 2013 sul campo di colata rispettivamente di AFO 4 o AFO 5 si sono sollevate delle emissioni diffuse, ma non si può da questo inserire e fare un ragionamento induttivo per il quale "Ah, se si è verificato a distanza di un anno vuol dire che..." non significa niente, specialmente alla luce del fatto che non si è individuata la causa, se è un'emissione diffusa o è un'emissione fuggitiva. Certo noi dal punto di vista della nostra operatività sul campo crediamo di aver dato veramente elementi sufficienti.

Trattamento della loppa, anche qui per accelerare un po' vi posso dire che fotografare la situazione al luglio del 2012, al luglio del 2012 quando interviene il sequestro noi abbiamo un AFO 2 che ha il sistema di condensazione della loppa, abbiamo un AFO 5 che ha un sistema simil condensazione – ecco, diciamolo così – cioè il sistema IMB di cui sicuramente ricorderete la definizione, poi abbiamo un AFO 1 ed un AFO 4, AFO 4 erano in corso i lavori e qui ci soffermiamo, l'unico che non aveva ancora questo sistema era AFO 1, questa è la situazione impiantistica. Il Pubblico Ministero qui fa questa annotazione, dice: "Ah, ecco, gli interventi su AFO 4 erano fatti apposta per far credere ai periti che si stesse facendo qualcosa", attenzione, non è così. Attenzione, non è così. Perché "Attenzione, non è così"? Perché, partiamo da quello che dicono diciamo i periti, i periti quando vanno a verificare questo tipo di intervento – pagina 368 – dicono i periti: "Gli interventi di adeguamento codice AF6 per l'altoforno 4 non sono al momento integralmente realizzati, è stata realizzata una parte relativa alla

predisposizione del circuito acque e dei canali di convogliamento loppa e sono attualmente conclusi – è importante questo passaggio, Presidente – le opere restanti sono in fase di aggiudicazione dell'ordine, la tempistica ad oggi prevedibile è la fine del 2012”, il Pubblico Ministero sfrutta questo passaggio e dice: “Ah, ecco, si attivano quando vanno i periti per far vedere”, no, attenzione, Schiavone, tornate a Schiavone, Presidente, Schiavone è chiarissimo su questa cosa, Schiavone dice: “La realizzazione dell'impianto viene eseguita in questa maniera qua – parlo dell'udienza del 07 di maggio del 2019, pagina 31 – ci sono alcune attività che vengono fatte durante la fermata del forno perché io devo avere la vasca loppa vuota, il forno non in movimento, la vasca loppa che deve essere rifatta, quindi dopo che è stata manutenzionata la vasca loppa, insomma alcune fasi del lavoro di nuova condensazione vengono fatte durante la fermata dell'AFO, del rifacimento, ma non tutte. La parte restante viene fatta quando l'AFO, l'altoforno parte, perché poi intanto l'altoforno parte e l'impianto di granulazione e di condensazione dei vapori necessita di acqua di mare che deve venire con la sua pressione, quindi l'acqua di mare deve essere disponibile e non i tubi di rifacimento”. Quindi qui vi spiega in maniera perfetta come questo diciamo intervento sia stato organizzato in due fasi, cioè quando si è intervenuti su AFO 4, sul campo di colata di AFO 4, quindi AFO fermo si è intervenuti su quella tubazione, su tutti i tubi, su tutta l'impiantistica che porta all'impianto di condensazione vapori loppa e questo ce lo dicono i periti, poi quando riparte... ecco la necessità di fare in due step, cioè quando nel 2011 – attenzione – ad aprile del 2011 piano piano l'AFO 4 va in marcia, è chiaro che ad aprile del 2011 quando ho completato quella prima parte di intervento sul campo di colata e sul sistema di raffreddamento metto in atto e lavoro sulla vasca di condensazione che poi la porterà ad essere completa a gennaio del 2013, ma ce ne passa da qui a dire che è tutto un complotto, tutta una cosa studiata per far vedere che quando vanno i periti a giugno o luglio del 2011 stavano facendo qualcosa, significa non avere chiaro il quadro della complessità dell'impianto, degli step e di tutto ciò che in una situazione complessa va poi modulato e va poi messa in pratica concretamente. Quindi da questo punto di vista credo che le considerazioni del Pubblico Ministero insomma vadano lette alla luce, non era un tentativo di inganno dei periti, era la concreta tabella di marcia dell'impiantistica necessitata che doveva portare a fare una parte dei lavori prima ed una parte dopo. Ciò che viene emesso dalla condensazione dei vapori della loppa, ricordate, nel piano di interventi De Felice fin dal 2008-2009 diciamo il suo l'ha fatto sulla... documentato in quel piano di interventi con le richieste. AFO 1 sarebbe stato fatto l'intervento nel momento in cui fosse stato fermato, nel momento in cui si fermava l'AFO 1 per fine vita tecnica, quella vita tecnica che è cominciata nel 2001-

2002 per la verità, quindi era un AFO che nel 2012 con le tecnologie di cui il gestore disponeva nel 2001-2002 aveva una vita tecnica ragguardevole ancora dinanzi, quindi non siamo in presenza di un impianto obsoleto. Ecco, torniamo a quello che abbiamo detto prima, anche una logica di questi interventi, fine vita tecnica di AFO e quindi la possibilità di implementare certi impianti, ecco perché AFO 1 ancora nel 2012 non aveva la condensazione dei vapori della loppa, pur se il capo area in tempi non sospetti quello che era di sua competenza l'aveva fatto.

Cosa esita da questi vapori che devono essere condensati? Cosa esita? Lo dicono tutti, i periti, il custode poi fa una piccola postilla e ci dice: "Sì, è vapore acqueo, in questo vapore acqueo ci sono tracce di composti solforati", dicono tutti, lo dicono i periti, la Valenzano dice: "No, però ci sono metalli pesanti e metalli cancerogeni" – metalli pesanti e metalli cancerogeni – e spiazza un po' tutti, perché uno dice: "Scusate, ma è mai possibile veramente che già a livello di MTD sarebbe stato consentito emettere metalli pesanti da quella..." allora è chiaro che va ricondotto – anche qui – tutto a logica e a concretezza. Allora, in quel vapore acqueo ci sono delle tracce di idrogeno solforato, tracce di idrogeno solforato che hanno quell'effetto odorigeno da uova marce – cosiddetto – che appunto hanno una soglia di rilevabilità molto inferiore rispetto alla rilevabilità di altri composti, da qui la necessità, quindi nel momento in cui si è compreso che anche quell'idrogeno solforato diciamo in concentrazioni così piccole dà quei disturbi di carattere odorigeno, bisogna intervenire con questi impianti. È questo il concetto, sempre con quella nota che vi ho richiamato del decreto del 2005, perché poi si dice: "Sì, devi contenere gli odori, ma devi anche considerare l'impianto esistente, se il disegno dell'impianto te lo consente, diciamo il perimetro dell'impianto, l'impiantistica te lo consente, poi devi anche considerare se devi usare l'acqua di mare o l'acqua dolce, la disponibilità che hai", insomma anche qui avete l'indicazione di una nota importante delle MTD.

Quello che però preme in questo momento più sottolineare è che comunque è sbagliato il concetto che lì dentro vi siano metalli pesanti o addirittura metalli cancerogeni, perché? Perché ha spiegato bene Fruttuoso che quello che esita diciamo da quel trattamento sono ossidi di silicio, di magnesio, di calcio ed aggiungiamo... perché ha fatto una domanda intelligente una Parte Civile, dice: "Ma c'è l'alluminio?", attenzione, no, non c'è l'alluminio, c'è l'ossido di allumina che non c'entra niente con il metallo pesante alluminio. Quindi da questo punto di vista è sbagliato il giudizio e Fruttuoso lo ha chiarito, sono questi gli elementi che esitano diciamo da quel trattamento e non c'entrano niente con i metalli pesante e per giunta cancerogeni che poi tra l'altro sono tipizzati dal Decreto Legislativo 155 del 2010 che ci dice quali sono i metalli pesanti

che vanno repertati, che vanno diciamo controllati e siamo fuori da questo perimetro.

Su questo diciamo potete trovare un supporto in quello che dicono i periti, inquadrando la questione in questi termini, cioè la granulazione della loppa, diciamo l'obiettivo principale del BREF, delle MTD ed anche del BREF del 2012 è inquadrare la granulazione della loppa sempre nell'ambito della riduzione integrata dell'inquinamento nell'ambito del recupero dei residui che non è una questione... sì, è importante cioè, l'emissione in aria, ma è anche importante dal punto di vista della riduzione complessiva del... anche come si trattano i residui di lavorazione, allora è una indicazione specifica contenuta in questi documenti tecnici per cui la granulazione della loppa serve a recuperare quel materiale, altrimenti sarebbe un aggravio ambientale vedere dove va a finire la loppa, se invece la loppa la si granula in quella maniera con spruzzi di acqua di mare se è a cielo aperto oppure con riciclo se è acqua dolce perché non bisogna consumare l'acqua dolce, può essere utilizzata nei cementifici e quindi – come dire? – è un sottoprodotto e quindi torna il conto del bilancio ambientale.

Ricordate quando abbiamo parlato della consulenza Montgomery, quella sorta di spiazzamento, quella domanda che fece il Pubblico Ministero a De Felice “Ah, ma lei non sa che la Montgomery, la consulenza Montgomery ha detto che da quell'impianto...” quello di AFO 5 dove abbiamo visto che non c'è la condensazione dei vapori della loppa, ma ha quel sistema che... l'ho definito simil condensazione perché? Perché nonostante diciamo preveda lo spruzzaggio di acqua sui vapori che si generano nella irrorazione con acqua di mare della loppa, comunque poi vi sono diciamo quegli spruzzi di acqua che abbattano le emissioni e vi sono due camini, E 141 ed E 142. Quindi quello è un sistema che non prevede l'emissione libera in atmosfera, è una sorta di mitigazione comunque. Il Pubblico Ministero disse: “Ah, ma lei non ha letto la consulenza Montgomery? Perché la consulenza Montgomery le dice che quei valori sono sforati”, quindi prendendo spunto proprio da quello che vi avevo detto prima della Montgomery, la pagina 19, e De Felice diceva... la risposta di De Felice credo di riportarla quasi testualmente “Non riesco a spiegarmi da dove questa consulenza tragga queste conclusioni”. Allora, a mio avviso ha ragione De Felice perché se torniamo alla determina regionale del 2003, quando vi ho segnalato che oltre alle convogliate tratta anche delle diffuse, quando voi andate a pagina 17, quando parla del ciclo della ghisa, forse ricordate che l'ho accennato qualche ora fa, il ciclo della ghisa, numero due emissioni dalla granulazione della loppa, non analizzabili secondo le metodologie previste dal Decreto Ministeriale 12 luglio '99 in considerazione dell'elevato tasso di umidità, E 141 ed E 142, cioè da dove ricavano chi ha fatto questa consulenza che vi sono emissioni se l'autorità amministrativa che deve rilasciare l'autorizzazione dice:

“Non sono analizzabili secondo le metodologie previste dal decreto ministeriale, in considerazione dell’elevato tasso di umidità”, quindi questi nel ’95 ci dicono “Ah, c’è diciamo il superamento delle soglie”, questi nel 2003 l’autorità amministrativa dice: “Non c’è possibilità, non è analizzabile, quindi non posso dire se c’è lo sfioramento di questi valori su 141 e 142”, ma io credo fra una valutazione compiuta – non sappiamo quale è il grado di affinamento tecnico dei compilatori di questa consulenza – ed un’autorità amministrativa che ha compiuto una istruttoria, ha approfondito, io credo che possa prevalere sicuramente questo giudizio rispetto a chi genericamente dice – come abbiamo visto nella Montgomery -: “Ah, vi sono valori che eccedono i limiti” e quindi anche da questo punto di vista questa consulenza, questo apporto non mi sembra rilevante.

Vi ho già parlato – e quindi salto – per quanto riguarda la fase di sgrondo carri siluro e granulazione della loppa perché vi ho citato più volte sia le parole dei periti – vi ricordo – in cui loro stessi definiscono come fasi saltuarie ed occasionali che danno delle... questo non lo hanno detto espressamente i periti, ma si comprende, lo ha detto in particolare Capogrosso, danno delle emissioni irrisorie proprio per le caratteristiche delle operazioni che vengono svolte, tuttavia – pagina 370 della perizia – gli stessi periti dicono: “Comunque abbiamo verificato che vi sono delle pratiche operative che vengono applicate in quella vasca a calore all’interno della quale vi sono spruzzi di acqua che limitano le emissioni”, anche queste emissioni irrisorie sono contenute attraverso l’adozione di queste pratiche, sono le stesse pratiche che il 24 di giugno del 2013 i custodi troveranno e che vi allegheranno al rapporto. Pratiche – ancora una volta, lo ripeto, a pagina 855 dell’AIA – sono anch’esse riprese, fatte proprie e validate nell’ambito anche dell’AIA del 2011, pagina 855, cioè quelle emissioni devono essere contenute attraverso questi spruzzaggi.

Presidente, prometto che mi sto avviando alla conclusione, non per modo di dire, vi voglio però ricordare – anche per completezza – Fontana in un’attività che noi insomma per quello che può valere possiamo attestare un lavoro onesto, un lavoro diciamo onesto ed un lavoro approfondito perché per esempio, tornando a quello che vi dicevo prima, il famoso allegato 3/1 in cui voi trovate tutta la mappa – per così dire – perché vi possiate orientare agli interventi che sono stati fatti in area AFO dal 2000 fino al 2010, 2011, 2012 compie un lavoro veramente importante, veramente diciamo lodevole, quello non solo di citarvi l’ordine, ma poi di ricostruirvelo l’ordine, cioè voi in quell’allegato 3/1 – ripeto – troverete non solo la mappa, ma anche la documentazione ordine per ordine ed in base a ciò che abbiamo trovato, perché anche noi abbiamo fatto le richieste, abbiamo aspettato, ci siamo messi in fila, vi ho documentato la filiera attraverso cui siamo

riusciti ad avere poi i documenti che vi abbiamo prodotto, con ordini e fatture, ha fatto questo lavoro veramente importante. Per cui voi all'ordine troverete la RDA, troverete l'ordine emesso dall'Ufficio Acquisti, la messa in servizio, il collaudo, le fatture, è stata veramente un'opera preziosa di cui noi siamo grati a Fontana.

In questo ambito Fontana, in questa ricostruzione contenuta nel capitolo 3 dedicato all'altoforno per esempio si sofferma anche su quelli che sono gli interventi sui nastri trasportatori che sono stati fatti in area AFO, in particolare si tratta dell'intervento indicato come SM6 che forse era trasversale a tutte le aree, erano interventi trasversali a tutte le aree, che riguardavano anche nastri che poi operavano in area AFO, ma che erano trasversali, in particolare quelli che più riguardano l'area AFO sono SM6, SM12, SM14, rispettivamente i nastri trasportatori, i piazzali, le strade. Anche qui, a pagina 15 e seguenti della consulenza di Fontana troverete importanti documenti, spunti, richiami che vi mostreranno anche questi interventi che sono stati compiuti sui nastri trasportatori dell'area AFO.

Dopo l'exkursus insomma in cui abbiamo tentato di rispondere ai rilievi del Pubblico Ministero, insomma le conclusioni che noi possiamo rivolgervi sono queste: ci siamo battuti contro l'utilizzazione della perizia, credo di avervi dato anche spunti perché poi insomma la partecipazione di De Felice che ha condotto quell'area per nove anni forse sarebbe stato utile un po' a tutti, in primis ai periti per fargli capire la reale consistenza impiantistica, lo sforzo conduttivo e tutto quello di cui abbiamo cercato di parlare stasera. Ma poi anche mi sono posto e ho fatto questa riflessione, Presidente, cioè se voi considerate poi le conclusioni, uno dice: "Va be', ti sei battuto strenuamente contro l'utilizzazione, contro il portato di questa perizia e forse forse forse insomma questa perizia non è tanto male", certo nel momento in cui leggerete le considerazioni che fa Nano, l'Ingegnere Nano sui metodi, sulle modalità di studio, di analisi che hanno compiuto i periti, a mio avviso... perché la logica prima di tutto, vi accorgete anche di tanti e tanti errori che hanno compiuto i periti, però ex malo bonum, cioè se uno riflette poi su ciò che veramente hanno detto sull'area AFO, Presidente, allora è chiaro a tutti il discorso che fanno i periti - no? - dicono: "Va be', confrontiamo con BREF 2012 - inteso come media europea degli impianti - confrontiamo con BAT 2012, le performance dell'area AFO, confrontiamo e vediamo", allora io dico se queste sono le conclusioni, dico per assurdo si dovrebbe giungere alla condanna di un capo area le cui prestazioni sono sempre e comunque tutte all'interno del BREF del 2012 ed addirittura delle BAT del 2012, cioè voi dovrete arrivare all'assurdo di condannare chi ha gestito quell'area AFO raggiungendo dei risultati che erano comunque all'interno dei risultati legittimi, non dico leciti, legittimi che si potevano attendere applicando quantomeno le BAT del 2012.

Poi sulla media possiamo dire... all'interno delle medie significa che, ad accettare il discorso che ci fa il Pubblico Ministero, che diciamo metà degli impianti, tutti gli impianti europei erano tutti fatiscenti perché se il posizionamento degli AFO di Taranto poi si collocano a metà, nella parte mediana della fascia delle prestazioni che danno tutti gli impianti europei, ecco... perché? Perché loro fanno questo ragionamento, ve lo accenno perché sono sicuro che voi poi lo vedrete, anche perché vi hanno allegato questi istogrammi a pagina 541 e 542, mettendo ciò diciamo che è utile e magari omettendo ciò che sarebbe stato utile, per esempio – vi faccio l'esempio – quando alla figura 13 vi danno la rappresentazione delle emissioni specifiche, perché loro diciamo – è chiaro, no? – fanno i tre confronti, emissione specifica, concentrazione ed emissione massiva e per ognuna di questi fanno poi i confronti, per esempio nella fase caricamento non vi fanno l'istogramma che sarebbe stato interessante – fase caricamento stock house – per esempio fare il confronto con il rispetto delle BAT, qui loro non... no, no, qui lo fanno, qui lo fanno, sì, e vedrete che sta all'interno due... 29,88 sta all'interno della forchetta.

Per quanto riguarda invece dove loro... ve lo dico subito, ecco, sulla concentrazione, sulla concentrazione per esempio non fanno l'istogramma e sarebbe stato interessante fare la concentrazione perché sulla fase caricamento appunto vi fanno la figura 13, la figura 14 che riguarda l'emissione specifica, l'emissione massiva, non vi fanno l'istogramma riguardo alla concentrazione che sarebbe stato interessante perché con quei valori a mio avviso si sarebbe collocato a livello medio e parliamo delle stock house in cui appunto è una delle fasi in cui loro segnalano questa discrepanza perché alcuni filtri... stock house 4 e stock house 5 hanno i filtri a maniche, invece 1 e 2 non hanno i filtri a maniche, hanno ancora quelli ad umido.

Riguardo per esempio alla fase PCI, anche qui emissione massiva e non fanno l'istogramma e non lo fanno nemmeno per la concentrazione, propongono soltanto la figura 15 come media europea – sì, dico bene – vi fanno soltanto l'istogramma a pagina 541, figura 15, in cui vedete la performance quella in giallo a 355 che sfiora il minimo possibile immaginabile di due grammi per tonnellata di ghisa. Beh, secondo me per completezza sarebbe stato anche utile fare l'altro confronto diciamo per quanto riguarda l'emissione sia massiva che la concentrazione.

Per quanto riguarda la fase colaggio ghisa e loppa, anche qui l'emissione specifica misurata è ampiamente al di sotto – abbiamo visto – di quella autorizzata, loro stessi ci dicono che comunque la concentrazione misurata nel 2010 si situa comunque all'interno della BAT 2012, anche se la chiosa nella parte superiore. Anche l'emissione massiva si situa nella parte superiore comunque all'interno delle BAT – ripeto BAT – e non semplicemente

delle BREF.

Sulle emissioni diffuse poi diciamo da parte della Procura non abbiamo... sugli accertamenti fatti dai periti in area AFO sulle emissioni diffuse non abbiamo visto prendere nessuna posizione da parte della Procura ed erano importanti questi accertamenti, questi accertamenti fatti sull'AFO più grande – AFO 5 – voi trovate questi accertamenti a pagina 389, si sono cercate le polveri, i metalli, gli IPA, i solventi aromatici, tutti con valori assolutamente commendevoli, tutti diciamo utili alle posizioni difensive, bassa polverosità 0,35 in area campo di colata AFO 5 polverosità 0,35 milligrammi per normal metro cubo e bassissimo livello di metalli pesanti non rilevabili tranne specificano se non sbaglio ferro e zinco che è quello diciamo in area... in campo di colata se non trovi diciamo il ferro e lo zinco vuol dire che non stai nell'area giusta, ma con valori assolutamente bassi. Insomma questi accertamenti fatti dai periti.

Nelle tabelle che poi loro riportano sempre a pagina 529 e 533, quando loro parlano delle emissioni diffuse di polveri e metalli pesanti, non toccano assolutamente l'area AFO ed è giusto perché – come vi dicevo prima – quello che abbiamo sostenuto fin dall'udienza preliminare l'AFO non produce diossina, credo lo abbia ammesso anche il Pubblico Ministero quando noi – vi ricordate? – ci lamentavamo “Eh, non ci avete chiamato all'incidente probatorio”, giustamente la Corte dice: “No, va be', non ti abbiamo chiamato, gli incidenti probatori sono stati due”, quello per il benzoapirene in cui non è stato chiamato De Felice perché giustamente non produce benzoapirene, né quello diciamo che riguarda la diossina, ma è stato chiamato in quello successivo De Felice perché l'AFO non produce diossina perché le temperature che vengono utilizzate nel processo di AFO – che sono temperature fra i 1.300, 1.400, 1.500 – diciamo scongiurano le ipotesi della formazione della diossina, tant'è vero che poi quando il Pubblico Ministero all'udienza del 21 novembre del 2017 sul punto specifico interroga Monguzzi, dice: “Vediamo, dottore, l'altoforno, sì, molto velocemente alla pagina 353, sono valori misurati dal gestore 2010”, “Sì, convogliate, parliamo dei camini”, ecco, “La fase di provenienza, che cos'è questo?”, “Stock house...”, insomma il Pubblico Ministero chiede espressamente “Va bene, ho capito. Comunque l'Ingegnere... esatto. Quando si parla di inquinanti io leggo polveri”, cioè il Pubblico Ministero chiede a Monguzzi specificamente “Che accertamenti avete condotto sulle emissioni diffuse in area AFO?”, “Sì, ecco, ma la domanda che ho fatto prima, polveri, ma che c'è dentro?” chiede il Pubblico Ministero, “Ovviamente ogni reparto ha le sue peculiarità – ogni reparto ha le sue peculiarità – nel caso dell'altoforno è lecito attendersi metalli, ossido di ferro principalmente”, “Ossidi di ferro? - dice il Pubblico Ministero - Non so se mi può rispondere, parliamo di emissioni non convogliate?”, “Pagina...?”, “Pagina 362,

emissioni diffuse di polveri provenienti dalla sacca a polvere, lei ci sa a dire cos'è questa sacca a polvere?"; "No, rimando ai miei colleghi", poi continua nel descrivere le attività che hanno fatto, "Un campionamento, abbiamo cercato di rilevare, se presenti, possibili microinquinanti connessi alla presenza di metalli pesanti o metalli in genere. Sì, credo che la tabella successiva...", la sostanza "Abbiamo verificato – Monguzzi – analogamente a quanto visto per altri reparti la presenza di ferro e l'assenza sostanziale di metalli pesanti, a parte zinco che è stato l'unico metallo pesante che è stato rilevato con una concentrazione di 1,052 microgrammi.", "Con riferimento agli IPA, benzoapirene?" chiede il Pubblico Ministero, "Con riferimento agli IPA non abbiamo trovato valori significativi, anche in questo caso devo dire attesi", non erano... non ci si aspettava giustamente di trovare IPA e non ne hanno trovati, "Ma avete trovato il benzoapirene? Il benzoapirene, la seconda striscia" dice il Pubblico Ministero, "Sì, sto guardando, benzoapirene no, benzoapirene no, inferiore a 1,60, inferiore a 1,60", "Sì, dottore, passiamo adesso all'acciaieria", è questo quello che ci ha detto Monguzzi, è questo quello che voi potete trovare per quanto riguarda le emissioni dell'altoforno.

Quindi, riassumendo e concludendo veramente, la vostra missione è quella di verificare – come ho detto all'inizio – in relazione ad ogni condotta, ad ogni ruolo, ad ogni possibilità di intervento, ad ogni delega, ad ogni potere concretamente posseduto, in relazione alla capacità di gestire il rischio ambientale che il capo area in base alle deleghe poteva gestire, se la responsabilità è legata alla competenza e la competenza di De Felice era, inizia e finisce – inizia e finisce – nell'area AFO, non ha nessuna posizione di garanzia, come non vi sono posizioni di garanzia reciproche tra i vari capi area – adesso sto parlando sui segmenti e sulla linea orizzontale di queste competenze – non hanno posizioni di garanzia reciproca uno rispetto all'altro, ma non fosse altro che per una situazione, Presidente, non si hanno le competenze, cioè non si hanno le competenze per poter entrare nel valutare, nell'intervenire in altre aree, non si hanno le competenze. De felice sempre, dal '90, ha operato solo ed esclusivamente nell'area AFO.

Abbiamo dimostrato la gestione e la conduzione degli impianti come siano stati assolutamente prudenti e diligenti, quindi credo che vada sgombrata l'ipotesi di un avviluppo in un indistinto agire dei capi area, quando le competenze – ripeto ancora una volta – erano assolutamente distinte così com'erano distinte rispetto ad altri livelli di intervento e di possibilità di intervento. Non aveva il controllo di fonti diverse di pericolo rispetto a quella a cui era stato deputato, mai nessun processo ha riguardato aspetti ambientali nell'area AFO in tutta la gestione di De Felice. Abbiamo detto quello che è risultato dalle analisi, dalla perizia, dagli accertamenti che sono stati fatti, le azioni che ha posto in essere il capo area riteniamo che siano state quanto da lui era possibile esigere, cioè il

contenimento delle emissioni – sia quelle convogliate e sia quelle diffuse – applicando quelle che erano le leggi, le autorizzazioni, le regole prudenziali, le regole cautelari, le regole tecniche e che si sono concretizzate poi nella concreta applicazione delle modalità di gestione anche di queste pratiche e quindi modalità di gestione degli impianti anche sotto l'aspetto manutentivo.

Quindi quello che possiamo noi segnalarvi è solo questo come perorazione finale. Guardate, tutti noi siamo sensibili, è chiaro, la vita, il diritto alla vita, il diritto alla salute – è giusto – prevalgono su tutto, prevalgono su tutto, però bisogna anche avere la consapevolezza che ogni attività umana – e non soltanto quella produttiva – produce degli effetti sull'ambiente. Spesso abbiamo sentito in quest'aula – io ricordo – i medici con un principio sacrosanto: “Meno è, meglio è” – meno è, meglio è – siamo tutti d'accordo, però dobbiamo essere anche consapevoli che in una società avanzata, in una società moderna anche agli stessi medici occorre fornire gli strumenti in acciaio perché possano salvarci la vita. Quindi è questo quello che serve. Una società deve anche porsi il problema di fornire ai medici gli strumenti in acciaio per operare e devono essere fatti in acciaio, quindi per farlo è impensabile che non si possa inquinare, inquiniamo nella vita di tutti i giorni, inquiniamo anche quando costruiamo l'acciaio.

Quindi qual è il problema che in questo processo la Corte d'Assise di Taranto si dovrà porre? Beh, si tratta del problema di porsi il problema della strada del temperamento tra le esigenze della produzione, dello sviluppo industriale che serve comunque al miglioramento della qualità della vita ed il rispetto dell'ambiente, è questa diciamo quella che è la missione in processi del genere in cui il Giudice – ecco – deve porre questa asticella. Ma come la deve porre il Giudice l'asticella? Io su questo diciamo mi sento di citarvi le parole del Zagrebelsky, del Professor Zagrebelsky, dice in un opuscolo scritto insieme ad un musicista qualche anno fa: “La società deve rendere coeso e tollerabile – scusate la citazione ma credo sia importante – quel coacervo di interessi, di desideri, di brame che l'attraversano. La storia ha offerto diverse soluzioni – dice il professore – quella più valida che è sopravvissuta nonostante le evoluzioni ed i cambiamenti che non sempre sono all'altezza delle aspettative è il diritto”, ora questo è il principio, il diritto. Come si declina per voi questo principio, cioè il temperamento fra questi interessi, fra questi desideri, fra queste brame? Perché – è chiaro – a me fa sempre un effetto, ricordate, qualche volta... diciamo è famosa la prolusione del Ministro del Commercio francese quando inaugurò l'esposizione universale nel 1900 - no? - “È un manifesto bellissimo verso il progresso umano”, sono parole che fanno accapponare la pelle, Alexandre Millerà (come da pronuncia), cioè sottolineava lui proprio questa importanza del progresso, dello sviluppo industriale, del progresso

tecnologico. Ora, è chiaro, non siamo ingenui, non siamo ingenui, sono passati cento anni, il problema che oggi si pone è quello cosiddetto dello sviluppo sostenibile, però il principio è sempre questo, è il diritto, cioè è il modo per contemperare questi diversi interessi, brame e desideri è quello del diritto, ma che in concreto in questo processo come va applicato a mio avviso questo principio, questa indicazione? Beh, intanto, Presidente, dico cose scontate perché sono sicuro che voi le abbiate presenti, cioè un giudizio che deve riguardare il momento storico, il momento effettivo in cui... cioè quando si dice il diritto è il diritto calato nel concreto nel momento in cui questi hanno agito, questi imputati hanno agito ciò che avevano a disposizione, le regole tecniche, il processo – come dire? – il momento di sviluppo tecnologico in quel momento ed in questo luogo avevano a disposizione, non astrattamente, cioè il vostro compito non è quello di stabilire l'asticella dello sviluppo sostenibile futuro, no, voi dovete considerare nel momento in cui si è agito qual era lo stato dell'arte, della scienza, della tecnica per raggiungere quel contemperamento fra la produzione, lo sviluppo industriale e la tutela dell'ambiente? Ma non in astratto, in concreto, in concreto.

E poi un giudizio razionale sulle misure, su quello che è emerso nel processo, sulle misure, non sull'emotività. Ecco il discorso che facevo all'inizio, possiamo veramente pensare ad una ampiezza ed imponenza di effetti sull'ambiente con quei numeri che abbiamo? Io ricordo – faccio solo questa incursione – 0,39 sulla masseria di Fornaro o 18 e qualcosa nanogrammi di diossina che è stata trovata a chilometri e chilometri? Possiamo in via di ipotesi parlare di un deterioramento della matrice, ma non di quella ampiezza, intensità ed imponenza che richiede la verifica del delitto di disastro, penso io. Lo stesso diciamo l'inquinamento atmosferico, con quei valori che molti hanno dimostrato essere assolutamente comparabili che quelli che sono registrabili in altre città.

Quindi credo che questa sia la valutazione che voi dovete compiere e su questo sono sicuro insomma di affidarvi il giudizio su De Felice chiedendovi l'assoluzione perché il fatto non sussiste o in subordine l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato. L'Avvocato Lojacono dovrebbe iniziare a parlare?

AVVOCATO S. LOJACONO – *(Intervento fuori microfono)*.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non abbiamo sentito, scusi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, anche considerando l'ora, siccome dovrei utilizzare il computer come hanno fatto alcuni colleghi, ho provato anche prima con la persona che di solito dà assistenza ai colleghi, ma per una qualche ragione non funziona, considerando anche l'ora parlerei mezz'ora e non penso che... se potessi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole fare un'introduzione?

AVVOCATO S. LOJACONO – Se potessi parlare giovedì, per non interrompere, perché domani ci sono quattro difensori che vengono anche da fuori, quindi non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, giovedì poi dovrà parlare anche per altri suoi assistiti Rebaioli, Ceriani...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, no, ma a questo punto una volta che sono finite le altre Difese, tra di noi – diciamo così – poi non abbiamo nessun problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo, però diciamo organizzatevi in modo da contenere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci sarà io e poi ci sarà l'Avvocato Melucci, nell'ordine che ci siamo dati ci sarò io e Melucci.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Quindi ce la farete nella giornata tutti e tre?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, le dico molto onestamente che a me diciamo è stato affidato ed io mi prenderò carico di tutto il lavoro sugli impianti, quindi non dovete forse pensare più di tanto alla Difesa dell'imputato in sé, ma agli argomenti, quindi io mi occupo di impianti e nessun altro poi se ne occuperà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, però dovete cercare di contenere al massimo perché...

AVVOCATO S. LOJACONO – Presidente, io capisco, però lei capirà noi che dopo un processo di quattro anni con 270 udienze qualcosa da dire ce l'abbiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vediamo, insomma cercate di ridurre al massimo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io le potrò dire che non mi ripeterò e non divagherò, però che possa durare poco non glielo posso assolutamente dire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora con lei ci vediamo giovedì. Avvocato Iacobellis, per quanto riguarda la richiesta di aggiornamento dell'Avvocato Dinacci, potremmo fare il 19 aprile invece che il 16, però l'Avvocato Loreto parlerà lo stesso il 16.

AVVOCATO J. IACOBELLIS – Va bene, Presidente, io lo comunico, io mi impegno a comunicarlo immediatamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Ci vediamo domani allora.

P.M. M. BUCCOLIERO – Domani chi c'è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Domani Rossetti, Palomba, Mariucci e Sirotti e Rada, per Conserva Michele, Legnani Lanfranco e Romeo Caterina Vittoria. A domani.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 288.161

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce